



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 27 luglio 2015

INDICE

IFEL - ANCI

| | |
|---|----|
| 27/07/2015 Corriere della Sera - Nazionale | 7 |
| Marino in trincea Sugli appalti l'ultimo conflitto | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 9 |
| L'anticipazione sblocca-debiti non può ripianare l'extradeficit | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 10 |
| Acquisti senza deroghe (per ora) nei Comuni fino a 10mila abitanti | |
| 27/07/2015 La Repubblica - Nazionale | 11 |
| "Quegli istituti parte del welfare non vanno tassati" | |
| 27/07/2015 Il Messaggero - Nazionale | 12 |
| Enti locali, in stallo il piano di riordino «Obiettivi confusi» | |
| 27/07/2015 Il Messaggero - Metropolitana | 13 |
| Partecipate, non decolla il riordino | |
| 27/07/2015 Il Mattino - Nazionale | 14 |
| Partecipate, i conti per ora non tornano Il governo accelera | |
| 27/07/2015 QN - La Nazione - Umbria Terni | 15 |
| Le Province «bussano» dal prefetto | |
| 27/07/2015 Il Tirreno - Massa Carrara | 16 |
| La Lunigiana protagonista a Expo 2015 | |
| 27/07/2015 La Nuova Sardegna - Nazionale | 17 |
| Il Pds sollecita lo sblocco del Patto di Stabilità | |
| 27/07/2015 Messaggero Veneto - Nazionale | 18 |
| L'intervista»LEOLUCA ORLANDO | |
| 27/07/2015 Eco di Biella | 19 |
| Pella: «Di enti locali, soddisfatto per i passi avanti» | |
| 27/07/2015 Gazzetta di Caserta | 20 |
| Avviso CSE 2015, un'occasione allettante per i comuni campani | |

FINANZA LOCALE

| | |
|--|----|
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 22 |
| Società «contra legem», stop alla cessazione | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 24 |
| Le indicazioni delle autonomie sugli oneri straordinari | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 27 |
| Fabbricati rurali, basta la domanda per evitare l'Ici | |
| 27/07/2015 La Repubblica - Nazionale | 28 |
| Subito in un decreto i primi tagli alla sanità tetto a esami e visite | |
| 27/07/2015 La Repubblica - Nazionale | 30 |
| Ici, mossa del governo "Eviteremo squilibri" Scontro laici-cattolici | |
| 27/07/2015 La Stampa - Nazionale | 31 |
| Scuole paritarie, corsa contro il tempo Il governo cerca una mediazione sull'Ici | |
| 27/07/2015 La Stampa - Nazionale | 32 |
| Sconto Imu a chi riduce l'affitto | |
| 27/07/2015 La Stampa - Torino | 33 |
| "L'obiettivo è ridurre i tempi Ma molte pratiche coinvolgono enti che non si parlano" | |
| 27/07/2015 La Stampa - Torino | 34 |
| Sconto Imu a chi riduce l'affitto | |
| 27/07/2015 Il Messaggero - Nazionale | 35 |
| Imu e paritarie, parte il tavolo Il governo: eviteremo squilibri | |
| 27/07/2015 Il Giornale - Nazionale | 36 |
| Esplode la bomba Ici-Imu per musei, asili e ricoveri | |
| 27/07/2015 Il Tempo - Nazionale | 38 |
| Il governo fa un'eccezione per le scuole paritarie | |
| 27/07/2015 QN - La Nazione - Nazionale | 39 |
| Dagli sconti fiscali alle partecipate In arrivo la scure di Palazzo Chigi | |

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

| | |
|---|----|
| 27/07/2015 Corriere della Sera - Nazionale | 41 |
| Proposta per alleggerire le famiglie con il mutuo | |
| 27/07/2015 Corriere della Sera - Nazionale | 43 |
| La Bce vede troppi rischi E la Borsa greca oggi non riapre | |

| | |
|--|----|
| 27/07/2015 Corriere della Sera - Nazionale | 45 |
| Padoan: per proteggere l'euro adesso serve l'unione fiscale | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 47 |
| Atenei, la riforma dei fondi penalizza gli atenei del Sud | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 50 |
| Italia sul podio europeo dell'export | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 52 |
| Assunzioni, da domani via al «click day» | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 54 |
| Irap, senza dipendenti il credito è a ostacoli | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 56 |
| Con il distacco del personale il rimborso diventa rilevante | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 57 |
| Deduzioni differenziate nel modello Unico | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 58 |
| Fatture false, sì al rimedio-lampo | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 60 |
| Per l'Iva intra-Ue l'iscrizione al Vies non è vincolante | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 61 |
| Il Registro al riparo dal «37 bis» | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 63 |
| Ex-soci e liquidatore: l'avviso è legittimo | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 64 |
| La Pa che ignora la mediazione rischia il danno erariale | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 65 |
| Scissioni blindate nel concordato | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 67 |
| Per cambiare la Pa servono comportamenti e non leggi | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 68 |
| Per i nuovi fondi decentrati solo la replica dei tagli 2014 | |
| 27/07/2015 Il Sole 24 Ore | 69 |
| Ratificati accordi constatati Uniti, Hong Kong e Isole Cayman | |

| | |
|---|----|
| 27/07/2015 La Repubblica - Nazionale | 72 |
| Lorenzin: i risparmi devono servire per cure e ricerca | |
| 27/07/2015 La Repubblica - Nazionale | 74 |
| La Ue conferma il piano Schaeuble: eurotassa possibile | |
| 27/07/2015 Il Messaggero - Nazionale | 75 |
| Nella caccia ai risparmi anche sanità e agevolazioni | |
| 27/07/2015 Il Messaggero - Nazionale | 76 |
| Scioperi, Delrio prepara la legge Ok al referendum ma nessun decreto | |
| 27/07/2015 Il Giornale - Nazionale | 77 |
| Il governo strozza chi lavora: negozi chiusi nei giorni festivi | |
| 27/07/2015 Il Tempo - Nazionale | 79 |
| Sulla spending review una farsa da 300 miliardi | |
| 27/07/2015 ItaliaOggi Sette | 80 |
| Operazioni con l'estero, il fisco tende la mano alle imprese | |
| 27/07/2015 ItaliaOggi Sette | 82 |
| Perdite, deducibilità allargata | |
| 27/07/2015 ItaliaOggi Sette | 84 |
| Abuso del diritto con confini certi | |
| 27/07/2015 ItaliaOggi Sette | 86 |
| Regime collaborativo più forte | |
| 27/07/2015 ItaliaOggi Sette | 88 |
| Tre i possibili metodi di calcolo | |
| 27/07/2015 ItaliaOggi Sette | 91 |
| Rw, ravvedimento oltre i limiti | |
| 27/07/2015 ItaliaOggi Sette | 93 |
| Da documentare frequenza e procedure | |
| 27/07/2015 ItaliaOggi Sette | 94 |
| Alzato il tetto dei compensi per definire il lavoro accessorio | |

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

| | |
|---|----|
| 27/07/2015 Il Messaggero - Nazionale | 97 |
| Roma, domani la nuova giunta Ma scoppia la grana conti | |
| <i>ROMA</i> | |

IFEL - ANCI

13 articoli

Il caso Roma Il sindaco verso il rimpasto, i dubbi di Sel

Marino in trincea Sugli appalti l'ultimo conflitto

Sergio Rizzo

L'ultima lite tra il sindaco di Roma Marino e il suo assessore al Bilancio è stata sugli appalti per l'emergenza abitativa. Una gara doveva abbattere il costo degli alloggi per le famiglie bisognose a carico del Comune: da 14 a 7 milioni. Ma non c'è mai stata: le procedure degli uffici erano così lunghe da essere incompatibili con le scadenze contrattuali. L'assessore non ha gradito. alle pagine 5 e 6 Menicucci

Quando una storia finisce, raramente non c'è stato un punto di rottura. Di sicuro, nel rapporto fra il sindaco di Roma Ignazio Marino e il suo assessore al Bilancio di crepe ce ne sono state diverse. Niente di personale, ovvio. Se in soli due anni ben due assessori che hanno in mano i cordoni della borsa gettano la spugna ci dev'essere qualche altro motivo. Il fatto è che Daniela Morgante prima e Silvia Scozzese poi hanno dovuto fare i conti con cose che con i conti in senso stretto, appunto, non c'entravano affatto. Perché riguardavano soprattutto la politica.

Daniela Morgante se ne va perché contraria a pagare al consorzio Metro C una somma contestata di 90 milioni, e ai dipendenti comunali 70 milioni del cosiddetto salario accessorio che il ministero dell'Economia considera illegittimo. Silvia Scozzese lascia invece con una lettera di dimissioni spedita a Marino pochi giorni prima dell'approvazione dell'assestamento di bilancio. A ruota del licenziamento in conferenza stampa (e a sua insaputa) da parte del sindaco dell'assessore alla mobilità Guido Improta. Ma soprattutto, lascia dopo uno stillicidio di tensioni.

Come sugli appalti per l'emergenza abitativa. Capitolo politicamente delicatissimo, perché non soltanto tocca gli interessi di una particolare categoria di inquilini, ma anche quelli di costruttori e immobilariisti che con la rendita di posizione degli affitti al Comune hanno costruito enormi fortune. Per non dire di alcuni risvolti che hanno interessato recentemente le cronache giudiziarie. Un capitolo, dunque, da bonificare in profondità, come lo stesso Marino si era impegnato a fare.

Parliamo di somme relativamente modeste, in un bilancio come quello del Campidoglio, che con un ordine di grandezza di 6 miliardi di euro ha dimensioni paragonabili a quelle di un piccolo Stato. Annunciata già molti mesi fa, la gara in questione avrebbe dovuto abbattere il costo degli alloggi in scadenza di contratto lo scorso primo luglio da destinare alle famiglie bisognose a carico del Comune dagli attuali 14 a 7 milioni di euro. Ma quella gara, che doveva svolgersi in primavera, non si è mai tenuta. La ragione? Le procedure degli uffici sono risultate così lunghe da rendere i tempi dell'appalto incompatibili con le scadenze contrattuali. Con il risultato che ora si deve ricorrere a quelle stesse proroghe già decretate come illegali dal ministero dell'Economia. E l'assessore al bilancio non ha gradito.

Come non aveva gradito l'esito della vicenda Investimenti Fiera di Roma. Si tratta di una società veicolo che si è indebitata con Unicredit per circa 200 milioni. Soldi serviti alla realizzazione del nuovo polo fieristico (al centro fra l'altro di un complicato contenzioso con i costruttori), sulla base di un piano industriale che prevedeva introiti rilevanti.

Peccato che invece dei 150 milioni previsti, i ricavi non vadano oltre un decimo. Il che ha messo profondamente in crisi tutto il meccanismo, comprese le iniziative di «valorizzazione» dei terreni della vecchia Fiera di Roma, che è peraltro il liquidazione. Un pasticcio, che ha provocato un contrasto fra la giunta e l'assessorato al Bilancio: che alla fine ha perso il braccio di ferro. E quella è stata la cartina al tornasole di una crisi che sarebbe diventata irreversibile.

Sulle dimissioni dell'assessore fioccano le dietrologie. Silvia Scozzese è dirigente dell'Anci: per ciò stesso qualificata come fedelissima di Graziano Delrio, e quindi esponente del fronte renziano ostile a Marino. Ma

è difficile immaginare che tutto si possa ricondurre soltanto a una faccenda di schieramenti politici e di potere interno al Pd. La verità è che il settore più cruciale dell'amministrazione comunale era diventato il parafulmine per tutti. Per la municipalizzata dei rifiuti, che aveva in bilancio centinaia di milioni di crediti inesigibili per tariffe che nessuno avrebbe mai pagato: al punto da costringere il Campidoglio ad accantonare somme ingentissime. Per l'Atac agonizzante, che ha un disperato bisogno di ricapitalizzazione: operazione difficilissima, considerato che la legge vieta di destinare i conferimenti in natura, come in questo caso quelli dei treni delle metropolitane allo scopo di limitare l'esborso di denaro fresco, alla copertura contabile delle perdite. Per il patrimonio, che non riesce ad adeguare i canoni delle migliaia di abitazioni comunali affittate a prezzi irrisori. E soprattutto per esigenze politiche, qual è il Giubileo speciale che inizia l'8 dicembre. Mancano poco più di quattro mesi e siamo ancora a carissimo amico. Servono un sacco di soldi, e magari sarebbe stata apprezzata una maggiore «elasticità» dei conti. Già. Ma chi l'avrebbe spiegato al Tesoro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

70 milioni

È il salario accessorio dei dipendenti del Campidoglio

14 milioni

È il costo

di gestione

degli alloggi comunali

200 milioni

Il mutuo acceso per sostenere

il nuovo polo fieristico

di Roma

15 milioni

I ricavi garantiti finora dal nuovo polo fieristico (150 la previsione)

La parola

gara d'appalto

Per realizzare opere pubbliche e per l'acquisizione di beni o servizi da parte della Pubblica amministrazione è necessario indire delle gare d'appalto. Questa procedura amministrativa prende forma con i bandi pubblici: le imprese interessate - dotate dei requisiti di ammissione richiesti - partecipano alla selezione per eseguire lavori o erogare servizi con le caratteristiche indicate nel bando; il vincitore della gara - la cui offerta è risultata in linea con i requisiti di aggiudicazione - potrà stipulare il contratto di appalto

Foto: Lo scorso novembre Ignazio Marino e Guido Improta nella Metro C (Ansa)

Armonizzazione. I chiarimenti di Arconet sulla regola prevista dal decreto 78/2015

L'anticipazione sblocca-debiti non può ripianare l'extradeficit

Anna Guiducci Patrizia Ruffini

L'anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali erogata da Cassa depositi e prestiti non può essere utilizzata per il ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario. La puntualizzazione arriva nella nota indirizzata all'Anci con cui la commissione Arconet risponde al quesito in merito all'applicazione delle novità recate dall'articolo 2, comma 6 del DI 78/2015, in base al quale gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 del DI 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione (a seguito dell'acquisizione delle erogazioni), per finanziare l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Secondo il parere Arconet, reso noto da Ifel nei giorni scorsi, le disposizioni introdotte dal decreto enti locali non produrrebbero alcun effetto sul disavanzo straordinario già accertato entro il termine del 15 giugno 2015, per il quale dovrebbe già essere stata definita la modalità di ripiano. In altre parole, le risorse dell'anticipazione di liquidità non sono utilizzabili per il ripiano trentennale del disavanzo. Già la sezione Autonomie della Corte dei Conti si era espressa sul tema dell'anticipazione di liquidità, con la deliberazione 19/2014, nella quale sosteneva l'impossibilità di utilizzo dell'anticipazione di liquidità per il finanziamento di nuove spese, in quanto tale strumento è finalizzato esclusivamente al pagamento di somme per le quali deve già essere individuata la copertura finanziaria. Sulla stessa linea appare la più recente deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise (deliberazione n. 115/15) che sottolinea, tra l'altro, la necessità di dare evidenza all'interno dello stato patrimoniale dell'ente del debito di finanziamento derivante dalle quote di anticipazione residua da rimborsare. La Corte ipotizzava poi la possibile costituzione di un fondo vincolato da ridurre progressivamente in conseguenza dei rimborsi dell'anticipazione da parte degli enti. Nella risposta al quesito Arconet chiarisce poi il passaggio successivo relativo alla "trasformazione" del Fondo DL 35/13 in Fondo crediti di dubbia esigibilità; per cui la norma può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all'esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, a partire dal rendiconto 2015. In coerenza con il dettato normativo, la Commissione ricorda la possibilità di destinare quota parte del risultato di amministrazione, reso disponibile a seguito della verifica del Fondo crediti a consuntivo, per il finanziamento degli accantonamenti a tale titolo nel bilancio di previsione. La restante quota del risultato liberato dal Fondo riduce il disavanzo di amministrazione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. La Commissione, quindi, riconosce ampia autonomia agli enti nell'utilizzo dell'anticipazione della liquidità, salvaguardando il principio in base al quale tali risorse non possono essere direttamente finalizzate a finanziare nuova spesa.

Il meccanismo 2.100 100 2.000 -2.320 2.000 1.900 100 100 di cui FCDE -2.400 di cui Fondo DI 35/13 - FCDE Somme vincolate / accantonate Quota del risultato liberato Somme vincolate / accantonate al 31 dicembre 2015 Rendiconto 2015 Disavanzo da riaccertamento straordinario ancora da ripianare Quota annuale del ripiano in 30 anni di cui Fondo dl 35/13 di cui Fondo DI 35/13 Riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 Disavanzo al 1° gennaio 2015

Centrali uniche. Tra i soggetti aggregatori anche nove Città metropolitane

Acquisti senza deroghe (per ora) nei Comuni fino a 10mila abitanti

Alberto Barbiero

Nel pacchetto di emendamenti approvati dalla commissione Bilancio del Senato non arriva la deroga alla centralizzazione degli acquisti per i piccoli Comuni, che quindi (a meno di novità dal maxiemendamento) continuano a vedere in prospettiva (dal 1° novembre) l'obbligo di rivolgersi alle centrali uniche per tutti gli acquisti, mentre la deroga per i miniacquisti fino a 40mila euro vale solo per i Comuni sopra i 10mila abitanti. Per i piccoli, il Governo aveva ipotizzato una soglia intermedia, a 20mila euro, ma resta da capire la sorte di questa idea. Intanto l'individuazione dei soggetti aggregatori da parte dell'Anac avvia il percorso operativo. Nell'elenco Anac (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 24 luglio) rientrano Consip e 21 centrali di committenza regionali, individuate secondo modelli diversi, che vanno dalle strutture direzionali delle stesse Regioni (come nel caso della Toscana), a centri regionali di acquisto (come il Crav in Veneto), a stazioni uniche appaltanti (come in Liguria), ad agenzie (come Intercent, in Emilia-Romagna), sino alle società specializzate (come Arca in Lombardia). Nel novero rientrano anche 9 Città metropolitane e 2 province, per le quali è ipotizzabile un ruolo significativo rispetto ai contesti territoriali di riferimento, che dovrà essere coordinato con quello delle centrali regionali. Il 35esimo organismo ammesso nel numero massimo previsto dalla legge è il consorzio Cev, istituito dagli enti locali per l'approvvigionamento di energia: l'ammissione è peraltro condizionata a una modifica statutaria che deve escludere qualsiasi possibilità di partecipazione di privati al consorzio. Tra i soggetti esclusi per mancanza dei requisiti soggettivi risultano anche Invitalia e la società consortile Asmel. Lo sviluppo concreto del sistema si trasferisce ora al tavolo dei soggetti aggregatori (nel quale sono presenti anche Mef, Anci e Upi), che dovrà definire le tipologie e i volumi di beni e servizi da ricondurre alle macro-committenze. In questa prospettiva è utile che le amministrazioni (soprattutto gli enti locali) diano corso alla programmazione per gli acquisti di beni e servizi (prevista dall'articolo 271 del Dpr 207/2010), in modo tale da poter rilevare eventuali specificità e, soprattutto, enucleare le forniture e le prestazioni che potranno essere acquisite autonomamente con procedure semplificate o da riservare all'affidamento alle coop di tipo B. Il profilo più complesso risulta dal doppio ruolo che i soggetti aggregatori verranno ad avere in base al quadro normativo attuale: da un lato, infatti, assolvono al ruolo di centrali di committenza per i fabbisogni relativi a beni e servizi, dall'altro, tuttavia, possono anche configurarsi come stazioni appaltanti delegate (su base normativa) a svolgere singole procedure di gara, in particolare per gli appalti di lavori.

Matteo Ricci Per il vice presidente dell'Anci bisogna evitare il rischio chiusura

"Quegli istituti parte del welfare non vanno tassati"

Dai Comuni partirà un quesito ai ministri Padoan e Giannini
GIOVANNA CASADIO

ROMA. «Invito i sindaci a non fare una semplice contabilità di quello che potrebbero incassare di Ici dalle scuole paritarie, ma a valutare bene i pro e i contro». Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, vice presidente dell'Anci e vice presidente del Pd, annuncia un quesito al ministro Padoan.

Ricci, da domani i Comuni dovrebbero fare pagare l'Ici alle scuole paritarie? «Non so se è così automatico. La Cassazione ha dato l'interpretazione di una normativa che, soprattutto per le paritarie, non è chiarissima».

La sentenza tuttavia è da rispettare? «Le sentenze vanno sempre rispettate, se ne prende atto sia quando le si condivide sia quando non le si condivide. In questo caso credo che occorra muoversi in modo molto pragmatico e non ideologico».

In che senso? «Ho visto forze politiche, in particolare Sel, quasi esultare e altre prese di posizione barricadere al contrario. Il segretario della Cei, Nunzio Galantino parla di "ideologia meschina". Mi sembrano reazioni eccessive. In gran parte dei Comuni le scuole paritarie hanno una funzione educativa insostituibile, quindi consiglieri di muoversi con pragmatismo. Io non conosco scuole paritarie che fanno utili».

Il rischio è che queste scuole chiudano? «Potrebbero chiuderne migliaia con un danno educativo importante. Le paritarie sono un pezzo del welfare locale, altra cosa sono le private».

È necessario un intervento del governo? «La cosa peggiore sarebbe che ciascun Comune si muova per conto proprio, magari in base alle esigenze di bilancio. Occorre un chiarimento».

Per le casse comunali è una boccata d'ossigeno? «È chiaro che anche un euro in più è un euro prezioso. Il tema si pone. Ma quanto spenderebbe in più poi l'amministrazione comunale se le paritarie chiudessero? Noi a Pesare abbiamo una tradizione di materne comunali. Una materna ci costa 100, una paritaria convenzionata il 70% e dà lo stesso standard di servizio pubblico. Se le paritarie sono costrette a chiudere, o ci saranno meno servizi oppure il Comune deve pagare il 30% in più. Insomma il vantaggio immediato potrebbe diventare uno svantaggio».

Come Anci quale iniziativa prenderete? «Ci sarà un momento di confronto tra di noi con il presidente Piero Fassino. Faremo un quesito al Mef, al ministro Padoan e alla Pubblica Istruzione, alla ministra Giannini per capire come dobbiamo muoverci».

Ma ha sentito altri sindaci? Siete divisi? «Ho sentito i sindaci della mia regione e dell'Emilia Romagna e tutti ragionano più o meno così. Quando si è sindaci la demagogia conta poco, quel che conta sono le risposte alle esigenze della comunità e i servizi che si danno».

www.governo.it www.chiesacattolica.it PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: PESARO Matteo Ricci è sindaco di Pesaro vice presidente Anci e vice presidente del Pd

Partecipate

Enti locali, in stallo il piano di riordino «Obiettivi confusi»

Luca Cifoni

Sulle partecipate il governo tenta di accelerare. Il riordino delle società pubbliche è uno dei capitoli del piano di revisione della spesa. A pag. 5 R O M A Sulle partecipate il governo cambia strategia e tenta di accelerare. Il riordino della galassia delle società pubbliche, ed in particolare quelle controllate da Regioni, Province e Comuni è sulla carta uno dei capitoli più consistenti del piano di revisione della spesa da cui il governo dovrebbe ricavare complessivamente almeno dieci miliardi per l'anno prossimo. Ma il 2016 è vicino e nella prossima legge di Stabilità le varie misure dovranno essere impostate con l'obiettivo di ottenere risparmi certi. Sul tema partecipate, in realtà il governo aveva già iniziato a muoversi da tempo. Le iniziative legislative in campo sono più di una. C'è la legge di Stabilità per il 2015, quella approvata dal Parlamento lo scorso autunno, nella quale veniva richiesto ai vari pezzi dell'amministrazione pubblica, non solo Regioni e Comuni ma anche università ed altri organismi, di mettere a punto (entro il 31 marzo di quest'anno) dei piani per la razionalizzazione. Piani che dovevano essere recapitati anche alla sezione regionale della Corte dei Conti. I vari avrebbero poi avuto un anno di tempo per provvedere e dare attuazione, e presentare quindi una relazione con i risultati raggiunti. Prudentemente, la relazione tecnica al provvedimento non stimava risparmi da questa operazione. I piani, seppur non tutti con perfetta puntualità, sono stati preparati e inviati. Ma da una loro prima analisi risulta ad esempio che solo una piccola quota, meno del 10 per cento, prevedano fusioni e accorpamenti, che erano una delle indicazioni date dall'esecutivo. Le indicazioni contenute sono spesso generiche e si riferiscono ad aspetti non sostanziali anche se simbolicamente rilevanti come il numero dei posti nei consigli di amministrazione. E più in generale c'è il dubbio che tutta la procedura possa portare a dei risultati concreti nei tempi richiesti. Per questo il governo sta pensando in questi giorni di cambiare strategia puntando su un altro provvedimento che è stato appena approvato, il disegno di legge Madia di riforma della pubblica amministrazione, che contiene due specifici articoli, uno sulle società partecipate ed uno sui servizi pubblici locali. I relativi decreti attuativi dovrebbero essere tra i primi ad essere emanati. Sarà quindi l'esecutivo a impostare direttamente la riforma.

I SINDACI Ma come si pongono i Comuni, che sono tra i più diretti interessati? Guido Castelli, sindaco di Ascoli e responsabile Anci per la finanza locale esprime disponibilità ma chiede al governo maggiore chiarezza sugli obiettivi dell'operazione. «Sulle partecipate c'è una certa demagogia, se ne parla in modo indistinto, come se fossero tutte uguali. In realtà dietro il famoso elenco di 8 mila società ci sono cose molto diverse tra loro - spiega Castelli - Parliamo di fondazioni, di consorzi, di società strumentali, di altre che si occupano di servizi pubblici locali». Ma i sindaci ritengono realizzabile l'obiettivo del governo di realizzare significativi risparmi dal riordino? «Per essere credibili bisogna chiarire gli obiettivi. Dobbiamo capire se vogliamo usare questa operazione per ridurre la spesa pubblica e il debito, oppure per cancellare il cosiddetto "socialismo municipale" o ancora per rilanciare la politica economica del Paese. Sono obiettivi non necessariamente sovrapponibili». In concreto secondo Castelli c'è il serio rischio che la riduzione di spesa non si materializzi: «Anzi, in una fase iniziale c'è il rischio che, al contrario, servano risorse aggiuntive. Ad esempio per liquidare le società strumentali sono necessari ammortizzatori sociali che permettano di gestire il personale». Luca Cifoni

Foto: Governo al lavoro sulla razionalizzazione delle società partecipate (foto ANSA)

Partecipate, non decolla il riordino

IL PIANO

ROMA Sulle partecipate il governo cambia strategia e tenta di accelerare. Il riordino della galassia delle società pubbliche, ed in particolare quelle controllate da Regioni, Province e Comuni è sulla carta uno dei capitoli più consistenti del piano di revisione della spesa da cui il governo dovrebbe ricavare complessivamente almeno dieci miliardi per l'anno prossimo. Ma il 2016 è vicino e nella prossima legge di Stabilità le varie misure dovranno essere imposte con l'obiettivo di ottenere risparmi certi.

Sul tema partecipate, in realtà il governo aveva già iniziato a muoversi da tempo. Le iniziative legislative in campo sono più di una. C'è la legge di Stabilità per il 2015, quella approvata dal Parlamento lo scorso autunno, nella quale veniva richiesto ai vari pezzi dell'amministrazione pubblica, non solo Regioni e Comuni ma anche università ed altri organismi, di mettere a punto (entro il 31 marzo di quest'anno) dei piani per la razionalizzazione. Piani che dovevano essere recapitati anche alla sezione regionale della Corte dei Conti. I vari avrebbero poi avuto un anno di tempo per provvedere e dare attuazione, e presentare quindi una relazione con i risultati raggiunti. Prudentemente, la relazione tecnica al provvedimento non stimava risparmi da questa operazione.

I piani, seppur non tutti con perfetta puntualità, sono stati preparati e inviati. Ma da una loro prima analisi risulta ad esempio che solo una piccola quota, meno del 10 per cento, prevedano fusioni e accorpamenti, che erano una delle indicazioni date dall'esecutivo. Le indicazioni contenute sono spesso generiche e si riferiscono ad aspetti non sostanziali anche se simbolicamente rilevanti come il numero dei posti nei consigli di amministrazione. E più in generale c'è il dubbio che tutta la procedura possa portare a dei risultati concreti nei tempi richiesti.

Per questo il governo sta pensando in questi giorni di cambiare strategia puntando su un altro provvedimento che è stato appena approvato, il disegno di legge Madia di riforma della pubblica amministrazione, che contiene due specifici articoli, uno sulle società partecipate ed uno sui servizi pubblici locali. I relativi decreti attuativi dovrebbero essere tra i primi ad essere emanati. Sarà quindi l'esecutivo a impostare direttamente la riforma.

I SINDACI

Ma come si pongono i Comuni, che sono tra i più diretti interessati? Guido Castelli, sindaco di Ascoli e responsabile Anci per la finanza locale esprime disponibilità ma chiede al governo maggiore chiarezza sugli obiettivi dell'operazione.

«Sulle partecipate c'è una certa demagogia, se ne parla in modo indistinto, come se fossero tutte uguali. In realtà dietro il famoso elenco di 8 mila società ci sono cose molto diverse tra loro - spiega Castelli - Parliamo di fondazioni, di consorzi, di società strumentali, di altre che si occupano di servizi pubblici locali». Ma i sindaci ritengono realizzabile l'obiettivo del governo di realizzare significativi risparmi dal riordino? «Per essere credibili bisogna chiarire gli obiettivi. Dobbiamo capire se vogliamo usare questa operazione per ridurre la spesa pubblica e il debito, oppure per cancellare il cosiddetto "socialismo municipale" o ancora per rilanciare la politica economica del Paese. Sono obiettivi non necessariamente sovrapponibili». In concreto secondo Castelli c'è il serio rischio che la riduzione di spesa non si materializzi: «Anzi, in una fase iniziale c'è il rischio che, al contrario, servano risorse aggiuntive. Ad esempio per liquidare le società strumentali sono necessari ammortizzatori sociali che permettano di gestire il personale».

Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida

Partecipate, i conti per ora non tornano Il governo accelera

Luca Cifoni

ROMA Sulle partecipate il governo cambia strategia e tenta di accelerare. Il riordino della galassia delle società pubbliche, ed in particolare quelle controllate da Regioni, Province e Comuni è sulla carta uno dei capitoli più consistenti del piano di revisione della spesa da cui il governo dovrebbe ricavare complessivamente almeno dieci miliardi per l'anno prossimo. Ma il 2016 è vicino e nella prossima legge di Stabilità le varie misure dovranno essere imposte con l'obiettivo di ottenere risparmi certi.

Sul tema partecipate, in realtà il governo aveva già iniziato a muoversi da tempo. Le iniziative legislative in campo sono più di una. C'è la legge di Stabilità per il 2015, quella approvata dal Parlamento lo scorso autunno, nella quale veniva richiesto ai vari pezzi dell'amministrazione pubblica, non solo Regioni e Comuni ma anche università ed altri organismi, di mettere a punto (entro il 31 marzo di quest'anno) dei piani per la razionalizzazione. Piani che dovevano essere recapitati anche alla sezione regionale della Corte dei Conti. I vari avrebbero poi avuto un anno di tempo per provvedere e dare attuazione, e presentare quindi una relazione con i risultati raggiunti. Prudentemente, la relazione tecnica al provvedimento non stimava risparmi da questa operazione.

I piani, seppur non tutti con perfetta puntualità, sono stati preparati e inviati. Ma da una loro prima analisi risulta ad esempio che solo una piccola quota, meno del 10 per cento, prevedano fusioni e accorpamenti, che erano una delle indicazioni date dall'esecutivo. Le indicazioni contenute sono spesso generiche e si riferiscono ad aspetti non sostanziali anche se simbolicamente rilevanti come il numero dei posti nei consigli di amministrazione. E più in generale c'è il dubbio che tutta la procedura possa portare a dei risultati concreti nei tempi richiesti.

Per questo il governo sta pensando in questi giorni di cambiare strategia puntando su un altro provvedimento che è stato appena approvato, il disegno di legge Madia di riforma della pubblica amministrazione, che contiene due specifici articoli, uno sulle società partecipate ed uno sui servizi pubblici locali. I relativi decreti attuativi dovrebbero essere tra i primi ad essere emanati. Sarà quindi l'esecutivo a impostare direttamente la riforma.

Ma come si pongono i Comuni, che sono tra i più diretti interessati? Guido Castelli, sindaco di Ascoli e responsabile Anci per la finanza locale esprime disponibilità ma chiede al governo maggiore chiarezza sugli obiettivi dell'operazione.

«Sulle partecipate c'è una certa demagogia, se ne parla in modo indistinto, come se fossero tutte uguali. In realtà dietro il famoso elenco di 8 mila società ci sono cose molto diverse tra loro - spiega Castelli - Parliamo di fondazioni, di consorzi, di società strumentali, di altre che si occupano di servizi pubblici locali». Ma i sindaci ritengono realizzabile l'obiettivo del governo di realizzare significativi risparmi dal riordino? «Per essere credibili bisogna chiarire gli obiettivi. Dobbiamo capire se vogliamo usare questa operazione per ridurre la spesa pubblica e il debito, oppure per cancellare il cosiddetto "socialismo municipale" o ancora per rilanciare la politica economica del Paese. Sono obiettivi non necessariamente sovrapponibili». In concreto secondo Castelli c'è il serio rischio che la riduzione di spesa non si materializzi: «Anzi, in una fase iniziale c'è il rischio che, al contrario, servano risorse aggiuntive. Ad esempio per liquidare le società strumentali sono necessari ammortizzatori sociali che permettano di gestire il personale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Province «bussano» dal prefetto

- PERUGIA - RIFORMA delle Province: scocca l'ora del riordino. E' fissata per oggi la firma del protocollo d'intesa relativo al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse al riordino delle funzioni delle Province previsto dalla riforma Delrio. A SIGLARE l'accordo a Palazzo Donini, la Regione, le Province di Perugia e Terni, Anci, Upi e Cal dell'Umbria e le organizzazioni sindacali. Il documento di fatto sancirà il passaggio alla Regione di 220 dipendenti dei due enti di area vasta, con relative funzioni delegate. «Si tratta di ambiente, caccia, pesca e protezione sismica - spiega il vicepresidente della Provincia di Perugia Roberto Bertini -, mentre è ancora aperta la partita dei Centri per l'Impiego e quella che prevede il trasferimento di personale dalle Province agli uffici giudiziari e alle Asl. Resta un dato di fatto, anche se con la ex legge Fornero a Perugia andranno in pensione cento lavoratori entro il 2016, restano da collocare 500 persone». Consapevole della «delicata fase di transizione» che le Province stanno attraversando, il vicepresidente Bertini parla chiaro: «C'è la necessità di essere messi nelle condizioni di lavorare. Attualmente non siamo in grado di garantire la fornitura di riscaldamento alle scuole: questo è un problema serio. Ci auguriamo che arrivi un aiuto dal governo, per questo in settimana ci sarà un passaggio con il prefetto Antonella De Miro al fine di segnalare il problema a Roma». Cristina Belvedere

La Lunigiana protagonista a Expo 2015

La Lunigiana protagonista a Expo 2015

La Lunigiana
protagonista
a Expo 2015

FOSDINOVO Oggi eccezionale partecipazione della Lunigiana a Expo 2015. Alle 11 e, poi, in replica, alle 18, il Palco e la Corte di Cascina Triulza e, soprattutto, il Decumano di Expo 2015, a Milano, vedranno come protagonisti i territori della Lunigiana e della Garfagnana e i loro folkloristici rappresentanti, il Gruppo Storico di Fivizzano, la Compagnia della Muffrina di Camporgiano, la Compagnia del Maggio lirico di Montereccio e i Danzatori di Ponticello. I gruppi si esibiranno nel luogo più importante, noto e centrale, oggi, nel Mondo, il Decumano di Expo, e un invito a venire in Lunigiana e Garfagnana, dove, recita il volantino "il fresco non si paga", verrà distribuito alle migliaia di persone che lo affollano. Tutto questo oggi, quando andrà in scena la Giornata Evento, nell'ambito delle iniziative di AnciperExpo, dedicata al tema della "buona acqua". La partecipazione ad Expo nasce dalla vittoria di una Cal for Ideas, un concorso, indetto dall'Anci nello scorso inverno cui l'Unione dei Comuni della Lunigiana e della Garfagnana hanno partecipato; l'idea-progetto redatta dal dott. Fabio Baroni, dirigente Cultura, Turismo e Sviluppo del Comune di Fosdinovo (che sta organizzando l'evento) è stata presentata al concorso, sul tema della "Buona acqua" ed è stata scelta e selezionata fra tante. Due pullman saliranno dalla Garfagnana e Lunigiana a Milano, pieni di giovani e meno giovani artisti. Ma non finirà qui perché, da domani a lunedì 3 agosto, ancora la Cascina Triulza in Expo vedrà il Mercato dei Prodotti di Lunigiana e Garfagnana esposti, con il Consorzio del farro della Garfagnana, il frantoio Moro di Fosdinovo, i produttori di vino e altri prodotti della nostra terra. Progettazione e ideazione di Fabio Baroni organizzazione: Antonella Poli (per la Garfagnana) e Fabio Baroni (per la Lunigiana). (m.l.)

Il Pds sollecita lo sblocco del Patto di Stabilità comuni

Il Pds sollecita lo sblocco del Patto di Stabilità

Il Pds sollecita
lo sblocco
del Patto
di Stabilità
comuni

SASSARI Il coordinamento territoriale del Partito dei Sardi di Sassari chiede alla Regione di far ricorso alle regole statutarie dell'autonomia regionale per consentire lo sblocco dei fondi trattenuti dal governo a danno dei Comuni della Sardegna. Una richiesta contenuta nella denuncia del PdS che ricorda «lo stato di grave crisi finanziaria in cui si trovano tutti i comuni dell'area vasta del Nord Ovest della Sardegna, non diversamente dalle altre amministrazioni dell'isola, a causa del patto di stabilità statale e dell'imposizione del bilancio armonizzato per le amministrazioni locali». Nelle casse dei comuni sardi, ricorda il PdS, sono presenti ingenti somme percepite dai vari enti finanziatori (governo, Regione, Unione europea) che però «non possono in alcun modo essere spese per le normative che impongono di accantonare quote significative di bilancio per pagare i debiti pregressi dello stato italiano», risorse che servirebbero per risolvere situazioni di grave disagio in cui versano i Comuni e i loro cittadini. «Ad esempio - afferma il coordinatore territoriale del partito e amministratore Ottavio Sanna, nella sola Sassari sono stanziati tre milioni e 300 mila euro per i cantieri dell'edilizia residenziale pubblica e due milioni 800 mila euro per le manutenzioni nelle scuole, ma le disponibilità di cassa attuali, sono al momento pari a zero, per i vincoli imposti dalla Stato italiano». Ma per uscire da questa situazione «occorre convocare al più presto un tavolo tecnico che riunisca i sindaci dei comuni dell'area vasta, l'Anci, l'assessorato regionale alla Programmazione, i rappresentanti ministeriali, per trovare soluzioni ormai non più rinviabili».

L'intervista»LEOLUCA ORLANDO «Accogliere i profughi? Imparate dalla Sicilia»

L'intervista»LEOLUCA ORLANDO

L'intervista»LEOLUCA ORLANDO

«Accogliere i profughi?
Imparate dalla Sicilia»

di Domenico Pecile wUDINE Non si meraviglia. Anzi, si meraviglia che altri si meravigliano di quanto sta accadendo in Sicilia. «La Serracchiani ha riferito che adesso la priorità è stabilire una exit strategy della Giunta Crocetta? Non è mai troppo tardi. Però...». Però, per Leoluca Orlando al suo quarto mandato come sindaco di Palermo forse si sarebbe dovuto intervenire prima. Anche perché la Sicilia «sull'immigrazione è un modello di accoglienza» Partiamo dall'immigrazione, allora «Non possiamo pensare di fermare esseri umani che chiedono di vivere e sopravvivere. Il porto di Palermo è un luogo simbolo dell'accoglienza, è uno straordinario modello di efficienza e di collaborazione istituzionale. A Palermo non c'è neppure «uno scemo che abbia scritto sui muri "andatevene"». Un consiglio su questo tema? «Evitare di essere vittime di un sistema proibizionistico che produce criminalità organizzata. Al Capone si è affermato grazie al proibizionismo sull'alcol. Noi stiamo assistendo a forme di criminalità che non sono solo quelle degli scafisti ma anche quelle emerse da Mafia capitale nelle cui intercettazioni si diceva che un emigrante rende più della droga». Cambiamo argomento:cosa sta accadendo in Sicilia? «Nulla di nuovo per quel che mi riguarda». In che senso? «Nel senso che già un anno e mezzo fa ho chiesto il commissariamento della Regione». Motivato da? «Dall'assoluta incapacità di questo governo regionale di dare risposte ai problemi della Sicilia». E questi problemi sono...? «Da un anno e mezzo a questa parte l'Anci, che io presiedo in Sicilia, ha parlato di una crisi che non è più economica, finanziaria e politica, ma istituzionale». E in tutto questo a a suo avviso il Pd che ruolo ha o non ha svolto? «Un dato è chiaro: da tempo come Comuni chiediamo che il Pd si assuma le sue responsabilità perché fino a un anno e mezzo fa poteva dire di essere estraneo a questo governo. Ora ne è organico». Quindi ritiene tardive le dichiarazioni di estrema preoccupazione come quelle della Serracchiani? «A me hanno insegnato che è meglio tardi che mai. Comunque è certamente tardiva. Ma a parte questo c'è un altro elemento inquietante». E qual è? «L'uso strumentale della lotta alla mafia che hanno fatto personaggi del Pd e l'uso strumentale della lotta alla mafia che hanno fatto esponenti della Confindustria che sono al governo ininterrottamente da 7 anni». Non le pare un giudizio estremamente severo? «Il Pd ha sostenuto prima il governo Lombardo poi il governo Crocetta, in assoluta continuità e in alleanza con la cosiddetta confindustria antimafiosa, quella che utilizza la lotta alla mafia per costruire del fango, macchine lavatrici e macchine che triturano la politica».

Pella: «DI enti locali, soddisfatto per i passi avanti»

«Al di là delle manifestazioni organizzate da gruppi autonomi, l'impegno portato avanti in questi mesi dall'Anci è stato forte, unitario e compatto da parte dei sindaci di tutti i Comuni, grandi medi e piccoli. Tutto questo ha prodotto risultati estremamente migliorativi rispetto alla bozza iniziale del decreto legge enti locali e realizzato fatti non semplici parole». Lo ha evidenziato nei giorni scorsi Roberto Pella, sindaco di Valdengo e vicepresidente Anci con delega ai piccoli Comuni. «Questo esito chiarisce Pella - è la dimostrazione che, quando si procede uniti e compatti, si arriva ai risultati, mentre le manifestazioni folcloristiche ed estemporanee lasciano il tempo che t r o v a n o » .

SAN NICOLA

Avviso CSE 2015, un'occasione allettante per i comuni campani

SAN NICOLA LA STRADA. Apprendiamo dal comunicato stampa pervenuto in redazione da "Anea": Rilanciare l'Efficienza Energetica nel Sud Italia. Questo l'obiettivo del Ministero dello Sviluppo Economico che, attraverso l'Avviso C.S.E. 2015 (Comuni per la Sostenibilità ed Efficienza energetica), mette a disposizione cinquanta milioni di euro per la realizzazione di interventi di efficientamento e/o produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili su edifici pubblici destinati ai Comuni delle Regioni (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che hanno preliminarmente effettuato una diagnosi energetica. Il bando prevede a tal scopo la concessione di contributi a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per l'acquisto, tramite il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di prodotti e servizi per l'efficientamento energetico e/o la produzione di energia (Solare Termico e Fotovoltaico) da fonti rinnovabili diretti agli edifici comunali. L'istanza potrà essere presentata a partire dal 14 luglio e non oltre il 12 settembre 2015, sino a esaurimento della dotazione finanziaria. Una grande opportunità da cogliere al volo soprattutto per la Campania, tenuto conto che sono solo venti i Comuni che hanno partecipato al precedente Bando CSE 2014 per l'esiguo importo di poco meno di 3 milioni di euro. Dunque - continua la nota stampala Giornata Informativa che si terrà a Napoli martedì 14 luglio, presso la Sala Profili della Prefettura di Piazza del Plebiscito (9.00-13.15) rappresenta senza dubbio una proficua occasione di confronto diretto con i rappresentanti di Invitalia, Consip, Anci Campania e Renael (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali). A fare la parte del leone, come si evince dai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stata la Regione Calabria con il maggiore - conclude il comunicato - numero di istanze ammesse alle agevolazioni ed oltre 8 milioni di euro stanziati e la spesa maggiore è stata destinata alla produzione di energia e al settore del fotovoltaico". ndp

FINANZA LOCALE

13 articoli

DL ENTI LOCALI

Società «contra legem», stop alla cessazione

Stefano Pozzoli

Nell'esame in commissione Bilancio al Senato del decreto legge sugli enti locali, atteso oggi in Aula in vista della fiducia, è stata approvata un'integrazione alla legge di Stabilità 2014 in materia di partecipazioni: vengono tra l'altro ridimensionati i termini, scaduti da tempo, per la liquidazione delle partecipazioni «non strettamente necessarie» ai fini istituzionali dell'ente proprietario. pagina 22 Nell'esame in commissione Bilancio al Senato del decreto legge sugli enti locali, che oggi approda in Aula in vista della fiducia, è stata approvata una integrazione alla legge di stabilità 2014, ed esattamente un comma 569-bis che, se troverà definitiva applicazione, darà l'ennesima dimostrazione del perfetto funzionamento di quel "pendolo" tra norme che auspicano una più o meno forzosa riduzione delle società partecipate e letture e interpretazioni che ne annullano ogni potenziale effetto. Si ricorderà che il 569 della legge di stabilità 2014 prevede una proroga di termini, scaduti da tempo, per la liquidazione delle partecipazioni «non strettamente necessarie» ai fini istituzionali dell'ente proprietario (articolo 3, comma 29 della legge 244/2007); dopo la proroga si è stabilito che gli enti locali possano, una volta esperita infruttuosamente una procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2014 per la cessione di una quota societaria, chiedere l'anno successivo la liquidazione in denaro alla società stessa, che deve determinarne il valore in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice civile. L'articolo suscitava molti interrogativi: vale per tutte le partecipazioni o solo per quelle vietate? Cosa accade se il valore determinato dagli amministratori non pare congruo? Cosa significa che la partecipazione cessa a ogni effetto? Il nuovo comma 569-bis si autoproclama una norma di carattere interpretativa, ma in sostanza modifica gli effetti della vecchia regola, in parte ampliandoli e in parte ridimensionandoli: aumentando per di più i dubbi di lettura, piuttosto che ridurli. La nuova norma anzitutto delimita gli effetti del comma 569 per quanto riguarda la «cessazione della partecipazione societaria», che si riferiscono adesso alle sole società di cui il Comune abbia confermato la volontà di dismissione nel piano di razionalizzazione previsto dai commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015. Non è chiaro però se questo comporti automaticamente anche la rinuncia alla richiesta di liquidazione o solo, come letteralmente appare, degli «effetti di cessazione» della quota. Oltretutto si parla di «società e altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa». La dizione è certamente inesatta, dal momento che il comma che viene "interpretato" tratta solo di società. Ancora, il riferimento a solo alcune attività o rami di impresa è francamente incomprensibile: di una quota societaria o ti vuoi liberare oppure no, tertium non datur. Non chiara ma potenzialmente dirompente, infine, è la precisazione che il «provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci». Se si intende la partecipazione del socio resta efficace meno che non sia l'assemblea dei soci a dichiarare la partecipazione cessata, si nega di fatto la scelta del comma 569, per il quale, invece, «cessa ad ogni effetto». Se invece si vuole interpretare nel senso che l'autorizzazione alla liquidazione della quota diventa di competenza assembleare, in sostanza si condiziona la decisione della dismissione a una convergenza tra soci, che vanifica la forza della norma, che sta proprio, in teoria, nella autonoma determinazione del singolo azionista a recedere dalla società. Nella sostanza, comunque, il comma 569-bis è destinato a incidere, in maniera purtroppo non chiara, su una norma che ha riscosso modesti effetti e i cui termini di applicazione sono ormai agli sgoccioli. È quanto mai urgente, invece, che si intervenga in maniera organica e possibilmente stabile su tutta la materia. L'auspicio è che le deleghe previste in seno al disegno di legge Madia siano l'opportunità per realizzare un riassetto ragionato della materia, e non si dimostrino l'ennesima occasione persa ed un nuovo motivo di

confusione in particolare nell'essenziale comparto dei servizi pubblici locali.

EDILIZIA

Le indicazioni delle autonomie sugli oneri straordinari

Raffaele Lungarella

pagina 23 Le indicazioni delle autonomie sugli oneri straordinari pLe Regioni e i Comuni stanno applicando senza molte deviazioni le norme statali per il contributo straordinario di urbanizzazione, ovvero l'onere dovuto sull'incremento di valore che deriva dagli accordi tra Comune e privati per aumentare gli indici di edificabilità, in deroga ai piani regolatori generali. È quanto risulta da una prima ricognizione svolta dall'associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) sull'applicazione delle modifiche introdotte dal decreto legge 133/2014 (il cosiddetto Sblocca Italia), alla norma sugli oneri di urbanizzazione (articolo 16 del Dpr 380/2001, testo unico dell'edilizia). La previsione La realizzazione, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di un immobile residenziale, di un capannone industriale o di un centro commerciale comporta sempre il pagamento al Comune di contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione. Le somme che i proprietari degli immobili devono pagare sono stabilite dai consigli comunali partendo da griglie di valori definite dalle Regioni sulla base di un insieme di parametri. Non di rado, però, vengono realizzati interventi che vanno oltre le previsioni dei Prg, introducendo una variante alle previsioni del Prgo derogandovi. Quando accade, il proprietario dell'area o dell'immobile ottiene un bel vantaggio: il valore del suo bene aumenta. La stessa cosa capita quando si consente di cambiare la destinazione d'uso di un immobile, per esempio trasformando un capannone industriale in appartamenti. Con la modifica al testo unico dell'edilizia, per determinare gli oneri di urbanizzazione i Comuni devono tener conto anche di quell'eventuale aumento di valore, che deve essere «suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al Comune stesso sotto forma di contributo straordinario». È straordinario perché si somma al normale pagamento degli oneri di urbanizzazione. Poiché si crea una plusvalenza dovuta unicamente a una decisione amministrativa, si è ritenuto che debbano beneficiarne anche le casse dell'ente pubblico. Il legislatore ha pensato di attestare, in questo modo, che la variante, la deroga il cambio di destinazione d'uso non è vantaggiosa solo per il proprietario interessato, ma che è stato perseguito anche un interesse pubblico. L'attuazione Dalla ricognizione sullo stato dell'arte fatta dall'Ance, risulta che non tutte le amministrazioni si sono attenute alla regola della suddivisione a metà nella ripartizione tra pubblico e privato del maggior valore. D'altra parte, la norma statale per la determinazione del valore del contributo fa salve le disposizioni regionali e degli strumenti urbanistici comunali. Ad esempio Roma chiede di incassarne almeno i due terzi, con possibilità di fermarsi al 60% di fronte ad un'elevata qualità progettuale degli interventi. Restando in provincia di Roma, a Fiano Romano chi si accorda con il Comune per costruire oltre le previsioni del Prg deve versare tra il 40 e il 60 per cento del plus valore; la percentuale esatta è stabilita di volta in volta tenendo conto anche dell'importanza dell'intervento per la comunità. La norma statale obbliga i Comuni a reinvestire i contributi straordinari, negli stessi ambiti territoriali in cui sono stati realizzati gli incrementi di valore, in opere pubbliche e servizio per accrescere la dotazione di edilizia pubblica. Regioni e Comuni hanno dettagliato gli interventi da realizzare, secondo le priorità di ogni amministrazione. La Liguria, per esempio, ha dato disposizione ai Comuni di indirizzare la spesa anche nella realizzazione di opere anti dissesto idrogeologico, vista la particolare vulnerabilità. In alternativa al pagamento monetario, il contributo straordinario può anche tradursi nella cessione di aree o di immobili da destinare a edilizia residenziale sociale o servizi sociali, come nel caso del comune di Thiene. Sempre Roma prevede, come alternativa, la realizzazione e la gestione da parte di privati, per un determinato periodo, di servizi di uso pubblico e di edilizia per l'affitto a tariffe e canoni concordati. Sono sempre i Comuni a stabilire le modalità di calcolo dell'incremento di valore dovuto alla variante o alla deroga al Prg. In genere, viene determinato come differenza tra il valore dell'area o dell'immobile a seguito della modifica dello

strumento urbanistico e il loro valore a piano vigente.

Le scelte locali

REGIONE LIGURIA

REGIONE UMBRIA

REGIONE MARCHE

ROMA CAPITALE

COMUNE DI FIANO ROMANO

COMUNE DI THIENE

COMUNE DI VENEZIA

COMUNE DI FINALE LIGURE

COMUNE DI NOVI LIGURE Il contributo straordinario è pari al 66,6% del plusvalore immobiliare generato, con possibilità di aumento e anche di riduzione fino a un minimo del 60% per incentivare la qualità degli interventi. I proventi sono obbligatoriamente utilizzati per Al Comune va versato il corrispondente del 50% del maggior valore dovuto al progetto in deroga o alla variante. Il contributo straordinario deve essere erogato in forma monetaria al Comune, che può utilizzarlo unicamente per la realizzazione di opere. Attraverso la quantificazione del contributo straordinario il Comune attesta l'interesse pubblico degli accordi pubblico-privati i cui interventi sono realizzati con permessi di costruire in deroga. La convenienza per il Comune è calcolata come Per il calcolo del contributo straordinario il Comune applica il metodo analitico del valor e della trasformazione. Per determinare la valorizzazione prodotta, si calcola la differenza tra il valore dell'immobile a seguito della sua trasformazione, Il calcolo degli oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Prg vigente, è definito nell'ambito della disciplina regionale del Programma operativo di riqualificazione urbana. L'ammontare del contributo straordinario è commisurato al plusvalore generato Il contributo straordinario, in aggiunta al contributo di costruzione, può essere chiesto dal Comune per la realizzazione di opere pubbliche. L'adesione alla richiesta di contributo è volontaria da parte del proprietario dell'area o dell'immobile oggetto

Il contributo straordinario è pari al 50% dell'aumento del valore delle aree degli immobili oggetto dell'intervento. Il maggior valore è stimato dal Comune. Gli importi devono essere versati in un'unica soluzione e vanno utilizzati per la messa in sicurezza idraulica. In caso di interventi in deroga o in variante alle previsioni del Prg il contributo straordinario da versare al Comune è pari al 50% dell'incremento di valore. Le somme sono vincolate alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica o idrogeologica del calcolato in base all'edificabilità prevista dalla proposta di intervento, e il suo valore di trasformazione calcolato in base all'edificabilità prevista dalla disciplina urbanistica vigente. Deliberazione consiglio comunale n. 10/2015 dalla trasformazione urbanistica o edilizia, che può essere determinato come differenza tra il valore dell'immobile prima e dopo la trasformazione, oppure tenendo conto dei costi della trasformazione Dgr n. 1156 /2012 articolo 14 pubbliche e servizi nello stesso contesto in cui ricade l'intervento, oppure con la cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche. Deliberazione consiglio comunale n. 200/2014 percentuale del plusvalore economico dell'area o dell'immobile oggetto di intervento. La convenienza può tradursi per il Comune anche nell'acquisizione di aree e/o edifici per interesse pubblico. Delibera consiglio comunale n. 34/2015 interventi di riqualificazione urbana, per il reperimento di standard urbanistici e realizzazione di opere e servizi pubblici, da localizzare nello stesso ambito dell'intervento che ha generato il contributo. Deliberazione n. 128/2014 territorio comunale, a opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure all'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità e edilizia residenziale pubblica. Delibera giunta comunale n. 48/2015 variante alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici, di edilizia residenziale pubblica o sociale, di servizi privati di interesse pubblico, più bassa è la percentuale del contributo. Deliberazione consiglio comunale n. 76/2011 Il contributo straordinario di urbanizzazione varia

tra il 40% e il 60% del plus valore immobiliare prodotto dalle specifiche variazioni di Prg. La misura esatta è stabilita caso per caso, in base alla qualità progettuale degli interventi. Maggiore è il contributo della idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per acquisire aree immobili da destinare a servizi di pubblica utilità e edilizia residenziale pubblica Lr n. 16/2008 articolo 38, comma 6-bis dell'incremento di valore, a seguito dell'applicazione di norme premiali previste dalle normative di settore, dal piano regolatore generale o dal piano attuativo Lr n. 1/2015 articolo 35 comma 1 lett. d)

Tributi locali. La richiesta di variazione catastale produce effetti retroattivi nei cinque anni che precedono la presentazione

Fabbricati rurali, basta la domanda per evitare l'Ici

Francesco Falcone

Nel caso in cui sia stata presentata una domanda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati, gli effetti della variazione retroagiscono al 1° gennaio 2006 comportando, pertanto, l'esclusione dall'Ici a far tempo dall'anno d'imposta 2006. A dirlo è stata la Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza 3249/67/2015. Una azienda agricola, svolgente l'attività di allevamento di galline ovaiole, ha impugnato gli avvisi di accertamento Ici con i quali l'ente locale competente le ha contestato ai fini Ici, per gli anni 2006 e 2007, una omessa e infedele denuncia di fabbricati posseduti per non avere il requisito di ruralità che avrebbe consentito l'esenzione di imposta. In particolare per l'amministrazione comunale l'immobile destinato all'allevamento risultava classato sotto la categoria D8, mentre l'abitazione del lavorante risultava classata sotto la categoria A/3 e C/4, difettandone, in tal senso, il requisito previsto dalla legge dell'asservimento a un fondo di adeguate dimensioni. La Ctp di Mantova ha rigettato il ricorso della contribuente basando il proprio convincimento su un orientamento della Cassazione, in base al quale sono esclusi dall'Ici solo i fabbricati iscritti in catasto come rurali, con attribuzione della categoria A/6 (per le unità abitative) e D/10 (per le costruzioni strumentali all'attività agricola). Categorie, queste, che per i giudici di primo grado non aveva la ricorrente. Contro questa decisione ha proposto appello la contribuente facendo presente, oltretutto, che gli avvisi di accertamento dovevano comunque essere annullati in quanto l'azienda agricola aveva presentato in data 29 settembre 2011 domanda di variazione catastale dei fabbricati rurali, così come prevista dall'articolo 7, comma 2 bis (semplificazione fiscale), del Dl 70/2011 e invocando, pertanto, l'efficacia retroattiva relativa ai cinque anni precedenti alla presentazione della predetta domanda. La Ctr ha dato ragione alla contribuente. In particolare i giudici di secondo grado, operando una ricostruzione tecnico-sistematica delle norme relative all'istituto (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, Dl 102/2013 entrato in vigore il 30 ottobre 2013, e del citato articolo 7 comma 2-bis, così come convertito con modificazioni dalla legge 106/2011) hanno fatto presente che: le domande di variazione catastale presentate in base a questa normativa e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente quello di presentazione della domanda. Per questo motivo, avendo la contribuente presentato la domanda di variazione catastale prima del 30 settembre 2011, gli effetti della variazione per la Ctr retroagiscono al 1 gennaio 2006 confermando, a far tempo da tale data, la ruralità dei fabbricati in oggetto e dunque a far tempo dall'anno di imposta 2006 la loro esclusione dall'Ici. Si segnala, infine, che proprio l'entrata in vigore del citato articolo 2, in data successiva al deposito della sentenza, ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio.

Subito in un decreto i primi tagli alla sanità tetto a esami e visite

Oggi in aula le norme. Le Regioni: abbiamo già dato Pagheranno i medici che prescrivono troppe analisi
ROBERTO PETRINI

ROMA. Un pacchetto di emendamenti al decreto "omnibus" enti locali, presentato nei giorni scorsi, darà la prima spinta alla spending review sulla sanità.

Dopo le parole del Commissario Yoram Gutgeld, nell'intervista a Repubblica, si accelera la ratifica del piano. Il provvedimento arriva al Senato e non è escluso il ricorso alla fiducia. Previsto il taglio delle prestazioni specialistiche non necessarie che il ministero della Salute regolerà con decreto. I medici: saranno chiamati a rispondere di tasca propria delle prestazioni prescritte fuori dai nuovi protocolli. Giro di vite anche per gli ospedali e azzeramento dei ricoveri nelle case di cura convenzionate con meno di 40 posti letto.

A PAGINA 2 ROMA. Un pacchetto di emendamenti al decreto "omnibus" enti locali, presentato nei giorni scorsi, darà la prima spinta alla spending review sulla Sanità. Dopo il via libera tecnico-politico giunto con le parole del Commissario alla revisione della spesa pubblica, Yoram Gutgeld, nell'intervista a Repubblica, si accelera la ratifica del piano concordato dalla Conferenza Stato-Regioni del 2 luglio scorso. Il provvedimento arriva oggi in aula al Senato e non è escluso il ricorso alla fiducia per poi passare alla Camera.

«No agli allarmismi - ha rassicurato ieri il premier Renzi - sulla sanità si lavora soprattutto alla razionalizzazione e alla riduzione delle centrali di spesa». Mentre le Regioni si mettono in posizione di guardia: «Abbiamo già dato», dicono in coro gli assessori alla Sanità.

In ballo c'è un pacchetto di misure per 2,3 miliardi nel 2015, altrettanti nel 2016 e nel 2017. Importanti, e in qualche caso dolorosi, i provvedimenti che riguarderanno direttamente i cittadini. In primo luogo c'è il taglio delle prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali ed esami di laboratorio) non necessarie (nel linguaggio tecnico: non appropriate). Il ministero della Salute con un imminente decreto stilerà la lista delle situazioni e patologie dove analisi e approfondimenti sono necessari, se si è fuori della lista si pagherà di tasca propria. La norma prevede anche una stretta sui medici perché il principio che ispira la razionalizzazione è che bisogna frenare il fenomeno della cosiddetta "medicina difensiva": medici che per mettersi a riparo da eventuali vertenze giudiziarie, "elargiscono" con facilità analisi e controlli. Da oggi chi sbaglia subirà un taglio allo stipendio. Lo stesso schema varrà per i ricoveri per riabilitazione: revisione delle tipologie in base alla appropriatezza e pagamento percentuale oltre i giorni di degenza previsti dalle nuove soglie; controlli e penalizzazioni.

Tanto per farsi un'idea: le prestazioni erogate ogni anno dal settore pubblico o privato sono circa 200 milioni: l'obiettivo sarebbe quello di ridurle del 15 per cento con il taglio di circa 28 milioni di prestazioni l'anno. Da questa operazione verrebbero risparmi per 198 milioni di euro l'anno. C'è poi la questione degli ospedali. E' previsto, oltre al controllo delle strutture in rosso, l'azzeramento dei ricoveri nelle case di cura convenzionate con meno di 40 posti letto, la riduzione della spesa del personale a seguito del taglio della rete ospedaliera, la riduzione della degenza media e del tasso di ospedalizzazione. Complessivamente: circa 210 milioni di tagli all'anno.

La gran parte dei risparmi verrà tuttavia dalla rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni e servizi (con la centrale unica di acquisti) e in particolare dei dispositivi medici. Inoltre sarà costituito presso il ministero della Salute un osservatorio sui prezzi dei dispositivi medici (apparecchi, impianti, sostanze) il cui costo non potrà comunque superare il tetto del 4,4 per cento. Le Regioni stanno sulla difensiva dopo l'uscita di Palazzo Chigi. «Esistono spazi di miglioramento nella sanità, ma li cerchiamo dove sono: noi abbiamo già tagliato nel 2012», ha detto Luca Colletto, assessore alla Sanità nel Veneto e coordinatore del settore nella

Conferenza delle Regioni. Polemica Sonia Viale (Sanità, Liguria): «Questa è la logica del governo: tirano le righe sopra. Sulle Province, sugli ospedali in rosso. Li cancellano. La Liguria e la Lombardia, invece, propongono un modello costruttivo, non distruttivo: mettiamo in condivisione le eccellenze sanitarie delle due regioni». Più cauto Antonio Saitta (Sanità, Piemonte): «D'accordo ci sono margini, ma ricordo che noi siamo stati la prima Regione ad applicare la riorganizzazione della rete ospedaliera». Rincarare la dose Fabio Rizzo (Commissione sanità Lombardia): «Il governo si sveglia tardi, segua l'esempio Lombardo». Vantano passi avanti anche in Toscana: «La centrale unica d'acquisto noi ce l'abbiamo già per tutte le aziende sanitarie», aggiunge Stefania Saccari (Sanità). Persino la Sicilia si chiama fuori: «Per noi il percorso è più facile: abbiamo un avanzo di 30 milioni», dice l'assessore alla Sanità Baldo Guicciardi.

L'ANTICIPAZIONE YORAM GUTGELD Ieri nell'intervista a "Repubblica" il commissario alla spending review, Yoram Gutgeld, ha anticipato la strategia in campo sanitario, spiegando alcune delle misure che entrano ora come emendamento al decreto enti locali

Beni e servizi Rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni e servizi 1.338 1.587 La manovra sulla sanità concordata con le Regioni dati in milioni di euro FONTE: Conferenza Stato- Regioni 2015 2016 2017 1.717 788 795 799 Rinegoziazione dei contratti di acquisto di dispositivi medici 550 792 918 Regolamento ospedaliero Riduzione dei ricoveri delle strutture con meno di 40 posti letto 210 210 Investimenti finanziati con contributo in c/esercizio 300 210 12 12 12 Riduzione della spesa di personale a seguito della razionalizzazione della rete ospedaliera 68 68 68 Riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata 130 130 130 TOTALE 2.352 2.301 2.431 Inappropriatezza Riduzione delle prestazioni inappropriate di specialistica ambulatoriale 195 195 195 106 106 106 Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza Farmaceutica Riduzione del prontuario (a partire dal 30 settembre 2015) Rinegoziazione del prezzo dei farmaci biotecnologici con brevetto scaduto 89 89 89 Farmaceutica Effetto automatico derivante dal mancato incremento del livello del finanziamento 308 308 308 308 308 308

LE TAPPE

19 AGOSTO Entro il 19 agosto il decreto enti locali con le misure sanitarie dovrà essere convertito in legge. Oggi è in aula al Senato. Poi dovrà passare alla Camera per il varo definitivo 30 GIORNI Dopo il varo del decreto, il ministero della Salute ha 30 giorni per approvare un decreto che definisca i limiti di appropriatezza delle prescrizioni di esami e visite specialistiche

Le scuole paritarie

Ici, mossa del governo "Eviteremo squilibri" Scontro laici-cattolici

Oggi a Palazzo Chigi le prime consultazioni Famiglia cristiana: basta con le unioni civili Nencini (Psi): "Libertà di insegnamento senza oneri per lo Stato". Ma il Pd tutela le paritarie
SILVIO BUZZANCA

ROMA. Il governo prova a risolvere la "grana" scoppiata dopo la sentenza della Cassazione che, con una sentenza relativa a due istituti livornesi, obbliga le scuole paritarie cattoliche a pagare gli arretrati di Ici, Imu e Tasi. Palazzo Chigi fa scendere in campo il sottosegretario alla presidenza Claudio De Vincenti che oggi vedrà le associazioni no profit che operano nella scuola. Primo passo verso la convocazione di un tavolo, dicono a palazzo Chigi, per «evitare squilibri che rischierebbero di impattare sul sistema scuola». L'appuntamento però non placa le polemiche fra le forze politiche. Il fronte cattolico non abbassa il livello dello scontro e insiste nel chiedere un provvedimento che tuteli le scuole paritarie. Ieri poi Famiglia Cristiana ha pubblicato un commento online in cui parla di «una tassa sugli asili per l'infanzia». Tesi rinforzata da una domanda provocatoria: «Qualcuno, in Parlamento, vuol fare qualcosa? O la priorità resta la legge sulle unioni civili?». Il mondo laico, che ha esultato di fronte alla sentenza della Cassazione, risponde però colpo su colpo. Riccardo Nencini, leader del Psi, replica alle accuse della Cei: «Le scuole paritarie dice il viceministro per le Infrastrutture svolgono un servizio pubblico, talvolta colmano lacune dovute a carenza del servizio statale, adempiono al principio della libertà formativa. Bene. Altra cosa è il pagamento delle tasse». Nencini ricorda anche il principio costituzionale della libertà di insegnamento, «ma senza oneri per lo Stato» e gli sgravi e i finanziamenti che le scuole paritarie ricevono già.

Il problema tende a dividere naturalmente anche il Pd, dove coesistono un'anima laica e una cattolica. Ma Francesca Puglisi, responsabile Scuola, Università e Ricerca del partito prefigura una possibile soluzione. «Le sentenze spiega la senatrice - vanno applicate. Ma mi sembra che i giudici si siano solo occupati della questione fiscale». La Puglisi ricorda che c'è già una legge, la numero 62, governo Prodi, ministro Luigi Berlinguer, che si occupa del rapporto fra scuole paritarie e loro utilità pubblica. Dunque, continua la senatrice, «non tutte le scuole sono paritarie, ma quelle che lo sono e hanno una utilità pubblica vanno tutelate».

Naturalmente, prosegue la senatrice, «ci confronteremo con il sottosegretario De Vincenti. Ricordando che comunque il governo Renzi è già stato attento nel varo della "buona scuola" al problema delle scuole paritarie e ha previsto uno sgravio fiscale per le famiglie che scelgono queste scuole».

Il tema però riesce a far litigare anche Maurizio Gasparri e il segretario della Cei monsignor Nunzio Galantino. Il senatore di Forza Italia sostiene la Chiesa ma si toglie un sassolino dalla scarpa quando dice: «Da cattolico non dimentico i silenzi, se non la ostinata ed errata ostilità di Galantino in altre occasioni. Come nella recente manifestazione per la famiglia a piazza San Giovanni. Mobiliti di più la Chiesa su questioni gravissime, come le aberrazioni gender, delle quali ha parlato con allarme il Papa», I PUNTI LA SENTENZA L'8 luglio scorso la Cassazione dà ragione al Comune di Livorno: due istituti religiosi devono pagare l'Ici 2IL PRECEDENTE Contraddetti precedenti della stessa Cassazione: la tassa va pagata anche se scuole in perdita I NUMERI Le scuole parificate sono 13.625. Quelle private sono 700 e non possono rilasciare titoli equivalenti

Foto: SOTTOSEGRETARIO Claudio De Vincenti sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Il mondo cattolico attacca: vogliono farle chiudere

Scuole paritarie, corsa contro il tempo Il governo cerca una mediazione sull'Ici

GIACOMO GALEAZZI ROMA

Una corsa contro il tempo. Oggi il governo avvia i contatti con le associazioni delle scuole paritarie che avvertono: «Il pagamento dell'Ici condanna alla chiusura la maggioranza delle scuole non statali». Mentre l'esecutivo corre ai ripari a 5 settimane dal ritorno in classe degli studenti, la Regione Lombardia «preoccupata» per la sentenza della Cassazione, che ha condannato due istituti livornesi a pagare l'imposta comunale, annuncia di essere pronta, sostenere le scuole paritarie religiose. Sulla stessa linea il presidente del Veneto Luca Zaia, nella cui regione le scuole paritarie accolgono 90 mila bambini: «Far pagare l'Ici alle scuole cattoliche è un'autentica vergogna». Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti convoca un tavolo per trovare una soluzione normativa. C'è poco tempo.. La Cei gli chiede di dire «con chiarezza se vuole favorire e promuovere la libertà di educazione, se ci tiene a dare alle famiglie la possibilità di scegliere la formazione per i propri figli». Famiglia Cristiana denuncia «un precedente pericoloso» in quanto viene «stravolto il principio dell'esenzione degli istituti non a fini di lucro». De Vincenti riconosce che la sentenza «segnala una difficoltà interpretativa» di una norma introdotta dal governo Monti che va chiarita. Un chiarimento invocato anche dai cattolici impegnati in politica. «C'è un'anomalia che va corretta subito» sostiene Cosimo Latronico (FI). «Sull'Imu per le paritarie dobbiamo trovare una soluzione, non possiamo permettere che migliaia di istituti falliscano» gli fa eco Giacomo Portas (Pd), mentre il capogruppo di Fratelli d'Italia-An Fabio Rampelli reclama regole identiche per scuole pubbliche e private. «Bene che si apra un confronto- osserva la dem Simonetta Rubinato- Già il pluralismo educativo è crollato: 50 anni fa le scuole paritarie erano il 27% dell'offerta educativa, oggi sono solo il 12%». Da una «ecatombe» della scuola cattolica mette in guardia Radio Vaticana.

Foto: ALESSANDRO DI MARCO /ANSA

Foto: Lombardia La Regione Lombardia «preoccupata» per la sentenza della Cassazione, che ha condannato due istituti livornesi a pagare l'Ici

Foto: I tempi Le scuole paritarie protestano: il pagamento dell'Ici condannerebbe alla chiusura la maggioranza

Petizione Ape

Sconto Imu a chi riduce l'affitto

L'associazione proprietà edilizia aderente a Confedilizia di Torino ha lanciato una raccolta firme su una petizione da presentare al Consiglio comunale di Torino per chiedere il riconoscimento di un'aliquota Imu ridotta. Un taglio che dovrebbe essere concesso «ai proprietari di case che stipulino con i propri inquilini che ne facciano richiesta, accordi che prevedono la diminuzione del canone di locazione». Secondo L'Ape in questo modo si potrebbe «riaccendere la fiducia e riattivare un circuito virtuoso con ricadute economiche positive».

Il City Manager coordinatore di «Burocrazia zero»

"L'obiettivo è ridurre i tempi Ma molte pratiche coinvolgono enti che non si parlano"

«Ci sono tre ordini di problemi, che rendono la vita complicata a un cittadino. Non ci nascondiamo dietro un dito. Svecchiare la pubblica amministrazione è impresa complicata e lunga». Gianmarco Montanari, City Manager del Comune, è il coordinatore del progetto «Burocrazia zero». È l'uomo che prova a combattere lungaggini e inefficienze degli uffici comunali. Mission impossible? Lui dice di no. Montanari, perché certi uffici comunali sono così lenti? Anche sei mesi per chiedere un dehors, quattro mesi per cambiare il colore di un palazzo? «Riconosciamo che bisogna lavorare per sveltire l'organizzazione di alcuni uffici. Buona parte dei rallentamenti dipendono anche dal fatto che gestiamo pratiche in condivisione con altri enti pubblici: Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Asl. Tra loro non si parlano. Il terzo problema sono le leggi nazionali, in continua revisione». Cosa si può fare in concreto? «Cercare di mettere al tavolo gli altri enti, creando più commissioni speciali che si occupano insieme dei pareri edilizi, di autorizzazione del suolo pubblico eccetera. Capita che noi diamo il nostro via libera, la Soprintendenza dice di cambiare qualcosa. Il cittadino deve ricominciare da capo. Il caso dei dehors è emblematico di un iter troppo complicato». Lì cosa si può cambiare? «Pensiamo di gestire tutto a livello centrale. Oggi, alcuni pareri devono essere chiesti alle circoscrizioni». E per il cittadino, cosa state facendo? «Con la riforma delle circoscrizioni, vogliamo creare uffici polivalenti decentrati in tutti i quartieri, che uniscano i servizi ai torinesi. Sportelli dei Tributi, per Tasi, Tari e altre tasse, Anagrafe, Servizi Sociali. Formeremo personale delle circoscrizioni per questo servizio». Possibile che ci siano ancora molte pratiche da sbrigare in cartaceo? «Abbiamo due sportelli unici digitali: il Suap per il commercio, su cui il Comune ha investito 600 mila euro, e quello per le pratiche edilizie, il Mude». Architetti e geometri, però, lamentano che il Mude si blocca e si perde tutto il lavoro. «E' nato 5 anni fa, certo andrebbe aggiornato, ma ci vorrebbero i soldi». Altri progressi di «Burocrazia zero»? «Fino a un anno fa, non avevamo un data base unico per le ditte che partecipavano alle gare degli appalti pubblici e dovevano presentare il Durc. È stato un grande passo avanti, mi creda». [l. tor.]

Sconto Imu a chi riduce l'affitto

Mia madre viveva da sola alla Falchera e io con la mia famiglia fuori Torino. Ora stiamo insieme l'affitto è più caro ma io posso assisterla senza pagare una badante

Giuseppe

quarantenne, sposato

con figli

Le storie

IL CONFRONTO

Imu e paritarie, parte il tavolo Il governo: eviteremo squilibri

IL SOTTOSEGRETARIO DE VINCENTI AVVIA GIÀ OGGI I CONTATTI CON LE ASSOCIAZIONI NON PROFIT L'OBIETTIVO DELL'ESECUTIVO È QUELLO DI ESENTARE LE SCUOLE CHE NON HANNO FINI DI LUCRO

Emilio Pucci

R O M A Il governo intende leggere e studiare bene la sentenza della Cassazione sull'Imu (ex Ici) nelle scuole religiose di Livorno per poi valutarne gli effetti e capire come muoversi. Ma l'input a spegnere ogni tipo di polemica è comunque arrivato: si troverà una soluzione che impedirà eventuali squilibri. Ovvero l'obiettivo che si vuole perseguire è quello di non far pagare alle scuole paritarie nessuna tassa sugli immobili, ma è necessario un approfondimento sulla norma introdotta dal governo Monti relativa al pagamento dell'Imu da parte delle organizzazioni non profit. IL PRIMO PASSO Il primo passo lo ha compiuto Claudio De Vincenti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che dopo aver annunciato l'apertura di un tavolo ha avviato i contatti con tutte le associazioni non profit interessate alla questione dell'Imu per le scuole paritarie. La premessa è che verrà ribadita la distinzione tra le scuole che hanno funzioni pubbliche e quelle non "parificate", le private a fine di lucro. Del resto, lo ha sottolineato anche il sottosegretario, la norma sulla quale si sono espressi i giudici della Cassazione «era una norma senza dubbio equilibrata, dal momento che riconduceva il pagamento solo alle componenti di natura commerciale». LE PROSSIME MOSSE Intanto l'esecutivo - anche per vie informali - ha rassicurato subito la Cei sulla volontà di mettere fine ad ogni tipo di ambiguità. Il piano del governo è quello comunque di abolire l'Imu nei prossimi mesi, «un provvedimento che coinvolgerà - spiegano fonti della maggioranza - anche i capannoni industriali e quindi niente di strano se riguarderà anche le scuole». A richiedere l'intervento del governo, a difesa delle scuole paritarie e della legge n.62 del 2000 introdotta dall'allora ministro Berlinguer, era stato monsignor Galantino (segretario della Conferenza episcopale italiana), paventando la chiusura di molti istituti frequentati da circa un milione e 300 mila studenti. I PARTITI Ma anche molte forze politiche, tra cui Ncd, avevano gridato allo scandalo contro la sentenza. «Il problema si risolverà presto e senza intoppi», si dice ora convinto Gaetano Quagliariello. Matteo Renzi ha voluto evitare che la sentenza sulle scuole di Livorno che rischiano di dover pagare 400 mila euro circa si trasformasse in uno scontro ideologico. «Niente allarmismi, si affronterà il problema con serietà». PALAZZO CHIGI Da qui la decisione di palazzo Chigi di avocare a sé la questione. Il ministero dell'Istruzione naturalmente sarà coinvolto ma sarà direttamente la sede del governo, tramite appunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, a sbrogliare la matassa. Da più parti c'era chi chiedeva di intervenire subito, magari con un decreto. Ma l'orientamento è quello di fare chiarezza e di risolvere la querelle nella legge di stabilità che sarà varata dal Consiglio dei ministri il prossimo autunno.

Foto: Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, Partito democratico

Foto: (foto ANSA)

LA STANGATA DELLE TASSE

Esplode la bomba Ici-Imu per musei, asili e ricoveri

La sentenza che estende l'imposta sugli immobili alle scuole cattoliche rischia di trasformarsi in un salasso per tutto il mondo del non-profit. Ecco perché
Francesco Forte

La sentenza della Cassazione sull'Ici riguardante gli istituti scolastici cattolici di Livorno ha introdotto un nuovo principio fiscale, estremamente opinabile, secondo cui essi vanno tassati, anche se le rette che essi fanno pagare sono inferiori ai costi sostenuti e anche se gli enti che gestiscono quelle scuole sono soggetti non profit, perché essi realizzano un incasso che potrebbe eventualmente pareggiare il costo. Si è violato così, il principio per cui per «fine di lucro» si intende il fatto che la somma incassata vada a qualcuno come utile, non il mero incasso, che può pareggiare il costo o superarlo per raccogliere mezzi per sviluppare l'attività non profit. Io trovo, in questa sentenza, anche una violazione del principio della Costituzione Italiana secondo cui Stato e Chiesa Cattolica sono, ciascuno, nel loro ordine, sovrani; che implica che spetta alla Chiesa, non allo Stato, stabilire quando una sua attività ha natura religiosa. Quindi se la Chiesa ritiene che una sua attività educativa rientri nella sua missione religiosa e ciò non appare una interpretazione aberrante, lo Stato italiano lo deve accettare. Non lo scrivo da un punto di vista religioso, ma in base al principio dello stato di diritto in cui *pacta sunt servanda*, i patti vanno rispettati. Questa norma non comporta solo un terremoto fiscale per gli istituti scolastici cattolici e le relative scuole di infanzia ed asili nido, per una cifra compresa fra 500 milioni e 700 milioni annui, per l'Imu. Comporta anche un più vasto e imprecisato terremoto fiscale per le altre attività di culto e religione cattoliche e per tutti i soggetti non profit laici o di altre religioni per le attività che la legge ha definito come di utilità sociale e quindi non soggette ad Ici e, successivamente, ad Imu. Ossia non solo quelle educative ovvero didattiche, cioè di istruzione, ma anche quelle di previdenza, assistenza, cultura, sport e ricreazione. Infatti, in base alla nuova sentenza, esse sarebbero tassabili qualora diano luogo ad incassi che pur inferiori ai costi, potrebbero, altre volte, coprirli. Se l'immobile è di proprietà dell'ente non profit, poniamo un piccolo circolo in cui si fanno incontri culturali, conferenze, mostre, qualche gita, le quote di iscrizione dei soci possono (e di solito debbono) coprire i costi, in quanto nessuno di loro si fa pagare per i servizi che svolge per il circolo. Lo stesso vale per molte attività assistenziali, che si svolgono da parte di volontari, a domicilio degli assistiti e solo parzialmente in alcuni locali dell'associazione di volontariato, che realizza alcuni incassi, per la somministrazione, a prezzo di costo e anche sotto costo, di materiali sanitari. Lo stesso nel caso di enti non profit di sport dilettantistico che dispongano di una palestra, quando realizzi incassi per quote di soci o di sponsor. Nei primi tempi dell'Ici per il terzo settore aveva ottenuto un esonero molto ampio, che riguardava non solo fondazioni e associazioni, ma anche cooperative quando definibili come Onlus, ossia come organizzazioni di utilità sociale di istruzione, cultura, previdenza, assistenza, sport e attività ricreative. Successivamente la Commissione europea ha sostenuto che una parte di questi esoneri configuravano un aiuto discriminatorio a imprese, vietato dalle norme europee e si è introdotta la nebulosa nozione di attività esonerata qualora «non esclusivamente commerciale». La legge istitutiva dell'Imu, nell'articolo 91 bis, introdotto frettolosamente con un emendamento, ha stabilito l'esonero degli enti non profit quando svolgono attività non commerciali. Il DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 ha stabilito che le attività esonerate sono quelle dell'Ici, cioè di istruzione, cultura, assistenza, sanità, sport e ricreazione. Un regolamento ministeriale ha stabilito criteri interpretativi. La sentenza per l'Ici non è direttamente applicabile per l'Imu, ma i Comuni possono avvalersene per mandare avvisi di accertamento per l'Imu ritenendo che la Cassazione e i tribunali possano adottare per l'Imu la stessa interpretazione. E, naturalmente, per i tribunali i regolamenti ministeriali, che non sono leggi, possono esser superati da una loro interpretazione della legge. In sostanza l'Imu è, sempre più, un tormentone. E lo è anche la spending

review del governo che, a quanto pare, non si sta indirizzando alle spese, ma agli esoneri fiscali, come appunto quelli che vengono messi in discussione da questa sentenza. Si cerchi di fare chiarezza al più presto.

ENTI SPORTIVI MINORI

C'è il nodo delle quote La sentenza che applica l'Ici (e quindi l'Imu) alle scuole cattoliche, pone in discussione lo stesso concetto di no-profit. A questo punto anche gli enti sportivi o le squadre di calcio per dilettanti potrebbero essere costrette a pagare l'imposta sugli immobili di proprietà. Un possibile appiglio è offerto dalle quote associative, considerandole «incassi», indipendentemente dal volume d'affari prodotto. Senza contare i proventi legati alla distribuzione di materiale «identitario» (come divise o cappellini) e quelli prodotti da bar o punti di ristoro gestiti dalla struttura.

ENTI DI CULTO

Oratori e matrimoni Potrebbe riaprirsi anche il dibattito sulla natura non profit degli oratori e delle stesse parrocchie, a causa degli importi percepiti per esempio a titolo di iscrizione a singole attività ludicosportive, o per l'affitto di locali a terzi (magari per lo svolgimento di feste di compleanno o riunioni condominiali). Un ulteriore «rischio» sembra poi connesso al giro d'affari dei bar interni agli oratori, al denaro raccolto per pellegrinaggi e perfino dalle offerte, dagli importi spesso «standardizzati», incassate per funzioni «speciali» come battesimi, nozze o funerali.

ASILI NIDO E MATERNE

L'incognita delle rette Asili nido e scuole materne gestite da organismi no-profit, siano essi laici o religiosi, potrebbero un domani essere richiesti di versare l'Ici sui locali che utilizzano. Queste strutture percepiscono infatti delle rette, di norma mensili o annuali, sovente integrate da Comuni e Province. A queste si aggiunge il corrispettivo per il servizio mensa o la merenda distribuita ai bambini. Un'ulteriore voce di «incasso» è rappresentata dalla distribuzione di materiale «identitario», a partire dalla stessa divisa della scuola e dalla vendita di fotografie o filmati di saggi e attività.

ENTI ASSISTENZIALI E DI RECUPERO

Bar e servizi speciali Anche gli enti assistenziali e di recupero, così come le strutture per anziani, rischiano di essere tassati sui loro immobili. La «scusa» per non considerarli più no-profit potrebbe essere offerta dal tariffario eventualmente applicato a fronte di particolari terapie e servizi o agli incassi derivanti dall'impiego di medicinali speciali. Lo stesso vale se la struttura è dotata di un bar o se gli enti si autofinanziano promuovendo, per esempio, spettacoli teatrali, musicali o eventi sportivi. Rientra infine nella casistica la vendita di materiale «identitario», libri o magliette.

LEGHE E MUSEI

Raccolta fondi e biglietti A questo punto rischiano di pagare l'Ici anche numerosissime leghe no profit o gli stessi musei privati. Le prime perché si sostentano con attività di raccolta fondi, come la vendita di piante in piazza o organizzando spettacoli benefici. Sui musei penderebbe invece l'interrogativo di come conteggiare per esempio l'incasso degli stessi biglietti, indipendentemente dal loro importo, e il giro d'affari di un eventuale bar o ristorante interno. Senza considerare l'impatto dei bookshop e, in ultima istanza, persino il ricavato del noleggio delle audioguide.

Foto: ALLE CORDE Il premier Matteo Renzi [Lapresse]

Il caso L'ipotesi è tassare solo le private e non le cattoliche. Da oggi De Vincenti incontra le associazioni no profit

Il governo fa un'eccezione per le scuole paritarie

L.F.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti prova a trovare una mediazione sul caso del pagamento dell'Imu da parte delle scuole paritarie. A partire da oggi, infatti, De Vincenti avrà una serie di contatti con diverse associazioni no profit. Contatti ai quali poi seguirà la convocazione di un vero e proprio tavolo ufficiale sulla problematica. Nelle ultime ore si sta facendo strada l'ipotesi di esentare dalla tassazione le scuole paritarie, come quelle cattoliche che hanno la stessa funzione delle scuole pubbliche dell'obbligo, e di mantenere invece l'imposta per quelle private. Anche ieri le polemiche sul tema non sono mancate. Ad attaccare la Cei è il socialista Riccardo Nencini: «Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, ma altra cosa è il pagamento delle tasse. Giusto, intanto, perchè vi vengono pagate le rette, fino a circa 3.000 euro annui a studente. E poi perché nel tempo, le paritarie hanno goduto di finanziamenti di varia natura: circa 500 milioni l'anno dallo Stato, fondi per singoli progetti, sgravi fiscali, contributi speciali con specialissime convenzioni». Forza Italia, invece, si schiera in difesa delle paritarie: «Ma si può tassare anche la libertà di educare? - si chiede Cosimo Latronico - ed è possibile che anche in questa materia il legislatore debba inseguire chi applica le leggi (i giudici)?». «Le scuole paritarie - conclude - rappresentano non un'area di privilegio, ma una ricchezza di cui si avvale il sistema educativo italiano e milioni di famiglie, sfavorire questa dinamica tassandola, è semplicemente un controsenso». Maurizio Gasparri, invece, riserva una puntura alla Cei: «Condivido le parole di monsignor Galantino che contesta l'attacco ideologico alle scuole paritarie. Ma da cattolico non dimentico i silenzi, se non la ostinata ed errata ostilità di Galantino in altre occasioni. Come nella recente manifestazione per la famiglia a Piazza San Giovanni».

TASSE E RISPARMI LA SPENDING REVIEW DI GUTGELD

Dagli sconti fiscali alle partecipate In arrivo la scure di Palazzo Chigi

ROMA SPENDING REVIEW necessaria per efficientare la macchina pubblica, ma soprattutto per reperire risorse. Che serviranno però, almeno l'anno prossimo, non tanto a finanziare il maxi-taglio delle tasse promesso dal premier Matteo Renzi ma a disinnescare la 'mina' di un maxi-aumento di Iva e accise da oltre 16 miliardi. Il menu allo studio dei tecnici di Palazzo Chigi e Tesoro, guidati dal nuovo commissario Yoram Gutgeld, è ricco e almeno un terzo dei risparmi dovrà arrivare da una nuova sforbiciata ai ministeri da 3-4 miliardi. Primo passo: la revisione degli sconti fiscali che diventerà annuale. I rumors parlano di un possibile intervento sul 2016 da 1-1,3 miliardi, ma fonti di maggioranza spiegano che si potrebbe anche arrivare a 2 miliardi. Nel mirino anche la sanità: si guarda agli ospedali 'in rosso' aiutati a rimettere a posto i conti. Una delle ipotesi è che i risparmi non rimangano, come predicato dal ministro Lorenzin, all'interno del settore ma vengano dirottati (si ipotizza per altri due miliardi) per la tenuta dei conti generale. Poi, tra le altre misure, c'è un uso più intensivo delle centrali d'acquisto, insieme a una accelerazione sui costi standard per i Comuni. In seconda battuta, la scure dovrebbe arrivare sulla giungla delle partecipate locali (con risparmi di circa 2-3 miliardi) e una stretta sugli assegni d'invalidità e una razionalizzazione delle forze di polizia.

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

32 articoli

tassa sulla casa, come cambiarla

Proposta per alleggerire le famiglie con il mutuo

Lucrezia Reichlin e Paolo Surico

Tasse e imposte - si sa - sono un tema su cui si perdono o vincono le elezioni. Argomento su cui è facile fare demagogia. Per questo sarebbe auspicabile che la discussione fosse alimentata da analisi e fatti e che queste analisi fossero tradotte e discusse in modo da dare ai non addetti ai lavori elementi per giudicare quanto viene proposto sulla materia. Purtroppo, la discussione che ha seguito la recente proposta del governo di abolire l'imposta sulla prima abitazione è stata dominata da tematiche generiche.

Tematiche di principio: più tasse o meno servizi, tradotto con più o meno Stato. Ma per capire il merito della proposta del governo andrebbe fatto qualche conto sulle caratteristiche specifiche dell'imposta sulle abitazioni e analizzare, in particolare, quanto le affermazioni che abbiamo ascoltato in questi giorni circa l'effetto dell'introduzione dell'Imu su consumi e settore edilizio siano sostanziate dai «fatti».

Lo studio Un recente studio di Paolo Surico - che co-firma questo articolo - e di Riccardo Trezzi, «Consumer Spending and Property Taxes», ci permette di ricostruire i «fatti» utilizzando dati dettagliati, disponibili presso la Banca d'Italia, sul bilancio e il consumo di un vasto campione di famiglie italiane. Poiché questi dati fotografano ciò che è accaduto quando l'imposta è stata introdotta, dovrebbero essere informativi su ciò che ci si può attendere se l'imposta venisse abolita.

Il primo obiettivo della proposta di abolizione dell'imposta sulla prima abitazione è il rilancio dei consumi. Si afferma che la reintroduzione dell'Imu sulla prima casa nel 2011 abbia avuto un effetto depressivo sulla domanda interna. Abolirla, dovremmo dunque dare quella spinta ai consumi di cui l'Italia ha bisogno. L'analisi di Surico e Trezzi, però, fornisce un quadro più complesso del rapporto fra imposizione immobiliare e spesa privata. In particolare gli autori trovano che, mentre l'imposta sulla prima abitazione ha avuto un effetto fortemente negativo sul consumo di beni durevoli (come ad esempio l'auto) per le famiglie che pagano un mutuo, l'effetto è pressoché nullo sia sul consumo delle famiglie che non hanno debiti - la grande maggioranza - che sul consumo delle famiglie soggette all'Imu sulla seconda abitazione. Per questa ultima categoria è interessante notare che, nonostante l'onere fiscale sulla seconda casa sia mediamente tre volte più alto che l'onere sulla prima, il consumo si rivela insensibile all'imposta, la quale è interamente finanziata dai risparmi.

Il secondo obiettivo dell'abolizione dell'imposta sulla prima abitazione è fare ripartire l'edilizia. Si è detto che la reintroduzione dell'Imu nel 2011 abbia causato il crollo del settore con conseguenze nefaste sull'occupazione. Abolirla, si è affermato, avrebbe dunque un impatto positivo sulle costruzioni, il suo numero di occupati e, tramite essi, sui consumi. Ancora una volta, però i dati raccontano una storia diversa. Se da un lato è vero che la produzione e il numero di occupati in questo settore hanno purtroppo raggiunto livelli minimi negli anni più recenti, il crollo del settore edilizio è chiaramente cominciato nel 2007-2008, cioè con la grande recessione, e NON nel dicembre 2011, con il decreto «Salva Italia» che ha introdotto l'Imu.

Il grafico nella pagina (su dati Istat) lo mostra con chiarezza. Stesso discorso vale per le attività immobiliari la cui tendenza fortemente negativa continua nel 2012 ma comincia chiaramente diversi anni prima dell'introduzione dell'Imu.

Le detrazioni Questi risultati portano a riflettere su molte delle affermazioni che hanno segnato il dibattito politico dei giorni scorsi circa l'impatto su consumo e occupazione della abolizione dell'imposta sulla casa e incoraggia a esercitare più cautela nel giudicare gli effetti macroeconomici della proposta del governo. Inoltre, è importante ricordare il rebus delle coperture: l'Imu fu introdotta nel pieno della crisi del debito sovrano con la motivazione che l'imposta sull'abitazione fosse più difficile da evadere rispetto a imposte sul patrimonio oppure sul reddito.

I «fatti» qui presentati suggeriscono una riformulazione della proposta del governo: mantenere l'Imu sulla prima abitazione ma introdurre detrazioni fiscali per chi ha un mutuo sulla sua unica abitazione. Poiché le famiglie con mutuo rappresentano circa il 17% dei proprietari, la copertura necessaria per la nostra proposta sarebbe notevolmente inferiore a quella relativa alla proposta di abolizione integrale, nonostante l'effetto di stimolo sui consumi sarebbe molto simile. Inoltre, la copertura per queste detrazioni potrebbe trovarsi applicando un'imposizione più elevata su alcune mirate tipologie di seconde abitazioni (per esempio, case sfitte e di lusso) in modo da tassare di più le famiglie con un consumo poco sensibile all'imposizione e con un patrimonio meno produttivo.

La proposta di alleggerire l'imposizione sulle famiglie con un mutuo e chiedere un ulteriore contributo ai proprietari di mirate tipologie di seconde abitazioni sarebbe probabilmente più equa di un'altra proposta avanzata nelle ultime ore, quella di permettere detrazioni basate sul reddito. La ragione è che in un Paese con una evasione fiscale ancora troppo elevata come l'Italia, le detrazioni sul reddito si trasformerebbero in agevolazioni a vantaggio degli evasori (che dichiarano basso reddito), introducendo un pericoloso elemento di fragilità in un'imposta che altrimenti sarebbe molto difficile da evadere perché una abitazione non si può nascondere al Fisco oppure portare all'estero.

I consumi Tasse e imposte (comprensibilmente) non piacciono perché riducono il reddito disponibile dei cittadini. Ma alcune tasse e imposte influenzano le scelte di consumo più di altre ed è sempre desiderabile da un punto di vista economico elevare la pressione fiscale là dove le scelte di consumo e lavoro cambiano meno a fronte della nuova tassa/imposta e alleggerire invece la pressione dove l'influenza può essere maggiore. In altre parole, tassare di più chi cambia meno il consumo e tassare di meno chi cambia di più il consumo. Come evidenziato da Surico e Trezzi, l'imposta sull'abitazione ha fortemente cambiato le abitudini di consumo solamente per una piccola parte di proprietari (coloro con mutuo) e come tale eliminarla oppure ridurla per questo gruppo di cittadini avrebbe un effetto di stimolo sui consumi senza ridurre significativamente le entrate dello stato. Al contrario, eliminarla per tutte le prime abitazioni non stimolerebbe i consumi in modo molto più rilevante di quello 0.11% del Pil stimato da Surico e Trezzi per i proprietari con mutuo ma peserebbe notevolmente sulle casse dello Stato con una riduzione delle entrate pari allo 0,9% del Pil.

Le imposte ricorrenti sulle abitazioni in Italia sono tipicamente più basse delle imposte sulle abitazioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri paesi europei. Ma la pressione fiscale dal lato delle tasse è ancora elevatissima, purtroppo tra le più alte nel mondo. Se il governo riuscisse a reperire nuove risorse (anche grazie ad una rimodulazione dell'imposta sull'abitazione) la priorità dovrebbe essere la riduzione delle tasse su imprese e lavoratori, prima ancora della riduzione dell'imposta sulla casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il fisco e I consumi I numeri La crisi delle costruzioni Valore aggiunto 25000 2000 1900 1700 1800 1600 1500 1400 23000 21000 Valore aggiunto (milioni nel 2010) 19000 17000 15000 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2000 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 Occupati (migliaia) d'Arco I mutui Le compravendite di immobili -50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T4T 1T 1T 2T3T 4T1T 2T3T 4T1T 2T3T 4T1T 2T3T 4T1T 2T3T 4T1T 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variazioni percentuali tendenziali Variazioni percentuali tendenziali -30,0 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Istat

la decisione

La Bce vede troppi rischi E la Borsa greca oggi non riapre

Corinna De Cesare

È successo in serata, in extremis. Ma la Banca centrale europea ha spento gli ottimismo del premier greco Alexis Tsipras ha bocciato la richiesta della Borsa di Atene di riaprire il listino azionario già a partire da oggi. I motivi alla base della decisione di Francoforte sarebbero di natura tecnica. Atene ha chiesto una riapertura del listino senza restrizioni di alcun tipo, dalla Bce guidata da Mario Draghi invece è arrivata la richiesta di un decreto del ministro delle Finanze ellenico che indichi alcune restrizioni sull'uso del denaro dai conti bancari greci per gli scambi sul mercato finanziario. La preoccupazione forte è quella della fuga di capitali. a pagina 12 Basso DALLA NOSTRA INVIATA

Atene L'ottimismo degli ultimi giorni del governo Tsipras si è scontrato ieri con il parere della Bce che in serata ha bocciato la richiesta della Borsa di Atene di riaprire il listino già a partire da oggi. Poche ore prima, la portavoce del governo Olga Gerovassili si era detta abbastanza ottimista sulla possibilità che ripartissero le contrattazioni: «È possibile che la Borsa riapra già da domani (oggi, ndr) alle 12 o al massimo nei prossimi due giorni». Poi, in serata, la doccia fredda della Bce.

I motivi alla base della decisione di Francoforte sarebbero però di natura tecnica. Atene ha chiesto una riapertura del listino senza restrizioni di alcun tipo, dalla Bce invece è arrivata la richiesta di un decreto del ministro delle Finanze che indichi alcune restrizioni sull'uso del denaro dai conti bancari greci per gli scambi sul mercato finanziario. Restrizioni che dovrebbero essere temporanee e che richiedono un po' più di tempo per finalizzare i dettagli. Il listino di Atene è chiuso ormai da fine giugno, quando è stata decisa la stretta sulla circolazione del contante, indispensabile per limitare l'ormai scontata emorragia di liquidità con la corsa dei greci agli sportelli per ritirare i risparmi. La ripresa degli scambi - seppure a scartamento ridotto - potrebbe a questo punto arrivare da domani, come si è auspicata Gerovassili. Giornata cruciale anche per la ripartenza delle trattative con i creditori istituzionali.

Entro il 20 agosto il premier Alexis Tsipras vorrebbe chiudere l'accordo con l'ex troika per il piano di aiuti da 86 miliardi di euro e nello stesso giorno Atene dovrà rimborsare alla Banca centrale europea 3,2 miliardi. Ieri è stato lo stesso ministero delle Finanze greco a far sapere che i colloqui con i creditori partiranno domani mentre nella capitale stanno arrivando in queste ore i tecnici delle tre istituzioni (Bce, Fmi ed Esm), con i capi missione attesi per giovedì. Ma l'avvio dei negoziati si annuncia tutt'altro che in discesa: il governo ellenico sostiene di aver fatto gli sforzi necessari per ottenere il piano di aiuti. Due i pacchetti di riforme che, seppur con molte difficoltà, sono stati approvati dal parlamento greco. È stato dato il via libera all'aumento Iva, alla riforma del codice civile, sono state adottate anche le direttive Ue sul recupero dei crediti bancari. Sono rimasti fuori invece i tagli alle pensioni, un tasto dolente per Atene. E per alcuni, Germania in testa, gli sforzi fatti non sarebbero ancora abbastanza. I creditori insomma vorrebbero spingere per un nuovo blocco di «azioni prioritarie», questione questa assolutamente esclusa da Tsipras. Che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con un partito spaccato e un governo di minoranza, nonostante i sondaggi lo diano ancora molto popolare tra i greci. Il negoziato in partenza nelle prossime ore però probabilmente si concentrerà su questi aspetti e se non si arriverà a un accordo potrebbe aprirsi la strada per un altro prestito ponte da cinque miliardi. Una strada stretta e tortuosa che il leader della sinistra radicale greca vorrebbe evitare così come vorrebbe escludere un altro passaggio in parlamento che, con la richiesta di nuovi tagli, potrebbe intrappolarlo in un vicolo cieco.

Tsipras vorrebbe procedere invece a passo spedito verso un accordo che nella migliore delle ipotesi potrebbe arrivare addirittura entro l'11 agosto, quando è stato ipotizzato un possibile Eurogruppo. Dopo gli toccherà fare ordine nel partito, ma a quel punto sarà un compito meno complicato.

Corinna De Cesare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

Ieri sera la Bce ha respinto la richiesta di Atene di riaprire senza alcuna restrizione la Borsa questa mattina Francoforte ha chiesto al governo greco un decreto del ministero delle Finanze che indichi alcune restrizioni sull'uso del denaro dai conti bancari greci per gli scambi sul mercato La Borsa di Atene è chiusa dal 29 giugno assieme alle banche. Queste ultime hanno già riaperto

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il bilancio

Padoan: per proteggere l'euro adesso serve l'unione fiscale

Francesca Basso

DALLA NOSTRA INVIATA

Bruxelles La discussione è avviata. «L'idea di un'eurotassa è interessante e vale la pena esplorarla», ha detto ieri un portavoce della Commissione europea, facendo anche capire che sul tavolo di Bruxelles c'è un dossier più ampio ed è il Rapporto dei cinque presidenti, che ha mostrato i «piani ambiziosi» della Ue per raggiungere un'Unione monetaria completa. Il punto di partenza del dibattito è l'idea del ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, di creare un bilancio dell'Unione monetaria separato da quelli nazionali. Schäuble vedrebbe bene anche un superministro dell'eurozona con il potere di gestire il bilancio ed eventualmente di imporre un'eurotassa per alimentarlo. La Commissione Ue ha ricordato che l'idea di creare un Tesoro unico dell'eurozona fa parte della seconda fase, quindi dopo il 2017, descritta dal rapporto dei presidenti (Jean-Claude Juncker, Mario Draghi, Jeroen Dijsselbloem, Donald Tusk e Martin Schultz) e che «c'è bisogno di più lavoro su queste idee». Comunque sulla riforma del finanziamento del budget europeo, ha spiegato il portavoce, sta già lavorando da un anno una commissione presieduta da Mario Monti. Dunque «altre idee saranno esplorate da un gruppo di esperti da stabilire nel contesto del Rapporto dei cinque presidenti». La Commissione «accoglie con favore tutte le idee che aiutano a far avanzare verso una visione comune per il futuro dell'Unione e incoraggia un dibattito attivo sul Rapporto dei cinque presidenti». Ma uno dei limiti del Rapporto sul futuro dell'Unione monetaria è che non spinge su un rapido rafforzamento della governance politica europea, mentre la crisi greca ha messo in evidenza tutti i limiti dell'architettura istituzionale della Ue.

Che sia necessario uno scatto in avanti ne è convinta l'Italia. Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ieri spiegava al Financial Times che «dobbiamo andare diretti verso l'unione politica. Per avere una vera e propria unione economica e monetaria serve un'unione di bilancio, con una politica fiscale comune. E questa politica fiscale deve rispondere a un Parlamento, che deve essere eletto, altrimenti non c'è accountability », cioè responsabilità. Dunque l'ipotesi di un superministro dell'eurozona che sarebbe, nell'ipotesi tedesca, un supercommissario non è la soluzione giusta secondo l'Italia. In più occasioni, infatti, il ministro Padoan ha insistito sulla necessità a livello europeo di una maggiore «condivisione di sovranità». La Grecia ha mostrato che la fine dell'irreversibilità dell'euro «è sul tavolo. Per eliminare questo rischio - ha detto Padoan - abbiamo bisogno di un euro diverso, più forte».

Mentre a livello europeo si discute sul futuro dell'Unione monetaria, in Italia l'attenzione è sulla riforma fiscale. Il governo è al lavoro per trovare le coperture. Intanto l'Istat spiega che le tasse sulle imprese sono già calate del 9,9% nel 2014 con un risparmio di 2,6 miliardi, cioè prima dell'arrivo dei nuovi sconti, introdotti per il 2015 (l'ulteriore riduzione dell'Irap, dalla quale può ora essere tolto il costo del lavoro, e la decontribuzione sui nuovi assunti con il Jobs act). Il working paper su «La tassazione effettiva della tassazione in Italia», a cura di Antonella Caiumi e Lorenzo Di Biagio, spiega che il 57,3% delle aziende ha avuto una pressione fiscale più bassa per effetto di tre misure: il potenziamento dell'Ace (Aiuto alla crescita economica), che permette di dedurre dalle imposte il rendimento nozionale del capitale, la più ampia deducibilità del costo del lavoro dell'Irap e il nuovo trattamento delle perdite. Dallo studio emerge però che «la pressione fiscale rimane alta per le imprese del commercio e quelle piccole e medie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9,9 per cento, il calo della tassazione sulle imprese in Italia nel 2014 in base a un working paper dell'Istat. Il risparmio è stato di 2,6 miliardi.

Il 57,3% delle aziende ha avuto una pressione fiscale minore

Berlino

Il ministro delle Finanze tedesco Schäuble ha aperto all'idea di un bilancio dell'Unione monetaria. In ipotesi un superministro della zona euro con il potere di gestire il bilancio e di imporre una «eurotassa»

Taglio del 18% dal 2008, del 7% al Nord

Atenei, la riforma dei fondi penalizza gli atenei del Sud

Gianni Trovati

Dal 2008 al 2014 il finanziamento alle università statali ha perso quasi un miliardo di euro, riducendosi del 13,9% in termini nominali (21,3 se si calcola l'inflazione). Tuttavia, accanto a università che si sono viste ridurre l'assegno di quasi un terzo, qualche ateneo ha invece fondi maggiori. Messina e Palermo nel 2015 hanno avuto il 30% abbondante in meno rispetto ai fondi statali di sette anni prima; Bergamo e il Politecnico di Torino hanno invece ricevuto un aumento dell'11,4% e del 7,3 per cento. Trovat pagina 7 Dal 2008a oggi il fondo di finanziamento alle università statali ha perso poco meno di un miliardo di euro, cioè si è alleggerito del 13,9 per cento in termini nominali, mentre se si calcola anche l'inflazione del periodo la sforbiciata arriva al 21,3 per cento. La cura, però, non è stata uguale dappertutto, perché accanto a università che si sono viste ridurre l'assegno di quasi un terzo ci sono (pochi) atenei che addirittura poggiano su fondi più robusti del passato. Ai due capi della classifica si incontrano da un lato Messina e Palermo, che nel 2015 hanno ricevuto il 30% abbondante in meno rispetto ai fondi statali su cui avevano potuto contare sette anni prima, e dall'altro Bergamo e il Politecnico di Torino, che possono contare rispettivamente su un +11,4% e su un +7,3 per cento. Attenzione: ancora una volta è il caso di ricordare l'inflazione, che fra 2008 e 2015 si è mangiata il 10,6% del valore del denaro. In pratica, insomma, solo Bergamo scrive in entrata risorse statali davvero paragonabili a quelle del 2008, mentre tutti gli altri devono fare i conti con una perdita più o meno significativa. In ogni caso, i due estremi della graduatoria mostrano bene i termini della questione: la nuova geografia del fondo statale ha colpito duro le università del Sud, che in sette anni hanno subito una sforbiciata del 18%, mentre è stata molto più leggera nelle regioni del Nord dove i finanziamenti si sono ridotti "solo" del 7,1 per cento. Come mai? Il primo fattore da considerare è legato al fatto che nel 2008, grazie ai 550 milioni aggiuntivi prodotti dal «Patto per l'università» che fu siglato dai rettori con il Governo Prodi e attuato l'anno dopo da Berlusconi. I 550 milioni furono ripetuti nei due anni successivi, riuscendo con fatica a tenere il fondo ordinario sopra quota 7 miliardi, dopo di che si è imboccata una rapida discesa: nel 2015, con una rapidità sconosciuta in passato, perché l'assegnazione ateneo per ateneo è arrivata a luglio e non sotto Natale come accadeva di solito, sono stati distribuiti 6.399 milioni (il grafico in pagina ne conta 6.312 perché non comprende la quota relativa agli Istituti speciali come la Normale e il Sant'Anna di Pisa o la Sissa di Trieste), pareggiando in pratica i conti con gli anni precedenti anche grazie all'inserimento di voci prima escluse come i finanziamenti per le borse di dottorato. A differenza di altri settori del mondo pubblico italiano, insomma, l'università ha subito in questi anni una «spending review» effettiva, non solo per l'entità della stretta ma anche per le modalità con cui è stata effettuata. A colpire i bilanci degli atenei non è stata infatti una sequela di tagli lineari, perché l'architettura del fondo ordinario è cambiata nel tempo grazie a due importanti evoluzioni, che vanno sotto l'etichetta di «finanziamento competitivo» e di «costi standard». Il primo è il più "antico", perché dopo il prologo pre-riforma è stato rilanciato dalla legge Gelmini e ora assorbe 1,35 miliardi, distribuiti in base ai risultati ottenuti da ogni ateneo nella didattica e nella ricerca. Ad affinare ulteriormente il meccanismo sono poi intervenuti i «costi standard», che dopo il debutto del 2014 valgono oggi 1,2 miliardi di euro, e dovrebbero in pochi anni orientare tutta la quota base del fondo ordinario mandando in soffitta i vecchi parametri della spesa storica. La «meritocrazia» misurata dai risultati di didattica e ricerca e l'«efficienza» pesata dai costi standard, dunque, sembrano determinare (insieme alla contrazione delle risorse complessive) le buone notizie per alcuni atenei e le cattive per gli altri riassunte nei numeri della tabella qui a fianco. L'evoluzione dei sistemi di finanziamento va sicuramente in questa direzione, anche se per tradurre davvero in pratica le due parole d'ordine serve qualche importante passo in avanti. Nel «finanziamento competitivo», per esempio, la qualità della ricerca misurata dall'Anvur ha un peso determinante, perché assegna l'85% degli 1,35 miliardi

di premi, ma è ferma al 2010 e attende di entrare a regime con aggiornamenti più rapidi (la seconda ondata di valutazioni è in fase di avvio). La didattica, invece, decide poco meno di 208 milioni, distribuiti esclusivamente sulla base della regolarità degli studenti (110,8 milioni) e sulla loro partecipazione ai programmi Erasmus (97 milioni): si tratta di un panorama di criteri piuttosto povero, in cui nonostante le previsioni di legge non è mai riuscita a entrare la voce degli studenti misurata per esempio dal loro successo occupazionale o dall'opinione dei laureandi sul corso che hanno seguito (criteri misurati invece dalle classifiche del Sole 24 Ore). In ogni caso, i numeri dei bilanci parlano chiaro sugli effetti, e portano alla ribalta i problemi di un Mezzogiorno dove anche le tasse universitarie sono mediamente più basse, anche per contrastare una parte di emigrazione studentesca, e le regioni assetate di risorse tagliano spesso drasticamente i fondi per il diritto allo studio. Un cortocircuito finanziario che rischia di costare caro a tanti atenei del Sud.

COM'È CAMBIATO IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DAL 2008 AL 2015

Dati 2015 in milioni e differenza percentuale

L'andamento

6.31 2,3

2 8,9 2 8,9

4 2,2

6.31 2,3

3 9,9 31,0 2 9,1

7.250

2.665

1.821 ,7

| 1.82 | 5,6 | Sud | Sud | Nord | Centro | Ateneo | Milioni | 2015 | 2008 | Nord | Nord | Ateneo | Milioni | Centro | Centro | TOTALE | |
|-------------|------------------|------------------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-----------|
| 12 | Bari | 20 | Pisa | 5 | Lecce | 25 | Siena | 29 | Pavia | 19 | Parma | 26 | Tuscia | 31 | Molise | Rispetto al 2014 | |
| 2008 | Rispetto al 2014 | Rispetto al 2008 | 40 | Udine | 35 | Milano | 38 | Torino | 42 | Foggia | Rispetto al 2014 | Rispetto al 2008 | TOTALE | TOTALE | 3 | Catania | |
| 7 | Sassari | 8 | Trieste | 17 | Genova | 21 | Firenze | 4 | Cagliari | 10 | Perugia | 15 | Cassino | 27 | Teramo | 30 | |
| 1 | Messina | 2 | Palermo | 28 | Calabria | 13 | Napoli | 14 | Basilicata | 24 | Roma | Tre + | 0,3% | -7,1% | -0,1% | -1 | |
| 3,9% | -0,5% | -1 | 3,1% | -0,5% | -1 | 8,8% | 2015 | 2004 | 33 | Padova | 37 | Ferrara | 45 | Brescia | 49 | Verona | |
| 34 | Bologna | 55 | Insubria | 58 | L'Aquila | 60 | Bergamo | 43 | Camerino | 46 | Macerata | 41 | Catanzaro | 2015 | 2004 | 9 | |
| Venezia | Iuav | NELLE UNIVERSITÀ | 22 | Urbino | Carlo | Bo | 18 | Bari | Politecnico | 23 | Reggio | Calabria | 6 | Roma | La Sapienza | 11 | |
| Napoli | Federico | Il | 16 | Napoli | L'Orientale | 32 | Marche | Politecnica | 2015 | Differenza | % | % | di assegnazione | sul totale | dei fondi | 52 | |
| Siena | Stranieri | 57 | Milano | Bicocca | 53 | Chieti | e Pescara | 39 | Perugia | Stranieri | 48 | Roma | Tor Vergata | 56 | Roma | Foro | |
| Italo | 47 | Benevento | Sannio | 54 | Venezia | Cà | Foscari | 59 | Torino | Politecnico | 36 | Modena | e R. | Emilia | 44 | Milano | |
| Politecnico | 51 | Napoli | Parthenope | 50 | Piemonte | Orientale | 2015 | Differenza | % | % | di assegnazione | sul totale | dei fondi | % | di assegnazione | sul totale | dei fondi |
| 109,7 | -0,6 | -27,1 | 1,74 | 1,94 | 71,9 | -0,9 | -26,0 | 1,14 | 1,26 | 464,6 | -1,7 | -25,2 | 7,36 | 8,09 | 66,8 | -1,7 | -24,3 |
| 1,06 | 1,15 | 86,2 | -1,8 | -24,1 | 1,37 | 1,49 | 26,7 | -0,9 | -23,8 | 0,42 | 0,46 | 316,6 | -0,8 | -23,2 | 5,02 | 5,42 | 112,9 |
| 1,3 | -22,1 | 1,79 | 1,92 | 29,3 | -1,8 | -21,8 | 0,46 | 0,50 | 30,3 | 1,6 | -18,6 | 0,48 | 0,50 | 37,1 | 0,0 | -18,3 | 0,59 |
| 0,61 | 184,2 | -0,7 | -16,7 | 2,92 | 2,99 | 44,7 | 2,7 | -14,0 | 0,71 | 0,71 | 27,0 | -1,7 | -13,8 | 0,43 | 0,43 | 112,6 | 0,7 |
| -13,6 | 1,78 | 1,78 | 103,2 | -1,7 | -13,0 | 1,63 | 1,62 | 34,8 | -0,3 | -12,6 | 0,55 | 0,54 | 25,0 | -1,1 | -12,5 | 0,40 | 0,39 |
| 116,2 | -0,3 | -11,8 | 1,84 | 1,81 | 68,5 | 2,0 | -8,9 | 1,09 | 1,04 | 139,3 | -1,0 | -31,4 | 2,21 | 2,54 | 192,3 | -1,8 | -30,1 |
| 3,05 | 3,48 | 157,8 | -1,7 | -28,1 | 2,50 | 2,81 | 125,7 | -1,7 | -23,4 | 1,99 | 2,16 | 175,8 | -1,5 | -23,1 | 2,79 | 3,01 | 29,0 |
| -1,8 | -20,6 | 0,46 | 0,49 | 162,7 | -1,7 | -18,6 | 2,58 | 2,68 | 114,2 | -0,8 | -17,5 | 1,81 | 1,87 | 221,8 | -0,4 | -16,0 | 3,51 |
| 3,58 | 92,0 | -0,4 | -11,9 | 1,46 | 1,43 | 111,4 | 0,5 | -10,1 | 1,76 | 1,71 | 28,4 | -0,1 | -9,3 | 0,45 | 0,43 | 270,1 | -1,5 |
| -8,8 | 4,28 | 4,09 | 367,6 | -0,4 | -8,6 | 5,82 | 5,55 | 259,3 | 0,3 | -8,2 | 4,11 | 3,90 | 88,4 | 0,5 | -7,4 | 1,40 | 1,32 |
| 72,9 | -0,5 | -7,1 | 1,16 | 1,09 | 243,5 | 1,8 | -7,0 | 3,86 | 3,62 | 12,0 | 0,2 | -6,6 | 0,19 | 0,18 | 72,0 | -1,7 | -6,5 |
| 1,14 | 1,07 | 33,6 | 9,7 | -6,5 | 0,53 | 0,50 | 36,8 | 0,9 | -6,4 | 0,58 | 0,54 | 35,4 | -0,6 | -6,3 | 0,56 | 0,52 | 192,2 |
| 1,2 | -6,2 | 3,05 | 2,84 | 65,7 | 0,9 | -5,3 | 1,04 | 0,96 | 36,1 | -1,7 | -5,1 | 0,57 | | | | | |

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

0,53 20,5 2,2 -3,8 0,32 0,30 144,5 -0,8 -3,7 2,29 2,08 92,7 0,7 -3,2 1,47 1,33 44,7 2,3 -3,0 0,71 0,64 36,2
7,1 -1,5 0,57 0,51 8,1 2,4 -0,4 0,13 0,11 86,0 5,2 0,2 1,36 1,19 70,4 0,8 0,6 1,12 0,97 40,0 2,5 1,5 0,63
0,55 12,1 0,3 1,6 0,19 0,17 115,7 2,9 3,3 1,83 1,56 73,3 0,7 5,4 1,16 0,96 123,1 3,5 7,3 1,95 1,59 40,6 6,6
11,4 0,64 0,50 L'evoluzione del finanziamento statale ateneo per ateneo - Graduatoria in base alla
differenza rispetto al 2008 Nota: L'Università di Trento ha un finanziamento da parte dello Stato e dalla
Provincia autonoma con meccanismi diversi da quelli generali Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati
tratti dai decreti ministeriali di assegnazione del fondo di finanziamento ordinario

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La mappa delle quote di mercato delle nostre imprese in 150 Paesi del mondo

Italia sul podio europeo dell'export

Giochiamo alla pari con la Francia ma la Germania ci stacca
Micaela Cappellini

I Paesi del mondo in cui l'export italiano batte quello tedesco? Solo 20 su 150. Meglio ce la caviamo invece con i cugini francesi, con i quali praticamente andiamo alla pari. Per quote di export, l'Italia è ben posizionata in Algeria, Egitto e Qatar - tutti Paesi ad alta crescita delle importazioni - mentre dobbiamo recuperare terreno in mercati chiave come quelli della Cina e degli Stati Uniti. Servizio pagina 8 I Paesi nel mondo in cui l'export italiano batte quello tedesco? Si contano sulle dita di quattro mani. Mentre nei confronti dei cugini francesi ce la caviamo un po' meglio, praticamente alla pari. Per fare i conti esatti, basta utilizzare "Export map", lo strumento interattivo che Sace ha da poco messo a disposizione dei naviganti online (www.sace.it). Fotografa l'export italiano in 150 Paesi al mondo: e soltanto in 20 di questi, ahimé, siamo capaci di battere la concorrenza tedesca. «Sul fronte dell'export spiega Alessandro Terzulli, capo economista della Sace la buona notizia è che con la Francia c'è più partita di quanto potevamo aspettarci. Ma con la Germania ce n'è meno di quanto si potesse sperare». Carta (anzi: mappa interattiva) canta. Tra i mercati di un certo peso, le nostre aziende si sono aggiudicate quote maggiori rispetto alle rivali tedesche soltanto in Tunisia (14,5% la quota dell'Italia sulle importazioni del Paese, 7,2% quella della Germania), Libia (9,4% noi, 6,8% loro), Marocco (5,3 contro 4,8), Libano (8,4 contro 5,9) e Algeria (10,3 contro 5,2). Proprio quello dell'Algeria è un caso interessante: perché questo buon posizionamento dell'Italia in termini di quote di export fa il paio con il fatto che questo è anche uno dei Paesi a più alto potenziale per le nostre aziende. Lo dice un precedente report Sace, che individua i 39 mercati mondiali più promettenti per le nostre aziende che esportano. Tra questi Best 39, oltre all'Algeria, ci sono altri Paesi cui l'Italia si sta già comportando bene: «In Qatar, per esempio spiega Terzulli - la quota di export delle aziende italiane è del 5,7%, quasi il doppio di quella delle imprese francesi, ed è anche molto vicina a quella dei tedeschi». Anche in Turchia - seppur metà d'elezione dell'export teutonico per ragioni di immigrazione - l'Italia non se la cava male: la nostra quota di mercato è al 5%, più del 3,4% della Francia e più del 2,5 della Spagna. Infine l'Egitto: nonostante i tedeschi abbiano una quota del 7,8%, le nostre imprese hanno raggiunto il 4,6% del mercato, superando il 3% della Francia. «E al Cairo- prosegue Terzulli- le potenzialità sono molte, visto che stanno partendo diversi progetti, soprattutto infrastrutturali». Se queste sono le stelletta sulla giacca dell'Italia, quali sono i cucchiaini di legno più cocenti, del nostro export? Uno di questi si chiama Cina. Un mercato non certo di poco conto: «Qui la quota delle imprese italiane è decisamente da migliorare: abbiamo solo lo 0,9% del mercato, là dove la Germania ha il 4,8% e la Francia l'1,2%». E su un mercato così immenso, anche solo tre punti percentuali di differenza fanno un ricavo enorme, per le imprese che se lo sono aggiudicato. Nemmeno gli Stati Uniti, tra i mercati oggi più allettanti per gli esportatori di tutto il mondo, ci vedono tra i più privilegiati: «Pur rappresentando la terza meta più importante delle nostre esportazioni - spiega Terzulli - la nostra quota di mercato qui è solo dell'1,8%, contro il 5,2% della Germania. Significa che abbiamo margini di miglioramento notevoli». Un discorso analogo vale per il Regno Unito, dove la nostra quota di mercato si ferma al 4,1% mentre la Francia ha il 6,3 e la Germania addirittura il 14,5%. Infine l'Arabia Saudita, dove esportiamo meno della metà della Germania (la nostra quota di mercato è del 3,3%). Peccato: secondo Sace, infatti, è proprio questo il mercato a più alto potenziale per il nostro export da qui al 2018.

Chi vince e chi perde sullo scacchiere dei mercati mondiali 3,1 1,8 3,3 4,1 2,6 1,0 5,7 0,9 0,9 2,8 5,0
4,6 2,6 5,3 7,3 7,2 3,8 7,2 7,8 4,0 5,2 6,6 4,8 5,2 2,8 6,0 9,2 4,8 6,0 17,1 2,8 6,3 2,1 1,2 2,3 3,8 2,8 1,2 2,5
2,2 1,9 2,0 0,7 3,4 3,0 0,0 1,1 1,2 3,2 0,7 1,9 0,3 9,3 1,6 2,1 0,3 1,7 2,5 2,1 1,7 1,7 4,6 0,6 0,4 6,0 EAU
USA CINA INDIA QATAR 10,3 14,2 15,0 14,5 29,8 14,5 13,6 15,1 16,5 10,0 10,5 11,4 18,3 12,9 13,5

REGNO UNITO BELGIO EGITTO COREA DEL SUD TUNISIA BRASILE ARABIA SAUDITA ALGERIA
CROAZIA TURCHIA ALBANIA FRANCIA SLOVENIA MAROCCO SUDAFRICA

Le quote di mercato export (in %) dell'Italia rispetto ai tre principali competitor europei nei 20 Paesi più promettenti secondo Sace Italia Germania Francia Spagna

Istruzione Chi può partecipare Gli iscritti alle graduatorie a esaurimento e i vincitori e idonei al concorso del 2012 Informatizzazione totale Anche l'accettazione o il rifiuto del posto vanno comunicati soltanto via Internet IL BANDO

Assunzioni, da domani via al «click day»

Domande da presentare solo online entro il 14 agosto - La preferenza va espressa per tutte le province
Eugenio Bruno

Il conto alla rovescia sta per scadere. Domattina alle 9 partirà il "click day" per l'assunzione dei precarie si andrà avanti fino alle ore 14.00 di venerdì 14 agosto. Tutti i docenti "in odore" di stabilizzazione dovranno fare domanda per l'immissione in ruolo. Solo online. Ogni istanza pervenuta con un qualsiasi altro strumento infatti non verrà presa in considerazione. In realtà non si tratterà di un vero e proprio «click day» perché la velocità con cui si parteciperà non assegnerà alcun ordine di preferenza. La priorità deriverà solo dal punteggio e dai titoli posseduti. Per accedere alla procedura nazionale messa in cantiere dal Miur nell'ambito del maxi-piano di assunzioni previsto dalla "Buona scuola", i prof dovranno innanzitutto collegarsi al sito del ministero (www.istruzione.it). In home page troveranno un link per l'accesso al sistema Polis "Presentazione delle istanze online". Poiché si tratta di docenti già presenti in graduatoria non occorrerà alcuna registrazione perché ogni insegnante dovrebbe già essere in possesso delle proprie credenziali d'accesso. Una volta fatto il log in, l'aspirante stabilizzando entrerà in uno spazio interattivo dove inserirà (e soprattutto confermerà) le informazioni che il sistema gli chiederà. Ma facciamo un passo indietro. Chi potrà partecipare all'assegnazione delle cattedre? Il decreto emanato la settimana scorsa dal ministero con il bando di partecipazione individua due categorie di aventi diritto: i vincitori e idonei dell'ultimo concorso a cattedra bandito in Italia (quello del 2012 quando a viale Trastevere sedeva Francesco Profumo); i soggetti iscritti - alla data del 16 luglio scorso - alle graduatorie a esaurimento (le cosiddette Gae) con il punteggio e i titoli di preferenza (e precedenza) posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle stesse per il triennio 2014-2017. Contemporaneamente lo stesso provvedimento ci dice chi non potrà prendervi parte. In questi casi sono tre. Si parte con i vincitori dei concorsi banditi prima del 2012 e, passando per il personale docente già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, si arriva ai prof iscritti sì alle Gae ma che non abbiano invece sciolto la riserva per il conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015. Rinviando alla pagina accanto per il dettaglio delle fasi dei tempi che compongono il piano di assunzioni, in questa sede conviene continuare a soffermarsi sull'iter che gli insegnanti si troveranno davanti a partire da domani. Essendo già registrati, una volta effettuato l'accesso, gli stessi si troveranno davanti al menù con le varie tipologie di istanze online. Tra cui quella per «il piano assunzionale 2015/2016». Cliccando sulla voce corrispondente i docenti accederanno alla schermata successiva in cui saranno chiamati a confermare la validità dei dati anagrafici inseriti. In questa sede potranno anche modificare l'indirizzo e-mail che vogliono utilizzare per l'intera procedura (non servirà la Pec, ndr). Il passaggio successivo riguarderà i titoli e anche qui dovrebbero essere chiamati a confermare quelli già contenuti in banca dati. Dopodiché dovranno attivarsi nella scelta tra posti di sostegno. Ogni precario dovrà inoltre esprimere il suo ordine di preferenza su tutte le province italiane. Ed è in base a queste scelte che gli verrà avanzata la proposta di incarico. Una volta ricevuta, il docente avrà dieci giorni di tempo per accettare. E anche stavolta dovrà farlo online attraverso la medesima piattaforma elettronica. Stesso discorso per la rinuncia. Con un avviso doveroso ai "naviganti": chi declinerà la proposta di assunzione, in una qualsiasi delle fasi individuate dalla "Buona scuola", non avrà una seconda chance e sarà automaticamente fuori.

Tutti i passaggi della procedura Il bando nazionale del Miur per la stabilizzazione di oltre 55 mila precari contiene tutta la procedura da seguire per presentare la domanda di assunzione. Nelle schede a fianco tutto quello che c'è da sapere in sintesi, dai requisiti richiesti ai soggetti esclusi, dalle modalità per partecipare alle fasi successive alla nomina fino alle date di entrata in servizio. Tra gli aspetti più importanti

da tenere presente: si deve presentare soltanto una domanda ed esclusivamente online; la partenza è fissata per le h.9 del 28 luglio (domani); vanno indicate le province dove si vorrebbe insegnare in ordine di preferenza. Nel caso di rinuncia non si avranno altre proposte

COSA DICE IL BANDO

12 Il bando è contenuto nel decreto del ministero dell'Istruzione pubblicato il 21 luglio sul sito del ministero. Fissa la procedura da seguire per l'assegnazione di oltre 55mila posti sui 102mila previsti dal maxi-piano del Governo per la stabilizzazione degli insegnanti

CHI PUÒ RISPONDERE Il bando stabilisce anche i requisiti dei soggetti che potranno partecipare e presentare la domanda. Si tratta di: -tutti gli iscritti alle graduatorie a esaurimento (le cosiddette Gae) -tutti i vincitori e gli idonei del vecchio concorso Profumo n. 82 del 2012

I DATI DA FORNIRE

34 Il bando chiarisce anche chi non può partecipare. Ossia: - gli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi prima del 2012 - il personale già assunto a tempo indeterminato - i soggetti iscritti nelle Gae che non hanno sciolto la riserva per titolo abilitante prima del 30 giugno 2015

PARTENZA E TERMINE Le modalità per partecipare al bando prevedono una sorta di click day. Infatti le domande si possono presentare da domani ed entro due settimane. Questa la tempistica: Avvio: ore 9 di martedì 28 luglio Scadenza: ore 14 di venerdì 14 agosto

IL SITO DEL MIUR

56 Attenzione: la domanda deve essere presentata esclusivamente via internet. E può essere presentata soltanto una domanda. Basterà collegarsi al sito del Miur. Nel dettaglio, questi passi: - www.istruzione.it - Polis "Presentazione online delle istanze" Per tutta la durata della procedura i dati potranno essere modificati

I DATI DA FORNIRE Nella domanda di assunzione da compilare via internet attraverso uno specifico modulo si dovranno comunicare: - i dati personali - i titoli di cui si è in possesso -l'elenco di tutte le province (per l'assegnazione del posto) in ordine di preferenza

ASSUNZIONI: L'ITER

78 Le assunzioni avverranno in modo centralizzato con procedura informatizzata. Sarà data priorità ai soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico n. 82 del 2012 (Profumo) Il candidato ha la possibilità di accettare o rifiutare l'offerta

ASSENSO O RINUNCIA L'Ufficio scolastico regionale di riferimento indicherà la sede di servizio Nel caso di accettazione, si hanno dieci giorni di tempo per comunicarla, sempre via internet Nel caso di rinuncia (o di mancata accettazione entro i termini le modalità previste) non si riceveranno altre proposte di assunzione

PRESA DI SERVIZIO La presa di servizio sarà: -immediata per le nomine effettuate entro il 15 settembre - nel corso dell'anno per quelle effettuate successivamente - al 1° luglio 2016 se il docente ha avuto nel frattempo una supplenza fino al termine delle lezioni - al 1° settembre 2016 se il docente ha avuto una supplenza annuale

AGEVOLAZIONI

Irap, senza dipendenti il credito è a ostacoli

Giorgio Gavelli

pagina 18 Irap, senza dipendenti il credito è a ostacoli Per i soggetti che, pur essendo dotati di autonomia organizzativa nel senso specificato dalla Corte di cassazione, sono privi di dipendenti, l'Irap determinata a decorrere dal 2015 ha una aliquota effettiva del 3,51%, ma (solo per le imprese) con una fastidiosa "coda" da recuperare ai fini Irpef o Ires. Il tutto per effetto del comma 21 dell'articolo unico della legge 190/2014, di cui si è recentemente occupata la circolare 22/E/2015 dell'agenzia delle Entrate. In realtà, l'aliquota nominale con cui calcolare il debito d'imposta resta fissata al 3,9%, ma una parte, in misura pari al 10%, verrà "restituita", tramite un credito d'imposta spendibile (in compensazione) nell'anno di presentazione della relativa dichiarazione. Restano, come evidenziato dalla tabella pubblicata in pagina, alcune rilevanti perplessità operative. La storia parlamentare di questa norma (introdotta in sede di maxi-emendamento finale alla legge di Stabilità) aiuta a comprenderne la natura e avrebbe potuto (ma così non sta avvenendo) guidarne le interpretazioni operative. Il tax credit, infatti, non è nato come una sorta di "sgravio" forfettizzato a beneficio di soggetti che, per quanto di piccola dimensione, sono comunque soggetti al tributo regionale, ma rappresenta il modo per evitare che una categoria di contribuenti venisse ingiustamente penalizzata rispetto ad altre. In assenza di correttivi, il passo indietro sulla riduzione generalizzata delle aliquote Irap prevista dal Dl 66/2014 (ad opera del comma 22 della legge di Stabilità 2015) e la sua sostituzione con l'integrale deduzione del costo di lavoro dipendente a tempo indeterminato (comma 20) avrebbe, infatti, determinato un aggravio netto d'imposta per i soggetti passivi privi di forza lavoro, i quali vengono in qualche modo "indennizzati" con questo credito d'imposta che, sostanzialmente, equivale a una minore aliquota. L'equazione, comunque, è imperfetta, sia per i soggetti con dipendenti (per i quali la maggiore aliquota si è riflessa anche sul 2014, mentre la deduzione del comma 20 - oltre a non interessare il costo dei lavoratori a tempo determinato - ha effetto dal 2015), sia per quelli che ne sono privi. Questi ultimi, infatti, hanno visto "riesumare" l'aliquota piena con decorrenza 2014 e tramite il modello F24 potranno spendere il credito (determinato sull'imposta 2015) solo nel 2016. Inoltre, stando a quanto chiarito dalle Entrate proprio con la citata circolare 22/ E/2015 (paragrafo 6), è sufficiente avere alle dipendenze (anche per pochi giorni) un lavoratore per perdere completamente ogni diritto al bonus, indipendentemente dal fatto che l'assunzione riguardi un contratto a tempo determinato. Si tratta di discrasie ampiamente messe in luce dalla dottrina (tra cui Assonime, circolare 7/2015), ma che non hanno ancora trovato una soluzione. Dal lato soggettivo, il credito non è riservato a professionisti e piccole imprese, ma a tutti i contribuenti Irap che determinano il valore della produzione secondo le regole poste dagli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/97. Anzi, poiché i cosiddetti "autonomi" senza dipendenti normalmente si considerano non soggetti al tributo regionale, saranno proprio le società (immobiliari, holding, e così via) e gli enti commerciali privi di personale a fruire del credito. Gli enti non commerciali (che determinano il Vap secondo il successivo articolo 10) sono letteralmente esclusi, anche se in passato, in presenza di una formulazione analoga, le disposizioni sono state ritenute applicabili agli enti che determinano l'Irap nei modi ordinari e proporzionalmente all'attività commerciale eventualmente esercitata. Come anticipato, l'inciso «non si avvalgono di lavoratori dipendenti» è stato tradotto dalle Entrate in modo molto letterale, escludendo qualunque rapporto di lavoro subordinato, anche per un solo giorno nel periodo d'imposta. Ciò non toglie, tuttavia, che il tax credit vada riconosciuto a chi si avvale esclusivamente di collaboratori (a progetto od occasionali), amministratori (indipendentemente se professionisti o meno), associati in partecipazione (anche di solo lavoro, per quanto in via di estinzione per le norme attuative del Jobs act) e collaboratori familiari. Passando al calcolo, il comma 21 della legge 190/2014 commisura il credito al 10% dell'Irap lorda. Questa grandezza nel modello Irap è riportata alla colonna 8 del quadro IR, prima di sottrarre le eventuali

detrazioni stabilite con legge regionale, le eccedenze precedenti, gli acconti versati e i crediti d'imposta (tra cui anche quello derivante dalla trasformazione delle eccedenze Ace di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), DI 91/2014).

Le certezze e i dubbi da chiarire IL CASO LA SOLUZIONE I CHIARIMENTI GIÀ INTERVENUTI... Il credito d'imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali senza dipendenti? Il credito inciderà sulla quota di Irap deducibile ai fini Ires e Irpef ai sensi degli articoli 2 del DI 201/2011 e 6 del DI 185/2008? Il credito d'imposta è imponibile ai fini delle imposte dirette e della stessa Irap? Va considerato come una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione? Cosa si intende ai fini del credito d'imposta Irap per soggetti «che non si avvalgono di lavoratori dipendenti»? Come comportarsi se l'impresa è priva di dipendenti solo per una parte del periodo d'imposta? E se il periodo d'imposta è inferiore all'anno? Purtroppo, il legislatore non ha specificato l'irrilevanza di questo credito ai fini impositivi. Nonostante l'Agenzia abbia sostenuto (circolare 6/E/2015) che il credito costituirebbe sopravvenienza attiva imponibile (solo per le imprese), diversi elementi interpretativi rendono questa risposta opinabile. La norma non lo specifica. Per l'agenzia delle Entrate (circolare 22/E/2015) il soggetto non deve avvalersi in alcun modo di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (tempo determinato/indeterminato). Sì, l'agevolazione non è riferita ai soli professionisti o alle imprese individuali, ma a tutti i contribuenti che determinano l'Irap secondo gli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997. Sul primo quesito, l'Agenzia (circolare 22/E/2015) ha negato qualunque possibilità di ragguglio: il credito non spetta. Circa il secondo quesito, poiché il credito è commisurato all'imposta, e quest'ultima risente già della durata del periodo, si ritiene che non vada calcolato alcun "pro rata". Premesso che la deduzione collegata alle spese per il personale dipendente non è quasi mai applicabile, la deduzione ai fini Irpef/Ires del 10% in presenza di oneri finanziari nella base imponibile Irap non è influenzata dal credito d'imposta (circolare 22/E/2015)... **E QUELLI MANCANTI** Il credito d'imposta spetta ad un ente non commerciale privo di dipendenti? La risposta cambia se si esercita anche una attività commerciale? Una impresa familiare che non ha dipendenti può fruire del credito d'imposta previsto dalla Legge di stabilità? È possibile utilizzare il credito d'imposta maturato nel 2015 in compensazione già dal 16 gennaio 2016?

Cosa significa che il credito è commisurato all'imposta "lorda"? Cosa occorre aggiungere all'imposta versata per ottenere questa grandezza? Come si deve comportare una società di capitali che ha solo un amministratore e nessun dipendente? Cambia se l'amministratore percepisce il compenso con "cedolino" o con fattura? Letteralmente, determinando l'Irap ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 446/97, scatterebbe sempre l'esclusione. In passato il problema è stato superato riconoscendo la norma applicabile agli enti che applicano l'Irap nei modi ordinari, in proporzione all'attività commerciale esercitata. In linea di principio, se a quella data si è in grado di conoscere già il corretto importo del credito d'imposta, e nel rispetto di tutti i vincoli posti alla compensazione orizzontale, la risposta è positiva. Rifacendosi al modello Irap, l'imposta lorda è quella determinata prima di sottrarre le eventuali detrazioni regionali, i crediti d'imposta (tra cui quello eventualmente derivante dalla trasformazione delle eccedenze Ace), le eccedenze d'imposta e gli acconti versati. Si ritiene che, siccome un amministratore (sia con partita Iva che senza) non è un dipendente della società (tranne casi particolari), il credito d'imposta spetti sempre. La fruizione del credito d'imposta non dovrebbe essere preclusa dalla presenza di collaboratori a progetto od occasionali ovvero associati in partecipazione di solo lavoro. Sì, in questo caso non ci dovrebbe essere alcun dubbio. Anche perché l'impresa, secondo la Corte di Cassazione (sentenze 1537/2014 e 10777/2013), è tenuta a versare l'Irap, proprio a causa dell'apporto del collaboratore familiare.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La circolare. Cambio di rotta dell'Agenzia sui comportamenti del «distaccante»

Con il distacco del personale il rimborso diventa rilevante

MECCANISMO TORTUOSO Per gli sconti riferiti al costo del lavoro è necessario verificare gli accantonamenti operati fino al 2014

Somministrazione, distacco di personale e accantonamenti. Oltre a fornire alcuni chiarimenti sul credito d'imposta, con la circolare 22/E/2015 l'agenzia delle Entrate ha affrontato i punti più delicati della nuova deduzione Irap "residuale" (o "a tappo") riguardante (in linea di principio dal 2015) il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4- octies del Dlgs 446/97). Vediamo le risposte più interessanti. In primo luogo, l'Agenzia affronta i casi della somministrazione e del distacco di personale. Nel primo caso, si ritiene che la deduzioni spetti all'impresa utilizzatrice a prescindere dalla modalità in cui è articolato il contratto, ma attribuendo rilevanza al rapporto di lavoro sottostante, che lega il somministratore (datore di lavoro) al dipendente. Se quest'ultimo rapporto è a tempo indeterminato, la nuova deduzione spetta all'impresa utilizzatrice per il periodo di impiego effettivo del personale, a prescindere che il contratto di somministrazione sia a termine o a tempo indeterminato (staff leasing). L'Agenzia aggiunge che, in caso di distacco di personale, i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in distacco andrebbero dedotti dall'impresa distaccante, «con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso». La risposta sorprende, in quanto fino ad oggi, l'amministrazione (risoluzione 2/DPF/2008e circolare 263/1998) aveva sempre sostenuto una sostanziale neutralità della posizione dell'impresa distaccante (che non deduceva i costi, ma non rendeva imponibili rimborsi) affinché il peso dell'imposta ed eventuali benefici (come il cuneo fiscale) si concentrassero sulla distaccataria (risoluzioni 35/E/2009 e 235/ E/2008). La nuova impostazione crea dubbi sul comportamento da tenere per l'impresa utilizzatrice, sia in caso di distacco che di lavoro interinale. Per quanto attiene al Tfr agli altri accantonamenti riguardanti il personale a tempo indeterminato, le risposte dell'Agenzia portano alle seguenti conclusioni: 1 le quote Tfr maturate dal 2015, comprese le rivalutazioni delle quote precedenti, rientrano nella nuova deduzione in esame; 1 gli accantonamenti fondi per oneri futuri relativi al personale permangono, invece, indeducibili, fino a quando non si verifica l'evento che ha determinato lo stanziamento, nel qual caso i costi, anche se relativi a stanziamenti effettuati sino al 2014, entrano a far parte della deduzione di cui al comma 4- octies; 1 per quanto riguarda la deduzione ai fini Ires/Irpef dell'Irap versata sul costo del lavoro dipendente, gli accantonamenti (diversi dal Tfr) operati dal 2015 sono esclusi dal beneficio, mentre quelli operati (e dedotti) negli esercizi fino al 2014, laddove si manifesti il costo e questo venga dedotto, determinano una variazione in aumento a titolo di sopravvenienza attiva, pari all'Irap proporzionale a suo tempo "scalata" in Unico. Il meccanismo disegnato dall'Agenzia è particolarmente complesso e si basa su un assunto che, per quanto coerente con affermazioni passate, non è sorretto dal dato normativo. Nonostante l'articolo 5, comma 1, Dlgs 446/97 escluda ai fini del calcolo della base imponibile Irap solo gli accantonamenti rilevati alle voci B.12 e B.13 del conto economico, sin dalla circolare 12/ E/2008 le Entrate hanno affermato che anche accantonamenti che, sulla base di corretti principi contabili, trovano collocazione in voci diverse da quelle indicate (come accade per le spese legali, per l'indennità suppletiva di clientela e, appunto, per gli oneri relativi al personale), sarebbero comunque indeducibili al momento dello stanziamento, come conseguenza (non prevista dal legislatore) della loro natura estimativa. L'effetto è che su queste voci si crea spesso un "terzo binario" (bilancio, imposte dirette e, appunto, Irap) con una deduzione sganciata dalla rilevazione a conto economico e con notevoli complicazioni anche sulla deduzione dell'Irap in Unico, conseguenze che non si avrebbero se si seguisse la regola base della "presa diretta" dal conto economico voluta dal legislatore.

Dichiarazioni

Deduzioni differenziate nel modello Unico

Quali effetti ha il credito d'imposta Irap sulla determinazione dell'Ires o dell'Irpef del soggetto che ne fruisce? Non è facile rispondere a questa domanda, che deve essere affrontata almeno sotto due diversi aspetti. Attualmente, imprese e professionisti possono (in presenza dei relativi requisiti) dedurre in Unico due diverse quote dell'Irap versata: una relativa al costo del lavoro dipendente (ai sensi dell'articolo 2 del DL 201/2011); l'altra, forfettariamente per il 10%, se alla base imponibile Irap hanno concorso oneri finanziari netti (articolo 6 del DL 185/2008). In merito alla prima deduzione, l'attribuzione del credito ai soggetti privi di dipendenti dovrebbe limitare il problema alle altre figure i cui compensi originano la detrazione (amministratori, collaboratori, e così via). Invece, assai più frequente (si pensi alle immobiliari) sarà la situazione in cui, contemporaneamente, si è privi di dipendenti, ma nel conto economico vi sono interessi passivi. In proposito, le Entrate (circolare 22/E/2015, paragrafo 7) hanno chiarito che tra le due misure (deduzione e credito d'imposta) vi è reciproca indifferenza, nel senso che ognuno di questi importi viene calcolato come se l'altro non esistesse, anche se il credito viene usato per compensare nel modello F24 la stessa Irap. Una soluzione condivisibile per semplicità e per analogia rispetto al passato (accadde già tra le due diverse deduzioni, si veda la circolare 8/E/2013). Un altro (rilevante) dubbio è stato innescato dal legislatore che ha "dimenticato" di precisare (come fa quasi sempre, ad esempio, al comma 35 della stessa legge di Stabilità 2015) l'irrilevanza del credito d'imposta ai fini delle imposte dirette e dell'Irap. Sulla base di questa "assenza", l'Agenzia (circolare 6/ E/2015, paragrafo 7.1) ha affermato di ritenere che «il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d'imposta costituisca una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente al reddito d'impresa» (e nona quello di lavoro autonomo) ai sensi dell'articolo 88 del Tuir. Ciò nonostante, molteplici elementi concorrono a giustificare in via interpretativa una risposta differente. Non solo, infatti, così facendo si riduce fortemente l'impatto di questa «misura compensativa» rispetto agli obiettivi per cui è stata introdotta, ma la stessa relazione tecnica accompagnatoria (che calcola puntualmente gli effetti del recupero di gettito della maggiore deduzione Irap sul lavoro dipendente per via della minor deducibilità in Unico) non fa alcuna menzione a quest'altro possibile recupero. In questo modo il testo che accompagna la normativa non fa altro che confortare la conclusione che il recupero non sussista, se non altro in quanto correlato ad un costo (l'Irap di chi non ha dipendenti) che per la quasi totalità non è stato dedotto. Che, poi, il risparmio (a parità di importi di base) sia maggiore per i professionisti che per le imprese non appare molto razionale. Peraltro, per le imprese, la corretta contabilizzazione del credito in esame (che non è correlata ad alcuna componente di costo diversa dalle imposte) va individuata a diretta deduzione della voce 22) del conto economico del periodo a cui appartiene l'imposta che ne determina la spettanza (principio Oic 25): l'ipotetica sopravvenienza attiva non è neppure presente a conto economico, costringendo ad una fastidiosa (ed immotivata) variazione in aumento in Unico.

Imposte indirette. La Cassazione riprende le indicazioni della Corte di giustizia Ue sulla possibilità di rettifica dei documenti

Fatture false, sì al rimedio-lampo

Non è sanzionabile l'emittente che corregge l'errore evitando effetti sul gettito
Francesco Falcone

Chi emette una fattura per operazioni inesistenti ha la possibilità di rimediare- se il documento non è stato utilizzato sul piano contabile - ritirandola tempestivamente ed eliminando qualsiasi rischio di perdita di gettito fiscale. A fornire utili chiarimenti in questa materia delicata è stata la Sezione tributaria della Cassazione nella recente sentenza 10939/2015. Nel caso esaminato, la Ctr del Veneto, rigettando l'appello proposto dall'ufficio, aveva ritenuto infondata la pretesa basata su una fattura, emessa e inviata da una società Alfa a una società Beta, non contabilizzata e non seguita da alcuna operazione commerciale. La fattura era stata utilizzata dalla società Beta per conseguire da una banca una anticipazione. La Ctr aveva rigettato le richieste dell'ufficio sulla base della assenza di un "effettivo utilizzo" della fattura. L'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per sostenere che nel caso di fatture per operazioni inesistenti l'emittente è, comunque, considerato soggetto passivo e debitore dell'Iva liquidata, essendo irrilevante che la fattura sia stata o meno rilasciata al fine di ottenere un'anticipazione bancaria. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, pur ribadendo che l'obbligo di pagare l'Iva per l'emittente sorge sulla base della semplice "emissione" del documento contabile in quanto questo è suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali. I giudici, inoltre, hanno ricordato che la pretesa al pagamento dell'Iva nei confronti dell'emittente di una fattura falsa intende evitare il pregiudizio che altrimenti si verrebbe a determinare per effetto di una detrazione effettuata dal committente/cessionario. La Cassazione, però, ha precisato che sussiste la possibilità di eliminare tempestivamente la fattura totalmente falsa sottraendola al commercio giuridico attraverso un suo "annullamento", nonché rettificando gli errori contenuti attraverso la procedura di variazione (articolo 26 del Dpr 633/72) proprio al fine di ripristinare la corrispondenza tra il dato reale e quello immesso nel documento fiscale. La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, nella parte in cui è stato ritenuto che l'esperimento della procedura di correzione di una fattura emessa per errore diviene superfluo se viene accertato che chi ha emesso la fattura ha in tempo utile eliminato completamente il rischio di perdita del gettito fiscale, recuperando dal destinatario la fattura trasmessagli prima che quello potesse utilizzarla, oppure -pur non avendo potuto recuperare il documento- è riuscito comunque a impedire che la fattura potesse essere portata in detrazione dal destinatario. La sentenza della Cassazione ha evidenziato che il destinatario di una fattura non è legittimato a portare in detrazione l'Iva indebitamente fatturata laddove non sussista la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica (e laddove tale corrispondenza non venga ripristinata o ancora non sia possibile ripristinare con la procedura di variazione), fatta salva la buona fede del destinatario (se risulta estraneo alla frode e dimostra di essere stato nella oggettiva impossibilità di avere consapevolezza della frode). Inoltre, ha confermato l'obbligo dell'emittente di versare l'Iva liquidata in fattura tranne che non abbia tempestivamente attivato la procedura di variazione per ripristinare la corrispondenza tra la rappresentazione emergente dalla fattura e la realtà economica. Infine, il giudice di merito può accertare in fatto che l'emittente (al di fuori della procedura di variazione o dell'annullamento della fattura) non è obbligato a pagare l'Iva se ha eliminato definitivamente qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale in tempo utile. A questo proposito la definitiva eliminazione del rischio si ha quando si accerta che la fattura non è stata emessa ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Dpr 633/72, cioè quando la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale oppure quando l'amministrazione abbia disconosciuto definitivamente il diritto alla detrazione.

Caso per caso

L'EMITTENTE Per chi emette una fattura per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti, o per corrispettivi indicati in misura superiore a quella reale, l'obbligo di pagare l'Iva sorge con l'"emissione" del documento contabile, che si verifica all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. L'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura

IL DESTINATARIO Chi riceve la fattura non è legittimato a portare in detrazione l'Iva laddove non sussiste la corrispondenza tra la rappresentazione cartolare e la reale operazione economica, fatta salva in ogni caso la sua buona fede se risulta estraneo all'eventuale frode, oppure dimostri di avere adempiuto a tutti gli obblighi formali e di essere stato nella oggettiva impossibilità di avere consapevolezza della frode

LE CORREZIONI L'emittente corregge gli errori in fattura emettendo una nota di accredito a favore del cessionario/committente con la riduzione del prezzo praticata e con applicazione dell'Iva. Il cedente annoterà la variazione nel registro degli acquisti, il cessionario la annoterà nel registro fatture. L'emittente può ritirare tempestivamente la fattura totalmente falsa se di essa non è stato fatto alcun uso fiscale

IL REATO Il reato di emissione di fatture o altri documenti falsi aventi rilievo probatorio a fini fiscali (quali le autofatture, le schede carburanti, le ricevute fiscali, gli scontrini parlanti, le note di debito e quelle di credito) si consuma nel momento dell'emissione, trattandosi di un reato istantaneo. L'emissione di più fatture o documenti falsi nel medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato

IN DICHIARAZIONE Commette il reato di dichiarazione fraudolenta chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sottoscrive la dichiarazione indicando elementi passivi fittizi ed inesistenti. Può commettere il reato in esame anche chi, pur non svolgendo attività imprenditoriale o professionale, indica ad esempio spese mediche o altri oneri deducibili supportati da fatture o altri documenti falsi

LA REGISTRAZIONE La sola registrazione di fatture o altri documenti falsi aventi rilievo probatorio a fini fiscali non comporta responsabilità penali, neanche a titolo di tentativo, poiché il sistema penale tributario attuale non punisce le attività prodromiche ma richiede che il documento falso venga utilizzato in dichiarazione al fine di abbassare la base imponibile attraverso l'esposizione di elementi passivi fittizi

LA PAROLA CHIAVE

False fatturazioni 7 La falsa fatturazione indica l'emissione di una fattura che rappresenta una operazione che nella realtà non si è verificata totalmente o parzialmente o che rappresenta corrispettivi maggiori di quelli effettivi (fattura falsa oggettivamente), o che rappresenta una operazione effettiva intercorsa con soggetto diverso da quello indicato (fattura falsa soggettivamente). La legge prevede conseguenze tributarie e penali molto pesanti per chi emette e per chi utilizza fatture e documenti falsi aventi valore probatorio fiscale.

Cessioni. Prevalenza della sostanza sulla forma

Per l'Iva intra-Ue l'iscrizione al Vies non è vincolante

Ferruccio Bogetti Gianni Rota

La mancata iscrizione del soggetto acquirente estero al sistema europeo di scambio dati sull'Iva (Vies) non comporta automaticamente il pagamento dell'Iva in Italia. Intanto basta che il cessionario estero documenti di aver avviato l'iter per ottenere la partita Iva perché la norma europea guarda più la sostanza che la forma. Poi al fine di evitare il doppio pagamento dell'imposta tocca all'amministrazione italiana provare che le merci vendute all'estero non hanno pagato l'Iva, anche nel caso in cui l'acquirente ha cancellato retroattivamente la partita Iva. Così si è espressa la sentenza 2112/28/15 della Ctr Lombardia (presidente Malaspina, relatore Pellini). Sulla scorta di un Pvc formato dalle Dogane l'amministrazione contesta nel 2008 a una Srl la mancata corresponsione dell'Iva su due cessioni di merce avvenute nel 2006 a favore di una società spagnola. Per l'Erario la società acquirente risulta essere sconosciuta al Vies, è sprovvista di partita Iva e quindi le vendite intracomunitarie vanno considerate come avvenute in ambito nazionale con conseguente imponibilità ai fini Iva. La società contesta il recupero fiscale e nel ricorso introduttivo evidenzia due profili: e la cessionaria ha avviato l'iter per ottenere la partita Iva presso l'amministrazione spagnola e quindi entrambe le operazioni intracomunitarie sono da considerarsi regolari; e l'anticipata cessazione dell'attività effettuata dalla società spagnola a cavallo tra la vendita della merce e l'attribuzione della partita Iva non le ha neppure consentito la rettifica dell'operazione con il modello Intra-ter. Resiste l'amministrazione e chiede il pagamento dell'Iva sulle cessioni per due motivi: 1 il soggetto cessionario spagnolo indicato nella fattura risulta essere sconosciuto al Vies e la sua partita Iva è inesistente; 2 l'effettività delle operazioni non è stata provata e quindi le stesse vanno riqualficate come nazionali con obbligo del versamento della maggiore imposta. La Ctp dà ragione alla società in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue in quanto la non imponibilità Iva della cessione intracomunitaria non può essere disconosciuta se la cessionaria ha cancellato la propria partita Iva dopo l'effettuazione dell'operazione. L'ufficio allora ricorre in appello, ma la Ctr lo respinge per due motivi: 1 il mancato perfezionamento dell'iscrizione al Vies non fa venire meno lo status di soggetto passivo Iva dell'operatore comunitario se questo documenta l'avvio dell'iter autorizzativo per ottenere la partita Iva, così come è avvenuto nel caso specifico laddove la società ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per godere della non imponibilità Iva nella cessione delle merci alla ditta spagnola e il loro rispetto nell'applicazione della normativa europea prevale sempre rispetto ai requisiti formali; 2 in caso di cancellazione anche retroattiva della partita Iva dell'acquirente avvenuta dopo la cessione dei beni, l'amministrazione italiana se pretende l'Iva deve provare che nel paese di destinazione non è stata scontata l'imposta.

Accertamento. Respinte in due gradi di giudizio le tesi dell'ufficio che contestava un conferimento con successiva fusione

Il Registro al riparo dal «37 bis»

La presenza di valide ragioni economiche contraddice l'ipotesi dell'abuso di diritto
Dario Deotto

Ai fini dell'imposta di registro non può trovare applicazione la (presunta) norma antielusiva generale di cui all'articolo 37-bis del Dpr 600/1973. Inoltre, la presenza di valide ragioni economiche non può determinare situazioni né di elusività né di abuso del diritto. È questo, in sostanza, il contenuto della sentenza 3153/05/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 9 luglio scorso (presidente Pezza, relatore Bonavolonta). La vicenda riguarda il "classico" conferimento di ramo d'azienda con successivo trasferimento di partecipazioni a cui ha fatto seguito, in questo caso, una fusione per incorporazione. L'agenzia delle Entrate ha riqualificato i diversi atti, in base all'articolo 20 del Dpr 131/1986 (imposta di registro): in particolare, è stato riqualificato in cessione d'azienda il conferimento del ramo aziendale e il successivo trasferimento di partecipazioni. Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio l'operato dell'ufficio è stato tuttavia disatteso da parte dei giudici. Per la Commissione tributaria regionale, in particolare, non si può realizzare alcuna ipotesi elusiva anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, vi erano "a monte" delle valide ragioni economiche a supporto delle operazioni effettuate. Si può dire che sulla vicenda della "latitudine" dell'articolo 20 del Dpr 131/1986 vi è più di qualche incomprendimento. Secondo la norma, l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente. La norma ha una sua storia risalente, visto che nasce, addirittura, con l'articolo 7 della legge 585 del 21 aprile 1862, poi successivamente confermato con l'articolo 8 del regio decreto 3269 del 30 dicembre 1923. Infatti, l'attuale previsione dell'articolo 20 del Dpr 131/1986 deriva proprio da questa storia e, in particolare, dal fatto che negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso si volevano considerare anche gli effetti economici degli atti portati alla registrazione. Proprio per disattendere queste tesi, ora la norma chiaramente prevede che occorre considerare gli effetti giuridici degli atti e, quindi, non quelli economici. In tutto questo, comunque, l'abuso del diritto e l'elusione non c'entrano proprio nulla. Si può riconoscere, infatti, all'articolo 20 dell'imposta di registro la possibilità di riqualificare l'atto o gli atti (considerando anche eventuali "concatenazioni") per individuare l'esatta natura giuridica rispetto a quella inesatta, oppure utilizzata erroneamente o artatamente. Ma questo nulla ha a che vedere con la possibilità di riconoscere la presunta valenza economica o, addirittura, l'abuso o l'elusione. Quanto al fatto che nella sentenza della Ctr si parli di valide ragioni economiche - e per di più ai fini dell'imposta di registro - questo porta un po' più di sconforto. Vi è comunque sollievo per il fatto che la nuova norma in arrivo sull'abuso del diritto - che sarebbe tendenzialmente inutile (visto che l'abuso inizia dove finisce il diritto) - può almeno risolvere vicende come queste, facendo comprendere che l'abuso è un principio di portata generale e, quindi, riguarda anche l'imposta di registro. Essendo un principio generale, non è pensabile ammettere che per un comparto impositivo (imposte sui redditi) il conferimento d'azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni non costituisca abuso del diritto (elusione), mentre le medesime operazioni risultino "abusive" per l'imposta di registro.

LA PAROLA CHIAVE

Abuso del diritto 7 Si ha abuso del diritto quando si utilizza in modo distorto un diritto di modo da conseguire un vantaggio che, in realtà, quel diritto non darebbe. Questo vale anche in ambito tributario: si realizza abuso del diritto nel diritto tributario quando si pongono in essere delle operazioni perfettamente lecite dalle quali si ritrae un vantaggio fiscale illegittimo. Si può dire che l'abuso del diritto in ambito fiscale inizia dove finisce il legittimo risparmio d'imposta e non si è in presenza di fattispecie riconducibili

all'evasione. IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze commentate in pagina
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Società estinte. Responsabilità definite

Ex-soci e liquidatore: l'avviso è legittimo

Rosanna Acierno

È legittimo l'atto impositivo emesso dall'ufficio nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese e intestato al liquidatore e ai soci, non in qualità di legali rappresentanti della società estinta, ma in virtù delle loro responsabilità nella misura in cui abbiano ricevuto somme sulla base del bilancio finale di liquidazione (articolo 2495 del codice civile). L'amministrazione finanziaria può, infatti, rivalersi sul liquidatore e sui soci di una società cancellata dal registro delle imprese e, dunque, estinta, solo però nei limiti di quanto percepito da ciascun socio in base al bilancio finale di liquidazione. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp di Vicenza, con la sentenza 576/09/15 depositata il 1° luglio 2015 (presidente Lippiello, relatore Mazzucato). La questione trattata dai giudici vicentini è di estrema attualità giacché, recentemente, l'articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014 ha previsto che, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, nei confronti degli enti impositori e previdenziali, sono validi gli atti impositivi e del contenzioso intestati in capo alla società estinta. Anche se, per ultima, la Corte di cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 2015, ha statuito che tale disposizione ha natura sostanziale e, come tale, non può essere applicata retroattivamente. Pertanto, l'emissione degli avvisi di accertamento in questione è possibile solo in capo alle società la cui richiesta di cancellazione dal registro delle imprese è stata presentata dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Dlgs 175/2014 (Cassazione 6743/2015). La pronuncia dei giudici vicentini trae origine da diversi avvisi di accertamento emessi dall'ufficio per debiti tributari di una società cancellata dal registro delle imprese, ma intestati agli ex soci e al liquidatore. Questi atti venivano impugnati dai contribuenti dinanzi alla Ctp di Vicenza, chiedendone, tra l'altro, la nullità perché relativi a obbligazioni tributarie dovute da una società cancellata dal registro delle imprese e, dunque, ormai estinta e priva di personalità giuridica e legittimazione passiva. Riuniti i ricorsi, gli atti impositivi venivano parzialmente accolti dai giudici vicentini. In particolare, in merito all'eccezione di nullità degli atti perché relativi a società estinta, la Ctp di Vicenza ha precisato che sono validi gli accertamenti emessi nei confronti di ex soci e liquidatori di società estinte in virtù della responsabilità loro attribuibile per le obbligazioni sociali non assolute e nei limiti di quanto percepito da ciascuno in base al bilancio finale di liquidazione. Pertanto, è da ritenersi corretto il comportamento dell'ufficio che ha intestato gli atti impositivi impugnati al liquidatore e ai soci (e non alla società) poiché si basano sulle azioni di responsabilità che possono essere avviate nei confronti dei predetti soggetti in caso di obbligazioni sociali non soddisfatte e/o di mancato pagamento dei debiti sociali per colpa del liquidatore e/o per avvenuta riscossione da parte dei soci di somme in base al bilancio finale di liquidazione (come previsto dagli articoli 2495 del codice civile e 36 del Dpr 602/73).

Conciliazione. Il Tribunale di Roma

La Pa che ignora la mediazione rischia il danno erariale

PARTECIPAZIONE EFFETTIVA Il magistrato della Capitale ha anche precisato che le parti non possono limitarsi a intervenire alla sessione informativa

Marco Marinaro

La pubblica amministrazione che scelga di tenere una condotta «agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata» rispetto ad una proposta conciliativa del giudice o all'invio in mediazione espone potenzialmente la stessa a danno erariale. Perviene a queste conclusioni il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) con un'ordinanza del 22 giugno 2015 riprendendo e rafforzando un orientamento espresso in controversie analoghe. L'obiettivo è evitare che le Pa ignorino gli strumenti conciliativi sia giudiziali sia stragiudiziali, sul presupposto che soltanto con una sentenza possano evitare potenziali rischi di danno erariale rispetto a eventuali accordi che definiscano consensualmente la lite, sia pur sulla base di una proposta giudiziale o di un percorso mediativo demandato dal giudice. La controversia riguarda il risarcimento dei danni derivanti dal mancato corretto funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque reflue in occasione di forti piogge. Il consulente tecnico (Ctu) nominato dal tribunale ha stimato i danni in 60mila euro: dopodiché il giudice ha proposto in via conciliativa il versamento di 40mila euro e ha disposto anche lo svolgimento della mediazione, qualora le parti non dovessero giungere ad un accordo sulla base della proposta conciliativa. E qui il giudice rimarca con forza che «l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo sulla proposta del giudice e/o dell'invio in mediazione comparativamente valutato rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti (Corte dei Conti)». Ciò non esclude secondo quanto chiarito nell'ordinanza anche la possibile valutazione della condotta processuale ai fini della condanna alle spese nel caso di proposta conciliativa della parte (articolo 91, comma 1, Il parte, Codice di procedura civile) e della responsabilità aggravata (articolo 96, comma 3, Codice di procedura civile). In relazione alla mediazione demandata l'ordinanza ribadisce inoltre che è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento, nel senso che le parti non debbono arrestarsi alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori debbono essere presenti personalmente. Tant'è che la mancata partecipazione (o l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo, oltre a poter attingere, secondo una diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Procedure concorsuali. Il Tribunale di Arezzo promuove una proposta in cui la nuova società continua a rispondere dei debiti

Scissioni blindate nel concordato

L'impegno a futuri versamenti fa sì che la garanzia patrimoniale non venga violata
Giuseppe Acciaro Alberto Bianco

Nel concordato in continuità è possibile la cessione anche soltanto parziale del patrimonio del debitore, senza con ciò violare la fondamentale clausola della garanzia patrimoniale (articolo 2740 del Codice civile), una norma generale del diritto civile in base alla quale tutto il patrimonio del debitore deve essere destinato a soddisfare i suoi debiti. È quanto affermato dal Tribunale di Arezzo il 27 febbraio 2015 (presidente Galantino, estensore Piccardi) chiamato ad omologare un concordato preventivo con continuità aziendale. La proposta sotto esame L'elemento centrale della proposta concordataria era rappresentato dal compimento di un'operazione di scissione in forza della quale la società scissa avrebbe continuato la sua attività imprenditoriale liberata da qualsiasi posizione debitoria pregressa, mentre l'altra società risultante dalla scissione (scissionaria), avrebbe provveduto, con la liquidazione del patrimonio ad essa trasferito, al pagamento dei debiti concorsuali. Il collegio pur sottolineando la tortuosità della proposta, ha precisato che, ai fini della fattibilità giuridica, era centrale verificarne la conformità alla clausola generale di garanzia patrimoniale. In sostanza, il controllo consisteva nell'accertare se il permanere di determinati beni in capo alla società concordataria (società scissa) dopo il compimento della scissione, si ponesse o meno in contrasto con l'articolo 2740. Giurisprudenza contraria Al riguardo, i giudici ricordano che la giurisprudenza è pressoché costante nel ritenere inammissibile una proposta concordataria che non preveda la cessione di tutti i beni. Il fondamento dell'inammissibilità viene rinvenuto proprio nel carattere imperativo dell'articolo 2740. Tanto meno la deroga alla garanzia patrimoniale potrebbe essere effettuata con una convenzione stipulata a maggioranza. Impegno a futuri versamenti Tuttavia nel caso di specie i giudici sottolineano come la proposta che prevede la permanenza in capo alla debitrice di una parte dei beni aziendali si accompagni sia controbilanciata dal suo impegno a versare, a favore della procedura, una parte dei proventi della successiva continuità aziendale. Tale impegno di versamento di somme porta quindi il tribunale a ritenere che non è possibile ravvisare sic et simpliciter una cessione parziale dei beni da parte del debitore, essendosi quest'ultimo obbligato a versare al debitore concordatario una determinata somma. I giudici facendo poi forza sulla presenza di tale impegno, fanno un ulteriore passo in avanti, affermando che la scelta di rinunciare alla liquidazione dei beni rimasti in capo al debitore e strumentali all'esercizio dell'impresa, e di incassare una parte dei proventi derivanti dalla continuità aziendale, appare attenersi ad aspetti di convenienza della proposta, la cui valutazione è pacifico che sia rimessa unicamente ai creditori. Quanto poi all'effetto esdebitatorio della scissione, il collegio ricorda che il comma 3 dell'articolo 2506 quater del Codice civile, contiene una clausola di salvaguardia costituente diretta applicazione proprio dell'articolo 2740. Tale norma prevede infatti che ciascuna società partecipante alla scissione rimanga responsabile solidale, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito, delle obbligazioni pregresse. Pertanto la società concordataria, anche dopo il compimento dell'operazione di scissione, resta comunque responsabile in via sussidiaria dei debiti concorsuali trasferiti per effetto della scissione in capo alla società beneficiaria (scissionaria). Il verdetto I giudici hanno quindi omologato il concordato sottolineando che, continuando la società concordataria (parzialmente scissa) a rispondere per i debiti eventualmente non soddisfatti in esecuzione del piano dalla società beneficiaria (scissa), l'articolo 2740 non viene violato.

I principi 02 CONTINUITÀ AZIENDALE Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa (articolo 186bis. primo comma, legge fallimentare) 03 SCISSIONI Con l'operazione di scissione una società (scissa) trasferisce ad altra società (beneficiaria) una parte del proprio

patrimonio 01 RESPONSABILITÀ Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (articolo 2740, Codice civile)

L'ANALISI

Per cambiare la Pa servono comportamenti e non leggi

Francesco Verbaro

Le novità introdotte dal Parlamento alla riforma della Pa hanno prodotto grande clamore e stimolato un dibattito più delle volte surreale. L'illusione sulla forza innovatrice della legge ha portato in questi anni a pensare che la norma di per sé producesse il cambiamento, e la cronica mancanza di valutazione portava a non verificare l'esistenza di un cambiamento concreto e conseguente alla novità normativa. Un emendamento riguarda la nuova disposizione dei dirigenti nel ruolo unico (articolo 9, comma 1, lettera h) e quindi la disciplina della decadenza seguita da un periodo di collocamento in disponibilità. L'emendamento aggiunge l'inciso con il quale la cessazione dal ruolo (ndr licenziamento) avviene solo a seguito di valutazione negativa. A parte i titoli che hanno accompagnato l'emendamento, la disposizione di fatto introduce una garanzia importante. Nel ruolo unico, in sostanza, si rimarrà salvo che il soggetto non sia stato collocato a disposizione a seguito di valutazione negativa. Chi conosce i dati sulla valutazione nella Pa e sulla dirigenza però sa bene che di valutazioni negative, concetto poi da chiarire (significa zero o sotto una determinata soglia?), se ne registrano raramente. Obiettivi ancora generici e poco sfidanti, e sistemi di valutazione ipergarantisti, consolidano nella Pa la prassi del pari trattamento, il tutto a scapito dei più bravi, della motivazione e dei servizi ai cittadini. Non a caso nella stessa delega si prevedono principi sulla semplificazione delle norme in materia di valutazione, sulla razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione e sullo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dai singoli dipendenti. Problematiche che avrebbero bisogno di amministratori coraggiosi, che credono nella valutazione, che di norme. Altrettanto si può dire per l'emendamento che prevedeva il «superamento del mero voto minimo di laurea quale requisito per l'accesso ai concorsi e possibilità di valutarlo in rapporto ai fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato» e che non è stato alla fine approvato. Un emendamento che ha alzato un polverone il cui impatto sarebbe stato minimo se non assente. I concorsi pubblici sono uno strumento residuale nel reclutamento della Pa. Si calcola che solo il 30% degli attuali dipendenti è entrato per concorso pubblico, cioè aperto a tutti senza riserve. Stabilizzazioni e sanatorie hanno condizionato la storia del reclutamento. Rari i concorsi che prevedono la valutazione del titolo di studio. Quest'ultimo aspetto, invece, ha interessato il 100% delle progressioni verticali, che a un certo punto hanno favorito un "mercato" dei titoli di studio facili. Prevedere che la Pa scelga le migliori valutazioni anche l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio non è uno scandalo. Uno scandalo è stato il modo di reclutare e far fare carriera in questi anni. In cambio, la commissione della Camera ha introdotto principi in materia di procedure di reclutamento (accentramento delle procedure, verifica della conoscenza delle lingue eccetera), che avrebbero ben potuto trovare attuazione nell'ambito del potere regolamentare e gestionale delle singole amministrazioni. Le solite leggi che provano a sostituire la buona gestione con pagine della Gazzetta ufficiale.

Personale. Le conseguenze delle istruzioni della Ragioneria

Per i nuovi fondi decentrati solo la replica dei tagli 2014

LE RESPONSABILITÀ La circolare 20/2015 chiede ai revisori dei conti di certificare le somme che costituiscono la decurtazione permanente

Arturo Bianco

Le amministrazioni pubbliche devono fare il «copia e incolla» del fondo stabile del 2014 per avere la base del fondo stabile del 2015: può essere così sintetizzata la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato (si veda Il Sole 24 Ore del 24 luglio). Gli organismi di controllo interno, negli enti locali i revisori dei conti, vengono impegnati a verificare la corretta applicazione delle nuove regole. Il documento riprende le indicazioni dettate nella precedente circolare n. 8, diretta alle sole amministrazioni statali, e quelle implicitamente contenute nella circolare 17/2015, sul conto annuale, in cui si ipotizza il vincolo di lasciare inalterata la incidenza media dei dipendenti sul fondo per le risorse decentrate. Essa dà una lettura radicalmente diversa delle prescrizioni dettate dall'articolo 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, come modificato dalla legge 147/2013 rispetto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Puglia, della Sicilia e dell'Abruzzo. Questi organismi ritengono che nel 2015 occorra detrarre dal fondo per la contrattazione decentrata i tagli operati negli anni dal 2011 al 2014, il che può portare in molti casi ulteriori decurtazioni del fondo. Le differenze interpretative nascono a seguito della infelice formulazione legislativa, che utilizza il plurale quanto ai tagli da effettuare nel 2015, senza precisare se ci si riferisce solamente agli obblighi di decurtazione per restare entro il tetto del 2010 e in caso di diminuzione del personale in servizio, come inteso dalla Ragioneria Generale dello Stato, o anche a quelle effettuate negli anni dal 2011 al 2014, come inteso dalle citate sezioni della magistratura contabile. In termini sostanziali il vincolo legislativo viene correttamente interpretato da Via XX Settembre nel senso che si vuole impedire di rimettere nel fondo i tagli che sono stati operati negli anni dal 2011 al 2014 in ossequio alle previsioni del DL 78/2010 e non determinare un'ulteriore riduzione del fondo. La presa di posizione della Ragioneria è molto attenta a distinguere i casi in cui nel fondo 2014 sono state inserite tutte le risorse previste dai contratti decentrati, anche se determinavano un aumento teorico, rispetto alle amministrazioni in cui tali risorse non sono state inserite. Il risultato che si deve avere è in ogni caso eguale. Quindi, riproposizione del fondo 2014 di parte stabile, stando attenti a inserire anche gli aumenti derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali, essenzialmente la Riae gli assegni ad personam dei cessati. Ovviamente ciò non impedisce che, nel caso in cui maturino le condizioni per nuovi incrementi, essi debbano essere disposti. Per la parte stabile il riferimento va alla Riae e agli assegni ad personam dei dipendenti cessati nel 2014, per la parte che matura nell'anno successivo, e del 2015; ma va anche - alla luce delle indicazioni contenute nell'emanando decreto del ministro della Pa - alle risorse necessarie alla corresponsione del salario accessorio, quanto meno per la parte fissa, dei dipendenti in sovrannumero degli enti di area vasta assorbiti. Si deve evidenziare inoltre che non sembrano esserci vincoli alla parte variabile del fondo, dal momento che viene costituito annualmente, ovviamente ferma restando la necessità di rispettare i vincoli dettati dal legislatore, per cui risorse aggiuntive possono essere inserite solamente dagli enti che rispettano il Patto e i vincoli di spesa del personale. La circolare si conclude responsabilizzando gli organi di controllo ad effettuare la certificazione «dell'ammontare della decurtazione permanente». È facile prevedere che queste indicazioni saranno tradotte in prescrizioni operative nel conto annuale 2015.

FISCO I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E CHIARIMENTI AL 17 LUGLIO

Ratificati accordi constati Uniti, Hong Kong e Isole Cayman

Ilaria Callegari

Accertamento Legge 18 giugno 2015, n. 95 m Accordo tra Italia e Usa Compliance fiscale e Fatca - Ratifica ed esecuzione. La legge, in vigore dallo scorso 8 luglio, ratifica e dà esecuzione all'accordo tra il Governo italiano ed il Governo degli Usa, finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa Fatca (Foreign account tax compliance act), stipulato a Roma il 10 gennaio 2014. Inoltre, la legge contiene disposizioni che riguardano gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti da tale accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. «Il Sole 24 Ore» 8 luglio 2015 Legge 18 giugno 2015, n.96 «Gazzetta Ufficiale», 7 luglio 2015, n. 155 • Accordo tra Italia e Hong Kong Doppie imposizioni - Ratifica ed esecuzione. Ratificato e reso esecutivo, con la legge in vigore dall'8 luglio, l'accordo tra il Governo italiano e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo stipulato ad Hong Kong il 14 gennaio 2013 «Il Sole 24 Ore» 8 e 9 luglio 2015 Legge 18 giugno 2015, n. 100 «Gazzetta Ufficiale», 7 luglio 2015, n. 155 • Accordo tra Italia e Isole Cayman Scambio di informazioni - Ratifica ed esecuzione. La legge, in vigore dal 10 luglio, ratifica e dà esecuzione all'accordo tra Italia e Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, stipulato a Londra il 3 dicembre 2012. «Il Sole 24 Ore» 14 luglio 2015 «Gazzetta Ufficiale», 9 luglio 2015, n. 157 Provvedimento agenzia Entrate 13 luglio 2015 • Spesometro e modello 770 Incrocio dei dati - Comunicazioni preventive ai contribuenti. Stabilite con provvedimento le modalità con cui l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, titolari di partita Iva, e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti degli stessi contribuenti all'Agenzia ex articolo 21 del DI 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 122/2010 [CFF O 1853] da cui risulterebbe che i contribuenti abbiano ommesso di dichiarare i ricavi conseguiti, e le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770 Quadro «Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» (causali A o M). Al contribuente sono rese disponibili le informazioni ai fini della valutazione della correttezza dei dati posseduti dalle Entrate: questo gli permette di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia che permettano di giustificare la presunta anomalia. La comunicazione è trasmessa da parte delle Entrate agli indirizzi Pec, o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco. A sua volta, il contribuente destinatario della comunicazione, anche mediante gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, può chiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione. Gli errori e le omissioni eventualmente commessi possono essere regolarizzati dal contribuente con il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997 [CFF ©9476). «Sito agenzia Entrate» 13 luglio 2015 «Il Sole 24 Ore» 14 luglio 2015 Agevolazioni Provvedimento agenzia Entrate 7 luglio 2015 • Eventi sismici di maggio 2012 Credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi - Misura percentuale massima. In merito al credito d'imposta riconosciuto a chi è stata danneggiata dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ex articolo 67-octies del D183/2012, convertito con modifiche dalla legge 134/2012, il provvedimento determina che la sua misura percentuale massima è pari al 43,0133% dell'importo complessivo del credito d'imposta richiesto nel 2015, per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. L'importo risultante dall'applicazione di tale misura percentuale all'ammontare complessivo del credito richiesto nel 2015 va troncato alla seconda cifra decimale. Tale credito d'imposta è utilizzabile, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997 [CFF © 7418], presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle

Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dall'8 luglio scorso. Le Entrate effettueranno controlli automatizzati su ogni F24 ricevuto. Qualora il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito «IlSole 24 Ore» 8 luglio 2015 «Sitoagenzia Entrate» 7 luglio 2015 d'imposta, oppure se l'importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all'ammontare del credito citato, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite ricevuta consultabile nel sito Internet delle Entrate. Si segnala inoltre che è istituito il codice tributo 6844, denominato «Credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D122 giugno 2012, n. 83 Istanze presentate nel 2015», per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del citato credito d'imposta. Imposte dirette Provvedimento agenzia Entrate 15 luglio 2015 • Accertamento del cambio delle valute estere di giugno 2015. Pubblicato nel sito delle Entrate il provvedimento che accerta per il mese di giugno 2015 le medie dei cambi delle valute estere. I cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato, consentono di convertire in euro le poste in valuta per determinare il reddito d'impresa sulla base dei criteri fissati dall'articolo 110, comma 9 del Dpr 917/1986 [CFF© 5210]. Sitoagenzia Entrate 15 luglio 2015 Imu Risoluzione Dipartimento Finanze 13 luglio 2015, n. 7/DF • Cnr ed Enea - Immobili in cui si svolgono le attività di ricerca Esenzione Imu e Tasi. Il ministero delle Finanze rende noto che il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) soddisfano tutte le condizioni poste dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992 [CFF O 3907], per l'esenzione dall'Imu e dalla Tasi relativamente agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca scientifica con modalità non commerciali. Il Cnr e l'Enea sono enti di diritto pubblico di ricerca non commerciali, vigilati rispettivamente dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e da quello dello Sviluppo economico: per essi sussistono contemporaneamente i requisiti oggettivi, soggettivi, generali e di settore posti dalla norma citata. Nello specifico, oltre a soddisfare i requisiti soggettivi di cui all'articolo 73 del Dpr 917/1986 [CFF© 5173], tali enti soddisfano quelli oggettivi, in quanto le attività di ricerca sono inserite nelle attività di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992, dall'articolo 2, comma 3, del DI 102/2013, convertito con la legge 124/2013, che ha appunto esteso, dal periodo d'imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione agli immobili nei quali si svolge attività di ricerca scientifica. «IlSole 24 Ore» 15 luglio 2015 Iva Circolare agenzia Entrate 7 luglio 2015, n. 25/E • Expo Milano 2015-Risposta a quesiti. La circolare contiene le risposte a quesiti, pervenuti all'Entrate in merito a problematiche fiscali che interessano i soggetti partecipanti a Expo. I principali chiarimenti riguardano la possibilità, per i commissariati generali di sezione, di fruire del regime di non imponibilità Iva per la realizzazione del proprio padiglione espositivo, l'emissione da parte dell'ente organizzatore di biglietti di accesso da consegnare a terzi per la rivendita, riportando i dati identificativi del soggetto che si occupa della successiva distribuzione e senza essere soggetta a fatturazione in quanto i biglietti sono documenti fiscali soggetti a Iva con aliquota del 10 per cento, nonché l'obbligo di comunicare, nel caso di prestazioni di servizi relative alla costruzione di uno stand fieristico fornita da un'impresa italiana a un partecipante soggetto Iva in un Paese black list, i dati relativi a tali operazioni secondo le regole e le scadenze ordinarie (comunicazione black list). Tali prestazioni sono fuori campo in quanto non territorialmente rilevanti in Italia. «IlSole 24 Ore» 8 luglio 2015 Registro Risoluzione agenzia Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E • Separazione personale dei coniugi - Convenzione di negoziazione Esenzione da registro e bollo. Applicabile anche al nuovo strumento giuridico della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali della separazione personale, previsto dall'articolo 6 del DI 132/2014, convertito con modifiche dalla legge 162/2014, l'agevolazione ex articolo 19 della legge 74/1987 [CFF O 2168], che prevede l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. L'accordo concluso tra i coniugi a seguito della convenzione, che va poi trasmesso al

procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per ottenere il nulla osta agli adempimenti conseguenti, producono infatti gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio. Considerata tale parificazione, l'esenzione è applicabile anche all'accordo citato, a condizione che dallo stesso emerga che le disposizioni patrimoniali sono «Il Sole 24 Ore» 17 luglio 2015 Voluntary disclosure Circolare Agenzia Entrate 6 luglio 2015, n. 27/E • Voluntary disclosure - Risposte a quesiti. La circolare fornisce le risposte a una serie di quesiti formulati da professionisti e stampa specializzata in tema di emersione e rientro di capitali detenuti illecitamente all'estero (voluntary disclosure). I principali chiarimenti riguardano gli adempimenti previsti in capo ai delegati e agli amministratori di società di capitali con il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero riportati nelle scritture contabili e con possibilità di movimentare capitali, nonché la possibilità di applicare il metodo forfettario di calcolo dei rendimenti di attività illecitamente detenute all'estero nel caso in cui la consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una singola annualità, non superi i due milioni di euro (se le attività sono cointestate non rileva la quota riconducibile al contribuente). Inoltre è chiarito che è possibile utilizzare la procedura di collaborazione volontaria anche per le attività conservate nelle cassette di sicurezza (ad esempio, per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per il 2009, non rileva ai fini della procedura il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell'anno) e che anche le imposte Ivie e Ivafe rientrano nella procedura. Infine è precisato che il contribuente può scegliere, in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso. «Il Sole 24 Ore» 17 luglio 2015 Legenda: CFF o indicano IN COLLABORAZIONE CON il numero di codice (ad esempio 6860) che consente l'immediata ricerca della norma di legge nel "Codice Fiscale Frizzerà" CFFn. imposte indirette o CFFn. © imposte indirette, edito dal Sole 24 Ore Sistema Frizzerà AI LETTORI www.24orefrizzera.ilssole24ore.com Nel mese di agosto l'Agenda non sarà pubblicata. Appuntamento a lunedì 7 settembre, con le novità in tema previdenziale funzionali e indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale.

Foto: La precedente puntata sulle novità fiscali è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 13 luglio

L'INTERVISTA

Lorenzin: i risparmi devono servire per cure e ricerca

GOFFREDO DE MARCHIS

A PAGINA 3 ROMA. Recuperare 10 miliardi dalla sanità è un obiettivo realistico. «Sono perfettamente d'accordo con la road map indicata dal commissario alla spending Gutgeld», dice il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Un risparmio che non si tradurrà in tagli ai servizi, semmai va inquadrato in una maggiore efficienza del sistema e in una diversa programmazione. «Niente tagli lineari», spiega ancora il ministro. «Anche perché non c'è più niente da tagliare», aggiunge. Al momento di trasformare il progetto in legge, all'interno della Stabilità, andrà però discusso l'uso di quelle risorse. Lorenzin sembra non avere dubbi: devono rimanere tutti o quasi tutti dentro il servizio sanitario, soprattutto per nuovo personale e investimenti in ricerca e solo in parte potranno essere destinati al taglio delle tasse annunciato da Matteo Renzi.

Ministro, quando si discute dei 10 miliardi dalla sanità si pensa subito al taglio dei servizi. Non è così? «I 10 miliardi non vengono tolti dal fondo sanitario nazionale che ha già dato in questi ultimi anni. Negli ultimi anni abbiamo dovuto fare fronte a una spesa fuori controllo che peraltro non si è trasformata in migliori servizi ai cittadini. Anzi, con la riforma del titolo V è nata un'Italia a due o tre velocità e gli sforzi necessari per sanare le casse del SSN dissanguate delle Regioni hanno sacrificato molto la qualità dell'assistenza. Quindi, dopo 25 miliardi di tagli, non c'è proprio più niente da tagliare. C'è invece la possibilità di recuperare risorse grazie a una maggiore efficienza e a una nuova organizzazione. Si calcola una cifra intorno ai 30 miliardi ma se riusciamo a trovarne 10 mi accontento».

Come li recuperate? «Rafforzando la medicina territoriale.

Portando i pazienti in ospedale solo quando necessario, ovvero per i momenti acuti della malattia. Razionalizzando la spesa per la medicina difensiva che costa 13 miliardi l'anno. Sono quei casi in cui il medico per evitare contenziosi legali con i pazienti, ricorre a un eccesso di prescrizioni. Poi c'è il patto della sanità digitale: incrociando i dati voglio capire non solo quanto spendo ma come spendo i nostri soldi».

Parliamo di 10 miliardi in quanti anni? «In 5 anni come dice lo stesso Gutgeld.

Non è possibile un risultato immediato per quest'ordine di cifre, sono risorse che si recuperano con un processo più lungo.

Per questo, anzi, molte delle norme contenute nel patto della salute vanno attuate dalle regioni e altre portate nella prossima legge di stabilità. Le centrali uniche d'acquisto, le misure sulla produttività, le forme di disincentivo per la medicina difensiva sono solo alcune di queste. Per farlo è necessaria la collaborazione della conferenza Stato-regioni».

Come andranno utilizzate le risorse ricavate dal piano di risparmi? «A me va benissimo la spending. E va benissimo utilizzare le risorse per coprire i buchi che abbiamo nella ricerca, per rendere disponibili a tutti i nuovi farmaci salvavita, e per sbloccare il turn over. Nella sanità italiana abbiamo bloccato il ricambio generazionale e stiamo disperdendo un capitale umano sul quale abbiamo investito miliardi in formazione. I nostri medici sono richiestissimi all'estero ma se vanno via poi mancano alle nostre strutture e ai nostri pazienti. Il recupero di risorse e l'equilibrio di bilancio dato dalla maggiore produttività avrebbe anche delle ricadute sulle imposte. Penso al possibile abbassamento delle super aliquote Irpef delle regioni che pesano sulle buste paga di tanti cittadini. Il mio compito è rendere sostenibile il nostro welfare e in particolare quello sanitario. Sapendo che si possono recuperare tantissimi soldi».

Qual è l'esempio di una maggiore efficienza che consente di usare il denaro in un altro modo? «Il classico esempio sono le centrali uniche d'acquisto. Non è il famoso costo standard della siringa ma è il benchmark fra i prezzi che consente di non disperdere risorse tra una moltitudine di centrali d'acquisto. Così avremo beni e servizi che costano di meno ma anche la benzina o il gasolio per il riscaldamento che insieme alla

lavanderia costano circa 5 miliardi».

Gutgeld parla di ospedali che non funzionano. Significa che vanno chiusi? Non è un problema per i malati? «Alcuni ospedali li stiamo già chiudendo o riconvertendo e questo migliora i servizi.

Ci sono nosocomi che non hanno casistiche su determinate patologie, come il caso dei punti nascita sotto i 500 parti l'anno. Non servono e sono pericolosi. Che si fa con le strutture che chiudiamo? Le riconvertiamo, magari in istituti di riabilitazione, in centri per gli anziani, in case della salute, in strutture intermedie. Sul territorio, in ospedale devi andare solo se stai male davvero, per il resto sono più utili strutture diffuse» Gutgeld ha parlato anche di un taglio alle analisi.

«Nessuno ti impedirà di fare le analisi se hai bisogno. Bisogna evitare di farne dodici quando non servono. Sono rimasta incinta nello stesso periodo di due mie amiche. Bene, ho scoperto che io ho fatto un terzo delle analisi che hanno fatto loro. Le analisi devono essere né troppo poche né troppe» Dei 10 miliardi di risparmi, è in grado di dire quanto potrà utilizzato per il taglio delle tasse? «Io giro il discorso. Di quanto abbiamo bisogno per affrontare in modo programmatico le carenze di personale e di servizi? Non parliamo mica di un problema secondario. Parliamo di medici del pronto soccorso, di rianimatori sulle ambulanze, di infermieri nei reparti. Non sono assunzioni allegre, sono assunzioni necessarie. Difendo il mio settore ma dico che possiamo verificare di anno in anno le necessità del sistema. Sempre con l'aiuto delle regioni perché senza di loro non si fanno le riforme, dobbiamo ancora vedere approvata la riforma dell'accesso alla professione e i nuovi lea, ovvero i livelli essenziali di assistenza».

IL TAGLIO DELLE TASSE

Non so quanto resterà per tagliare le tasse, ma prima vanno sbloccati il turnover, rafforzato il pronto soccorso e resi disponibili farmaci salvavita"

L'eccesso di prescrizioni per evitare contenziosi legali ci costa ogni anno 13 miliardi La digitalizzazione ci aiuterà a scoprire non solo quanto, ma anche come si spende

BEATRICE LORENZIN MINISTRO DELLA SALUTE MEDICINA DIFENSIVA

www.salute.gov.it www.statoregioni.it PER SAPERNE DI PIÙ

L'ECONOMIA

La Ue conferma il piano Schaeuble: eurotassa possibile

LUCA PAGNI

MILANO. Da Bruxelles si accende il segnale verde alla costituzione di un'Eurotassa che serva ad alimentare un bilancio affidato a un super ministro del Tesoro Ue e a costituire un tesoretto per le emergenze finanziarie.

A PAGINA 11 MILANO. Si può fare. Anche da Bruxelles si accende il segnale verde alla costituzione di un'Eurotassa che serva ad alimentare un bilancio affidato a un super ministro del Tesoro Ue. «Si tratta di una idea interessante e vale la pena esplorarla». Così ieri, un portavoce della Commissione ha commentato le indiscrezioni anticipate dal settimanale tedesco Der Spiegel e riprese da tutti i media del Vecchio Continente.

Ma a cosa servirà l'eurotassa e da cosa verrà alimentata? A fornire un tesoretto per affrontare emergenze finanziarie. Un piano che ha padrini ad alto peso specifico: la proposta è sponsorizzata dal presidente della Commissione, il lussemburghese Jean-Claude Juncker e dal ministro dell'Economia tedesco Wolfgang Scheauble. L'inflessibile "falco" nelle trattative con la Grecia, dimostrerebbe in questo caso di aver compreso che il solo rigore non può risolvere il nodo politico di una Eurozona che viaggia con regole finanziarie diverse.

Ecco, allora, la proposta di un bilancio cui contribuiscono, in una prima fase, tutti gli stati che hanno adottato l'euro; devolvendo parte delle risorse incamerate con l'Iva o l'Irpef a livello nazionale. In alternativa, potrebbe essere studiata una tassazione ad hoc per finanziare il fondo di dotazione del Tesoro europeo.

Del resto, c'è già chi se ne occupa. Come ha ricordato lo stesso portavoce di Bruxelles: si tratta della commissione presieduta da Mario Monti chiamata proprio a definire un percorso che porti a un bilancio unico. «Questa e altre idee saranno esplorate da un gruppo di esperti da stabilire nel contesto del rapporto dei quattro presidenti» sul futuro dell'Unione monetaria. Per questo la Commissione «accoglie con favore tutte le idee che aiutano a far avanzare verso una visione comune per il futuro dell'Unione».

Nella direzione di un euro forte, espressione «di un'unione politica e fiscale» anche le parole del ministro dell'Economia Padoan al Financial Times.

«Non prendiamoci in giro - avverte - l'opzione di un'uscita di un Paese dall'euro è sul tavolo ». Mentre si lavora al futuro economico dell'Unione, c'è da salvaguardare anche il presente. Che ha il suo epicentro sempre nella questione Grecia: domani riprenderanno i colloqui tra la troika Ue-Bce-Fmi sul terzo pacchetto di aiuti da 86 miliardi di euro. Atene spera di raggiungere un accordo prima del 20 agosto prossimo, giorno in cui il governo greco deve rimborsare alla Bce 3,2 miliardi di euro. Intanto, Francoforte ha respinto la proposta delle autorità greche di riaprire la Borsa senza restrizioni.

europa.eu/it www.tesoro.it PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: INCIDENTE PER LA MERKEL Si era pensato ad un malore.

La cancelliera tedesca è caduta, senza conseguenze, a Bayreuth mentre assisteva al festival wagneriano. In realtà, hanno spiegato il governo e l'organizzazione, a cedere è stata la sedia

SPENDING REVIEW

Nella caccia ai risparmi anche sanità e agevolazioni

IL MINISTRO LORENZIN RASSICURA: «NESSUNA SORPRESA NEGATIVA, CI SARÀ SOLTANTO UNA MAGGIORE EFFICIENZA» MINORANZA PD E CGIL ALL'ATTACCO: COSÌ SI RISCHIA DI RIDURRE IL SERVIZIO UNIVERSALE PUBBLICO CHE SALVA LA VITA AI CITTADINI
Gi. Fr.

R O M A Meno sprechi e maggiore razionalizzazione nella sanità, sforbiciata agli sconti fiscali, uso più intensivo delle centrali d'acquisto nella pubblica amministrazione, stretta sugli assegni di invalidità e coordinamento delle forze di polizia. A Palazzo Chigi la squadra di esperti in spending review guidata dal nuovo commissario Yoram Gutgeld, è al lavoro per reperire risorse. Due gli obiettivi: disinnescare la mina di un maxi-aumento di Iva e accise da oltre 16 miliardi; "accontentare" il premier che ha promesso agli italiani un maxi taglio fiscale, a partire da quelle sulla prima casa sin dal prossimo anno. C'è tempo fino a settembre per mettere a punto il menù, ma intanto già è scoppiata la polemica sulla sanità in seguito ad un'intervista del commissario Gutgeld che annuncia un nuovo piano per il settore, con sanzioni per gli ospedali con i conti in rosso e limiti alla diagnostica. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, rassicura: «Nessuna sorpresa. Nella prossima legge di Stabilità non è previsto nessun taglio lineare alla sanità ma restano grandissimi margini di efficientamento». Con il patto della Salute firmato tra la Lorenzin e la Conferenza Stato -Regioni lo scorso anno, già nel 2015 il budget sanitario ha visto una decurtazione di oltre due miliardi di euro, ricavati da risparmi sugli acquisti e sulle prestazioni inutili. Nell'arco di 4 anni il risparmio previsto è di dieci miliardi di euro, ai quali si aggiungono altri 13 miliardi derivanti dalla stretta sulla prescrizioni inappropriate. E così, stavolta, nonostante le rassicurazioni del ministro, molti sono i timori (anche nel Pd) che una ulteriore stretta possa portare a una riduzione dell'assistenza sanitaria pubblica. I TIMORI Ok a maggiori spazi di efficienza dice Roberto Speranza, della minoranza del Pd - purché siano salvaguardati «il diritto alla salute e il servizio universale e pubblico, che è un servizio che salva la vita dei cittadini». Per Speranza bisognerebbe insistere di più sulla lotta all'evasione fiscale. Anche la Cgil è molto critica: i risparmi prospettati da Gutgeld - dice Rosanna Dettori, segretaria generale della Fp Cgil - sono «nuovi tagli da ottenere con ricette già viste». Tra l'altro finora si era sempre detto che i risparmi nella sanità sarebbero rimasti allo stesso comparto (personale, ricerca, tecnologia), invece adesso non si esclude che possano essere utilizzati per altri obiettivi, come appunto il taglio delle tasse sulla casa. «Io mi batto perché le risorse rimangano nel sistema - precisa il ministro Lorenzin poi se si riducono le tasse è evidente che questo è un beneficio di tutti». ACQUISTI CENTRALIZZATI Oltre alla sanità, nel menù della nuova spending review c'è poi un uso più intensivo delle centrali d'acquisto e una accelerazione sui costi standard per i Comuni. Le 34 stazioni appaltanti individuate da gennaio dovrebbero gestire le grandi gare di enti locali e amministrazione centrale. Il meccanismo sta già dando buoni risultati: nel 2014 la sola Consip, che presidia circa 40 miliardi di euro di spesa della Pa, ha generato risparmi per 8 miliardi. Nel mirino anche «le differenze regionali non giustificate» per gli assegni di invalidità: i risparmi ottenuti verrebbero utilizzati per finanziare più adeguatamente il fondo per la non autosufficienza. Oltre un miliardo dovrebbe arrivare dalla revisione delle agevolazioni fiscali. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio si potrebbe intervenire da quegli sconti che in realtà sono «sussidi» mascherati e quindi alterano anche la concorrenza: i settori che più ne godono sono trasporti e agricoltura (rispettivamente 3,5 e 1,7 miliardi). Infine come ha annunciato lo stesso Gutgeld - ci saranno interventi anche sulle forze di polizia, con accorpamenti di alcuni comparti (ad esempio, la Forestale con i Carabinieri) e un «maggior coordinamento».

Foto: Prestazioni sanitarie coinvolte nei tagli di spesa

IL CASO

Scioperi, Delrio prepara la legge Ok al referendum ma nessun decreto

Per il ministro delle Infrastrutture in futuro servirà il consenso di almeno il 51% dei lavoratori prima di bloccare un servizio
IL GOVERNO NON INTENDE PROCEDERE PER STRAPPI E SI ASPETTA CHE IL PARLAMENTO AFFRONTI IL TEMA
Umberto Mancini

ROMA Se fosse per lui, per Graziano Delrio, la stretta sugli scioperi sarebbe già una realtà. Del resto, non è un mistero, il ministro delle Infrastrutture ci sta pensando da almeno un paio di mesi, consapevole che la situazione, specialmente a Roma nei trasporti pubblici, è diventata insostenibile ed esplosiva. Non ne fa una questione ideologica, ma di buon senso. Perché è assurdo che una sparuta minoranza di lavoratori, con sigle sindacali marginali, blocchi un'intera città o, tanto per citare gli ultimi clamorosi casi, paralizzi Pompei o metta in ginocchio Alitalia. Certo il ministro va con i piedi di piombo, aspetta che si coaguli il massimo consenso sindacale e che da Palazzo Chigi parta la spinta finale a cambiare le regole. Il premier Matteo Renzi vuole fare presto. L'opinione pubblica, si sa, è fin troppo d'accordo. La minoranza Dem meno. Nella Capitale, turisti e romani non ne possono più di scioperi selvaggi, agitazioni improvvise e blocchi a singhiozzo del servizio. Dare un segnale chiaro, in vista del Giubileo e con l'Expo in pieno svolgimento, non sarebbe un errore e avrebbe un impatto a livello internazionale. **LA PROPOSTA** La riforma Delrio è di fatto pronta. Una revisione soft della legge sugli scioperi che mette al primo punto la necessità di sottoporre a referendum tra i lavoratori la possibilità di scioperare o meno, dando il via libera alle agitazioni solo con il 51 per cento dei consensi. Tagliando fuori le minoranze, le frange più estreme, che spesso, dice il ministro, «condizionano la vita di una città quando la stragrande maggioranza dei lavoratori ha opinioni ben diverse». A pagare, è noto, sono sempre i più deboli, i pendolari, i cittadini che devono per forza di cose utilizzare i servizi pubblici. **NUOVE REGOLE** Il ministro condanna poi tutte quelle pratiche, spesso ai limiti di legge, che creano disagi e disservizi gravissimi. Come gli scioperi bianchi, le agitazioni senza preavviso e, come accaduto più volte all'Atac, chi si rifiuta di timbrare il cartellino e magari lavora molto meno degli altri colleghi. Giusto quindi sanzionare e, in alcuni casi, far scattare le precettazioni. Serve in sostanza un cambio di rotta senza ledere, è evidente, i principi costituzionali e il conseguente diritto di astenersi dal lavoro in determinate circostanze. Le nuove regole si basano su una premessa quasi scontata. La decisione di bloccare una città deve riscuotere il consenso della maggioranza dei lavoratori. Perché si tratta di una scelta pesante, con un impatto forte sulla cittadinanza. E poi, ha spiegato spesso il ministro, si fa così in tutta Europa, in Germania in particolare. Per questo motivo, a giudizio del ministro, la scelta di proclamare uno sciopero in un settore pubblico così delicato come i trasporti dovrà essere messa ai voti. Giusto quindi introdurre la soglia del 51% dei consensi dei lavoratori allo sciopero. Una soglia bassa perché in Germania vige quella del 75% e ultimamente dopo uno sciopero di due giorni della metropolitana di Londra il governo conservatore della Gran Bretagna sta pensando di introdurre il referendum obbligatorio che farebbe scattare lo sciopero solo se i "sì" dovessero superare il 65% dei consensi. L'obiettivo del governo italiano è quello di creare un filtro che favorisca il confronto interno fra le parti. Maggioranze più alte per incrociare le braccia potrebbero essere invece richieste solo in certe occasioni particolari. Delrio non vuole un decreto, ma si aspetta che il Parlamento affronti il tema per chiudere il cerchio in tempi rapidi. Foto: I turisti davanti ai cancelli di Pompei chiusi per una assemblea sindacale

ATTACCO ALLE IMPRESE la polemica

Il governo strozza chi lavora: negozi chiusi nei giorni festivi

Una legge all'esame del Senato prevede l'obbligo di abbassare le serrande nei periodi di maggior incasso. Confimpresa: «Cosi perdite milionarie»
Antonio Signorini

Roma Le liberalizzazioni di Bersani, affossate da un'iniziativa parlamentare che nasce dal Pd, adottata dal Movimento cinque stelle, rischia di fare perdere al Paese fatturato e stipendi. Le lenzuolate dell'ex segretario democratico, varate quando era ministro dell'Industria, sono messe a dura prova da un disegno di legge approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato, che mina uno dei pilastri del commerciolibero: l'aperturanei giorni festivi. Il Ddl 1629 punta a ristabilire l'obbligodinonlavorare evuoleimporre intutto 12 chiusure all'anno, con possibilità per il singolo esercente di derogare, in casi eccezionali, a sei chiusure, da concordare con il Comune. Un ritorno al passato inaccettabile per Confimprese, associazionecommerciomoderno arete (franchising, grande distribuzione e reti dirette) che ha calcolato quanto rischia di perdere il settore. «Da uno studio realizzato tra gli associati - spiega il presidente Mario Resca - emerge, infatti, che alcune giornate festive per cui si prevedel'obbligodi chiusura(6 Gennaio, 25 Aprile, Lunedì di Pasqua, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre) valgono complessivamente il 4 per cento del fatturato annuale. Dato che il fatturato medio annuo di una rete nostra associata per il mercato italiano si aggira intorno ai 200 milioni di euro, la chiusura in quelle giornate porterebbe una riduzione media del fatturato dicirca 8 milioni di euro ad azienda». Perdonoiconsumatori che apprezzano sempre più le aperture festive. Confimprese segnala che nelle catene associate in quelle giornate le presenze registrano una «progressione in doppia cifra» da circa due anni, «senza peraltro chequestocomportiuna perdita di venditeinsettimana».Per gli italiani nonsono più un tabù nemmeno il 25 aprile e primo maggio. Quest'anno, in questi due giorni, il settore abbigliamento e calzature ha registrato un aumento del fatturato del 10%. Ma perdono anche i lavoratori, visto che festivi vengono pagati circa il 30% in più. Il disegno di legge prevede inoltre che l'obbligodi chiusuravalga solo peralcuni settori merceologici. Si applica ad abbigliamento e accessori, calzature, gioiellerie, articoli casa, telefonia, profumerie e servizi alla persona. Niente feste obbligate per altri settori «non food» come arredo, libri, elettronici di consumo e bricolage. «Non si capisce la ratio per cui il diritto a conciliare tempi di lavoro e di riposo debba valere solo per gli addetti di alcuni settori merceologici nonfood enon peraltri», commenta Resca. Poco chiaro anche «il motivo per cui si supponga che durante le giornate festive il consumatore desideri acquistare, per esempio, mobili e non capi di abbigliamento o calzature». Il disegno di legge prevede anche un ritorno indietro sulla liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi nei comuni turistici, introdotta dal governo Monti. Il tutto, appunto, creando un calo nel fatturato per un settore sempre più importante. Quindi, anche una diminuzione nel gettito Iva. Motivo per cui, il Ddl necessiterebbe di una copertura. Si è espresso controildisegni dilegge anche l'Antitrust. Il presidente GiovanniPitruzzella in un'audizione ha osservato «si pone in contrasto con la normativa comunitaria». sto, si sono espressi a favore di una maggiore regolamentazione Confcommercio e Confesercenti. Hanno chiesto «una regolamentazione minima» per aiutare «il modello distributivo italiano, fatto di piccole, medie e grandi imprese, consentendo ai territori di valorizzare la propria vocazione turistica e commerciale».

IL PROVVEDIMENTO L'EGO Abolire la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali A 2 chiusure festive con possibilità per il singolo esercente di derogare a 6 giornate, solo con preventiva indicazione al Comune competente per territorio 1 itorno a discriminazioni tra settori merceologici. La norma si applicherebbe solo ad alcune categorie quali abbigliamento e accessori calzature, gioiellerie, articoli casa, telefonie, profumerie e servizi alla persona L'applicazione della suddetta disciplina anche ai comuni turistici t LE CRITICITÀ SECONDO CONFIMPRESA Calo qualità del servizio al consumatore Calo livelli

occupazionali Calo del fatturato delle imprese Diminuzione del reddito degli addetti Diminuzione gettito erariale

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Soliti tagli e la spesa cresce

Sulla spending review una farsa da 300 miliardi

Laura Della Pasqua

Della Pasqua a pagina 6 Chiunque entra a Palazzo Chigi viene contagiato dal virus della promessa. E al primo posto c'è sempre quello del taglio agli sprechi che va a braccetto con la riduzione delle tasse. Ogni premier fa a gara con il suo predecessore a spararla grossa, nomina commissari ad hoc che a loro volta costituiscono squadre di super esperti che sfornano voluminosi dossier dati in pasto a stampa e tv. I temi sono sempre gli stessi: sfozzare la miriade di poltrone clientelari, chiudere gli inutili enti sanguisuga, applicare costi standard, i n t e r v e n i r e sulle invalidità fasulle, chiudere i rubinetti dei ministeri e s o p r a t t u t t o mettere a dieta la casta. Obiettivi che vengono puntualmente disattesi mentre la spesa cresce. La più antica traccia di spending review, ma allora si chiamava solo «controllo della spesa pubblica», si ha in una legge del marzo 1981 con il governo Forlani che istituiva presso il ministero del Tesoro una Commissione tecnica per la spesa pubblica. Dopo trent'anni siamo ancora punto e a capo con una spesa pubblica che dal 2008 al 2014 è cresciuta in rapporto al Pil dal 47,8% al 51,1%: un balzo in avanti di 3,3 punti percentuali superiore sia alla media dei paesi dell'Unione Europea (+1,6%) che a quelli dell'Eurozona. La nostra spesa pubblica è passata dai 780 miliardi di euro del 2008 agli 826 miliardi del 2014, un balzo in avanti di 45,5 miliardi. Vediamoli questi annunci. Monti chiama a Palazzo Chigi Enrico Bondi, anziano manager che vanta di aver rimesso a posto Montedison e Parmalat che insieme al ministro Giarda, altro super esperto di spesa, deve mettere a punto un ambizioso piano di tagli. Ecco cosa dicono ai giornali. «Giarda: Via subito 100 miliardi di sprechi. Ma è possibile agire su altri 300 miliardi nel lungo periodo» (Corriere, 28-5-2012); «I tagli di Bondi: 14 miliardi in 2 anni» (Stampa, 13-6); «Via 1 statale su 10. Risparmi fino a 36 miliardi» (Corriere, 4-7-2012). «Subito i tagli: risparmi da 26 miliardi in tre anni» (Corriere, 6-7-2012). E per la «dismissione di beni pubblici: una partita da 500 miliardi» (Corriere, 15-6). E poi: «Mannaia di Monti sulle auto blu» (Stampa, 14-1); «Un esercito di 61 mila auto blu: via il 50%» (Repubblica, 14-8). Numeri in libertà difficili da seguire. Arriva Letta e pesca dal Fondo monetario internazionale Carlo Cottarelli e gli dà carta bianca sulla spesa. Cottarelli prepara un corposo dossier mentre il ministro Saccomanni rilancia la centralizzazione degli acquisti presso la Consip. Risparmi: 5 miliardi. Ma fanno muro subito gli enti locali, che non vogliono perdere l'autonomia degli acquisti. Letta riesce a realizzare pochi tagli. È il turno di Renzi che annuncia subito 30 miliardi di tagli ma appena apre il librone di Cottarelli suda freddo: 83 mila esuberanti nel pubblico impiego, tagli alla polizia, la chiusura degli uffici decentrati, per non parlare delle pensioni considerate troppo alte. «Solo ipotesi tecniche» smentisce Matteo. Nel 2015 i risparmi dalla spending review potrebbero arrivare a 18 miliardi di euro mentre nel 2016 si potrebbero toccare i 36 miliardi. Ma alla fine il risultato per il 2015 è di appena 5 miliardi, un quarto esatto di quanto inizialmente ipotizzato, a cui si aggiungono tre miliardi già programmati. **100 miliardi** Giarda Il ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo Monti dice che si potrebbero tagliare subito 100 miliardi di spesa pubblica e altri 300 nel lungo periodo **36 miliardi** Statali Nel dossier messo a punto dal commissario Bondi nel governo Monti c'era anche lo sfozzimento del pubblico impiego: via uno statale su dieci era l'obiettivo **30 miliardi** Renzi Il premier parte in quarta. Annuncia 30 miliardi di tagli ma poi ne restano 5 per il 2015. Eredita da Letta il commissario Cottarelli ma esaminato il suo piano di spending review lo rottama

In dirittura d'arrivo il decreto internazionalizzazione che punta a favorire gli investimenti **Operazioni con l'estero, il fisco tende la mano alle imprese**

VALERIO STROPPIA

Un fisco amico per le imprese che operano con l'estero. Il dlgs internazionalizzazione, approvato dal consiglio dei ministri del 17 luglio scorso dopo i pareri espressi dalle commissioni parlamentari, reca numerosi interventi, tutti finalizzati a dare maggiore certezza in campo tributario alle aziende, siano questi soggetti italiani che vendono oltre confine, siano player internazionali interessati a investire in Italia. Gli strumenti previsti per la realizzazione di questo obiettivo sono di vario tipo. Innanzitutto il potenziamento degli accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, attraverso il miglioramento del ruling e con l'introduzione del nuovo «maxi interpello» per i grandi investimenti. Ma tra le misure debuttano anche istituti del tutto nuovi, mutuati dalle best practices internazionali, quali, per esempio, la branch exemption o le norme che definiscono i criteri di quantificazione dei valori fiscali di ingresso dei beni di impresa in caso di trasferimento della residenza in Italia (valide anche per sanare i casi di esteroinvestizione societaria). Ulteriori adeguamenti derivano direttamente da pronunce della Corte di giustizia Ue. Per esempio in materia di consolidato nazionale. Viene consentito l'accesso anche ai gruppi societari in cui la controllante risulti residente in un altro paese Ue (senza detenere una stabile organizzazione in Italia) e le controllate, tra loro consorelle, siano invece collocate in Italia, permettendo a queste ultime di poter svolgere il consolidamento. Si adegua alla giurisprudenza europea anche l'exit tax, la cui riscossione potrà essere sospesa pure in caso di operazioni straordinarie intracomunitarie. Il decreto recepisce alcune delle recenti evoluzioni registrate in ambito Ocse in tema di stabile organizzazione, attraverso l'integrale riscrittura degli articoli 151 e 152 del Tuir. Viene eliminato il criterio della «forza di attrazione», contrario agli orientamenti dell'organizzazione parigina e alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Via libera invece al principio della «functionally separate entity», secondo cui la stabile organizzazione deve essere considerata fiscalmente come una impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero mercato in condizioni identiche o simili. Un approccio che in realtà Guardia di finanza e Agenzia delle entrate già utilizzavano da tempo, ma che ora trova legittimazione nel Tuir. Senza dimenticare l'importante manutenzione che il dlgs opera con riguardo a discipline di taglio internazionale ormai consolidate, come Cfc o costi black list. Sul primo fronte, oltre al venir meno dell'obbligatorietà dell'interpello disapplicativo, la modifica più significativa è l'abrogazione del regime di tassazione per trasparenza per le società collegate (ex articolo 168 del Tuir), giudicato «anacronistico» da Assonime. Misura, questa, che l'associazione aveva richiesto da tempo, anche in considerazione del suo possibile contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, dato che la tassazione per trasparenza scattava a prescindere da un effettivo controllo di diritto o di fatto. Salutato favorevolmente dagli operatori anche il restyling all'articolo 110, comma 11 del Tuir in materia di costi derivanti da transazioni con controparti localizzati in paradisi fiscali. Tali oneri, finora indeducibili salvo prova contraria a carico dell'impresa, potranno essere scomputati al valore normale, purché le operazioni siano state effettivamente eseguite. La necessità di confrontarsi con l'amministrazione finanziaria e dimostrare l'effettivo interesse economico, quindi, si avrà solo laddove il prezzo sia superiore al valore normale (fattispecie comunque non infrequente, magari perché a fronte del maggior costo sostenuto rispetto a quello di mercato l'impresa acquirente matura altri vantaggi di natura commerciale, finanziaria ecc.). Da ultimo, ma non per importanza, all'ultimo momento palazzo Chigi ha deciso di inserire nel decreto internazionalizzazione un nuovo incentivo fiscale (stavolta in pianta stabile) per favorire il rientro dei «cervelli». Il meccanismo agevolativo prevede che i lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato beneficeranno per tre anni di una esenzione reddituale del 30% (si veda ItaliaOggi del 18 luglio 2015).

Decreto internazionalizzazione: novità e decorrenze

Ambito

Intervento

Decorrenza

Ruling

Ampliata la disciplina del ruling. Introdotta la possibilità di applicazione retroattiva fin no al momento di presentazione dell'istanza (roll-back)

Dalla data fissata da un apposito provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate (da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del dlgs)

Interpello nuovi investimenti

Introdotta la possibilità di presentare un interpello fiscale «omnicomprensivo» per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia per almeno 30 milioni di euro e con impatti positivi sull'occupazione

Previsto un decreto attuativo Mef da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del dlgs. Seguirà nei 10 giorni successivi un provvedimento delle Entrate, a partire dal quale entrerà in vigore la nuova disciplina

Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs (ossia dal 2015 per i soggetti «solari»)

Dividendi black list

Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs

Interessi passivi

Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs

Costi black list

I costi black list vengono resi deducibili entro il limite del valore normale dei beni o servizi acquistati.

Precisato che il transfer pricing «nazionale» non esiste: l'articolo 110, comma 7 del Tuir si applica solo nelle operazioni infragruppo con l'estero

Consolidato nazionale

Gli articoli 117 e seguenti del Tuir vengono adattati ad alcune sentenze della Corte di giustizia. Le società «sorelle» (italiana + stabile organizzazione in un altro paese Ue) potranno accedere al consolidato senza più limiti geografici

Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs. Previsto un provvedimento attuativo delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del dlgs Modifica della tassazione dei dividendi provenienti da paradisi fiscali per contribuenti persone fisiche e giuridiche (articoli 47 e 68 del Tuir). L'imponibilità al 100% viene limitata ai casi in cui il socio detenga una partecipazione diretta in una società black list oppure, in caso di partecipazione indiretta, sia titolare di una quota di controllo in una società intermedia non black list (italiana o estera), che riceve i dividendi Restyling anche per la disciplina degli interessi passivi prevista dall'articolo 96 del Tuir. Nel calcolo del Rol vengono inclusi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere. Eliminata la previsione che consente di calcolare il limite degli interessi deducibili includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le controllate estere (in modo da poter tener conto anche del Rol di tali società)

Si potranno scomputare gli ammanchi derivanti da stralcio dei debiti in procedure estere

Perdite, deducibilità allargata

La deducibilità delle perdite su crediti apre una finestra sul mondo. Il dlgs internazionalizzazione introduce infatti la possibilità per le imprese italiane di dedurre gli ammanchi derivanti dallo stralcio parziale o totale dei debiti disposti nell'ambito di procedure concorsuali estere. Il dl n. 83/2012, modificando l'articolo 101, comma 5 del Tuir, aveva infatti attribuito rilevanza «automatica» alle perdite realizzate nel contesto di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare (come già previsto per le procedure concorsuali), senza però prendere in considerazione gli istituti stragiudiziali esteri. Per esempio, il famoso «Chapter 11» previsto dal Federal bankruptcy code americano, equivalente di fatto all'articolo 182-bis della legge italiana. La nuova disposizione stabilisce che la presunzione dei requisiti di certezza e precisione richiesti dalla normativa fiscale opera a decorrere dalla data di ammissione alle procedure. Allo stesso modo, nella portata operativa del meccanismo di deducibilità vengono inseriti i piani attestati di risanamento, previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera d) della l. fall. Non è tutto, l'articolo 13 del dlgs sull'internazionalizzazione definisce meglio anche il criterio di individuazione del corretto esercizio di competenza nel quale effettuare le deduzioni. Il legislatore si allinea a quanto già chiarito dall'amministrazione finanziaria, precisando che il termine di sei mesi dalla scadenza previsto per i crediti di modesta entità «rappresenta unicamente il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico (anche a titolo di svalutazione, ndr)». Disposizioni operative pure per quanto riguarda le perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure (nazionali o estere). Allo stesso tempo, il decreto chiarisce che lo scomputo fiscale delle perdite non sarà più possibile laddove l'imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione della posta dall'attivo di bilancio (per esempio a causa di cessione, prescrizione, saldo e stralcio).

Decreto internazionalizzazione: novità e decorrenze

Ambito

Intervento

Decorrenza

Dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del dlgs (quindi 2016 per i soggetti «solari»)

Stabili organizzazioni in Italia

La disciplina viene adeguata agli orientamenti Ocse. Stop al principio della «forza di attrazione» della stabile organizzazione, contrario agli orientamenti Ocse e vietato dalle Convenzioni, e via libera al criterio della «functionally separate entity»

Eliminato l'obbligo di interpello disapplicativo, che diventa facoltativo. Meccanismi di calcolo dei redditi esteri allineati a quelli previsti per le imprese residenti

Controlled foreign companies (Cfc)

Dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del dlgs

Spese di rappresentanza

Nuovi limiti per la deducibilità delle spese di rappresentanza delle imprese. Il Mef con decreto potrà modificare annualmente le nuove soglie, come pure elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente (attualmente pari a 50 euro)

Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs

Nuova «white list»

Nuovi criteri per l'individuazione dei «paradisi fiscali», ossia dei paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, anche a seguito delle modifiche che già apportate dalla legge n. 190/2014 e dei numerosi accordi fiscali stipulati dall'Italia

Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs

Exit tax

La possibilità di sospendere la riscossione dell'exit tax per le imprese che trasferiscono la propria sede in un altro paese viene estesa anche ai casi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti)

Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs

Trasferimento di residenza in Italia

Perdite su crediti

Doppio binario per le decorrenze: alcune disposizioni entrano in vigore già da quest'anno, altre dal 2016

Modifiche e uniformato il regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci, prescindere dalle modalità dell'operazione o dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti. Novità anche per le perdite derivanti da procedure concorsuali svolte in stati esteri

Branch exemption

Dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del dlgs. Previsto un provvedimento attuativo delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del dlgs

Arriva la possibilità per l'impresa residente in Italia di optare per l'irrilevanza fiscale di utili e perdite realizzate dalle proprie stabili organizzazioni all'estero. La scelta è irrevocabile e comporta l'applicazione delle regole Cfc per le stabili organizzazioni situate in paesi black list (salvo prova delle specifiche esimenti)

Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs

Tax credit imposte estere

Con una modifica all'articolo 165 del Tuir, vengono estese a tutti i contribuenti le norme sulla detraibilità delle imposte pagate all'estero e la possibilità di riporto in avanti e indietro delle eccedenze del credito estero rispetto all'imposta italiana. Disciplina ampliata a tutte le imposte, incluse quelle non citate dalle convenzioni, purché afferenti al reddito. Nuove regole per le imprese residenti all'estero che si trasferiscono in Italia. Il fisco riconoscerà il valore normale delle attività e passività trasferite, anche in assenza dell'applicazione di un'exit tax da parte dello stato di provenienza (purché white list). Se lo stato di origine è black list, il costo degli attivi fiscalmente riconosciuto sarà il minore tra costo di acquisto, valore di bilancio o valore normale (e il maggiore tra questi per le passività), salvo diversi accordi da assumere in sede di ruling. Norme applicabili anche ai casi di esteroinvestizione. Dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del dlgs. Previsto un regime transitorio dopo l'abolizione del regime di tassazione per trasparenza delle collegate black list di cui all'articolo 168 Tuir: per gli utili distribuiti dalle società estere a partire dal 2015 continuano ad applicarsi le regole fiscali stabilite dal dm n. 268/2006

Nel dlgs sulla certezza del diritto garanzie doc per il contribuente soggetto a verifi ca

Abuso del diritto con confini certi

VALERIO STROPPIA

Ci sono voluti sette anni, ma alla fine la nave dell'abuso di diritto è giunta in porto. Da quando nel 2008 la Cassazione ha introdotto la clausola generale contro l'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, muovendo direttamente dall'articolo 53 della Costituzione, si sono registrati migliaia di accertamenti e di sentenze. Tutte «basate» su una norma che non c'era. Ora, però, il fenomeno abusivo/elusivo (i due concetti vengono infatti unificati) trova una sua precisa collocazione nell'ambito dell'ordinamento tributario, nello specifico all'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, grazie alle previsioni recate dall'articolo 1 del dlgs sulla certezza del diritto. Il fisco italiano avrà a un nuovo strumento offerto dalla legge, che consentirà di contestare le operazioni prive di sostanza economica messe in atto solo per conseguire un vantaggio fiscale indebito. Ma tale arma potrà essere sfoderata dai verificatori solo qualora l'operazione non sia riconducibile alle ipotesi di simulazione e frode (ossia «a fenomeni di occultamento del reddito attraverso la manipolazione della realtà», ha evidenziato Assonime), caratterizzandosi l'abuso come un uso «strumentale» di istituti giuridici di per sé leciti. Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso lo stesso governo, nella relazione illustrativa al decreto, riconoscendo che fino a oggi «l'abuso del diritto è stato talvolta impropriamente utilizzato per identificare fattispecie che, invece, presentavano tutti i requisiti della frode, della simulazione e dell'interposizione». I quali, quindi, «avrebbero dovuto essere perseguiti con gli altri specifici strumenti, anche penali, previsti dall'ordinamento tributario». Nell'ottica di minimizzare il più possibile le incertezze operative manifestatesi in questi anni tra gli operatori, il decreto ribadisce a chiare lettere la libertà del contribuente di scegliere tra diverse soluzioni organizzative e gestionali, purché queste siano sorrette da valide ragioni extrafiscali «non marginali». Quest'ultima dicitura porta con sé una inevitabile arbitrarietà nella valutazione degli uffici. Ma proprio per evitare che le imprese restino «appese» all'apprezzamento dei verificatori, il dlgs introduce specifici che garanzie per il contribuente: procedura rafforzata per l'accertamento, contraddittorio obbligatorio, possibilità di interpello preventivo. E, soprattutto, la previsione secondo cui l'abuso può essere sanzionato solo sul piano amministrativo e mai su quello penale. Un principio già affermato direttamente dalla legge n. 23/2014 e che, ha sottolineato Assonime nella consultazione n. 9/2015, è legata proprio al fatto che l'abuso «discende dall'applicazione di norme vigenti e dall'erronea interpretazione dei principi sottostanti a tali norme, non dall'occultamento di materia imponibile» (sebbene la suprema corte abbia detto il contrario in più di un'occasione). Tra le altre garanzie procontribuente, viene precisato che la fattispecie abusiva non può più essere rilevata d'ufficio e in via autonoma da parte del giudice tributario, come invece accaduto in passato. Con il decreto delegato l'Italia risponde anche alla raccomandazione n. 2012/772/Ue della Commissione europea, che aveva chiesto agli stati di introdurre una norma generale antiabuso contro la pianificazione fiscale aggressiva (va detto sul punto che l'Italia si era già mossa in netto anticipo, seppure in via giurisprudenziale). Allo stesso tempo la nuova disciplina appare conforme agli orientamenti della Corte di giustizia Ue, che in varie sentenze ha affermato come debba essere colpito «non qualsiasi vantaggio fiscale, ma solo quelli contrari alla ratio dell'istituto di cui si invoca l'applicazione» (si vedano, tra le altre, le sentenze C-255/02 del 2006, C-425/06 del 2008 e C-277/09 del 2010). Le novità diventeranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del dlgs. Gli effetti riguarderanno anche le operazioni poste in essere in data anteriore, purché nel frattempo non siano già stati notificati atti di accertamento. In applicazione del principio del favor rei, comunque, la depenalizzazione riguarderà pure le condotte passate.

Il nuovo abuso di diritto ai raggi X

Quando scatta

Quando il contribuente pone in essere una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti

Quali operazioni si considerano abusive

I fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato

Quali operazioni non si considerano abusive

Le operazioni giustificate da valide ragioni fiscali «non marginali», anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa

L'interpello preventivo

Il contribuente può proporre interpello all'Agenzia delle entrate per sapere se le operazioni che intende realizzare (o già realizzate), costituiscano un abuso del diritto. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi connessi all'operazione

L'inesco

Lo strumento generale dell'abuso di diritto può essere azionato dal fisco solo se i vantaggi fiscali indebiti non possano essere «attaccati» mediante norme tributarie più specifiche

La procedura

L'onere della prova

L'ufficio deve dimostrare la sussistenza della condotta abusiva. Il contribuente ha l'onere di dimostrare la validità delle ragioni fiscali non marginali

Il contenzioso

In caso di ricorso, non ci sarà alcuna iscrizione parziale a ruolo dell'importo preteso dall'erario. L'eventuale pagamento provvisorio avverrà solo dopo la sentenza di Ctp, se favorevole al fisco. L'abuso non sarà rilevabile d'ufficio dal giudice

La punibilità penale

L'abuso di diritto non può mai dar luogo a fatti punibili penalmente L'Agenzia deve notificare al contribuente una richiesta • di chiarimenti su determinate operazioni sospettate di elusione Il contribuente avrà 60 giorni di tempo per rispondere • La contestazione dell'abuso deve avvenire con apposito • atto, specificamente motivato, con l'indicazione delle norme e/o dei principi elusi Ogni violazione delle predette regole comporta la nullità • dell'atto

Il meccanismo consente di gestire il rischio relativo al corretto adempimento degli obblighi

Regime collaborativo più forte

GIULIO TEDESCHI*

Il nuovo regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli da 3 a 7 del dlgs sulla certezza del diritto presenta duplici vantaggi: da un lato consente di instaurare un rapporto di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente e dall'altro di gestire il rischio relativo al corretto adempimento di obblighi fiscali (principio della cooperative compliance). Il regime fiscale che deriva si origina per l'appunto su forme di comunicazione e cooperazione basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e imprese anche per favorire, nel comune interesse, la prevenzione e la risoluzione delle controversie in ambito fiscale. La gestione del tax risk. Per rischio fiscale il legislatore intende il rischio di «operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento tributario...». Il nuovo regime è altresì in linea con le indicazioni Ocse in quanto, innanzitutto, il contribuente per accedere all'istituto dovrà essersi dotato di un sistema di gestione di controllo del rischio fiscale (tax control framework) integrato nella governance aziendale. L'ingresso nel regime in esame comporta dei doveri a carico sia dell'Agenzia sia del contribuente. L'Agenzia avrà tra l'altro un dovere attivo: dovrà valutare la bontà del sistema di controllo del rischio fiscale adottato dal contribuente secondo un metro di misura definito dalla legge, trasparente, oggettivo e rispettoso dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il regime troverà applicazione a decorrere dal periodo imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è stata trasmessa in via telematica alle Entrate. Il dialogo preventivo. In esecuzione della ammissione al regime viene quindi a instaurarsi un confronto tra imprese e tax authority finalizzato a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia un elenco aggiornato di operazioni, strutture e schemi ritenuti di «pianificazione fiscale aggressiva» utili al contribuente per poter operare con maggior certezza in merito alle fattispecie concretamente accertabili. Sono previste anche specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del suddetto regime. A sua volta i doveri del contribuente, oltre a quello di dotarsi del sistema di gestione e controllo del rischio fiscale, implicano l'impegno a mantenere in essere il sistema interno di controllo prospettato e ad apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie dall'Agenzia. I vantaggi. L'adesione al regime dell'adempimento collaborativo comporta una serie di effetti che sono disciplinati dall'articolo 6 del dlgs. Si possono ricordare in via schematica: • la possibilità di giungere a una «comune valutazione» tra Agenzia e contribuente delle situazioni più a rischio, potendo in alcuni casi anticipare il momento del controllo (che tradizionalmente interviene invece ex post); • la possibilità di accedere a una procedura abbreviata di interpello, con un termine per la risposta di 45 giorni; • la riduzione al 50% delle sanzioni amministrative applicabili in caso di rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia non condivide la posizione del contribuente; • la sospensione della riscossione delle sanzioni fiscali alla definitività della pretesa, secondo le ordinarie procedure e termini dell'accertamento e del contenzioso tributario; • la possibilità di non prestare garanzie per il pagamento dei rimborsi fiscali. Modelli organizzativi e autoriciclaggio. Il contesto descritto porta a un ulteriore coordinamento tra il regime dell'adempimento collaborativo e il nuovo reato presupposto di «autoriciclaggio» ai fini del dlgs 231/2001, in termini di implementazione o attivazione dei modelli organizzativi. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è stata infatti introdotta nell'ordinamento giuridico la nuova fattispecie delittuosa ex art. 648-ter.1. c.p. dell'autoriciclaggio: tale norma punisce, tra l'altro, chi impiega in un'attività imprenditoriale il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un reato tributario. La novella legislativa è destinata ad avere notevoli ripercussioni sui modelli organizzativi 231 eventualmente adottati dalle società e impone loro un aggiornamento volto a introdurre misure per prevenire, tra l'altro, i reati fiscali che possono costituire il presupposto dell'autoriciclaggio. Il modello 231

deve perciò tener conto delle procedure di rilevazione e misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, intrecciandosi con il nuovo regime in esame. Ciò è un'ulteriore conferma del fatto che l'adempimento collaborativo rappresenta, nonostante i limiti dimensionali di prima applicazione, uno spunto di ri-essenzialità epocale per la gestione del rischio fiscale della generalità delle imprese italiane. L'adeguamento che ne consegue, non solo ai modelli e al regime, deve essere valutato dai contribuenti in termini di efficienza e di gestione consapevole in un ambito, quello fiscale, che presenta ormai sempre più rischi applicativi, sanzionatori e reputazionali. Rimane altresì da valutare come l'amministrazione finanziaria concretamente si strutturerà per dare concreta applicazione alla cooperazione compliance. *Partner Grant Thornton

Cooperative compliance: istruzioni per l'uso Per l'accesso è richiesto un • fatturato superiore a 10 miliardi di euro oppure aver aderito al progetto pilota di adempimento collaborativo lanciato dall'Agenzia delle entrate nel 2013. La legge prevede un ingresso • volontario: le imprese non hanno alcun obbligo. A chi partecipa saranno attribuiti taluni vantaggi quali quelli di minori adempimenti, riduzione di eventuali sanzioni e semplificazione nella presentazione della garanzia per il pagamento dei rimborsi e delle imposte, sia dirette che indirette. Cuore dell'istituto sono le caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del «rischio fiscale» il quale, ai sensi degli articoli 4 e 7, costituisce il requisito indispensabile per accedere al regime dell'adempimento collaborativo. Il sistema di controllo del rischio • fiscale deve essere integrato nel sistema del governo aziendale e di controllo interno. Esso deve essere efficiente e deve assicurare: una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; efficienti procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo di rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; efficienti procedure per rimediare a eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. In scia a questa impostazione, il • decreto impone che con cadenza «almeno annuale» gli organi di gestione debbano ricevere una relazione che consenta di effettuare un esame e una valutazione sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del tax risk. Il sistema di gestione del rischio • fiscale attraverso efficienti procedure e presidi, implica una «chiara attribuzione di ruoli e responsabilità» e quindi un intervento sul sistema dei controlli interni e più in generale sul sistema di governance.

PAGINA A CURA DI FRANCO RICCA

Tre i possibili metodi di calcolo

Sono previsti tre differenti metodi di calcolo del margine: analitico, globale e forfetario. 1. Il metodo analitico. Il metodo analitico consiste nel calcolare la base imponibile, per ciascun bene ceduto, sottraendo dal corrispettivo gli specifici costi. Questo metodo interessa potenzialmente tutti i contribuenti Iva, compresi i professionisti, e non soltanto i soggetti operanti nel settore del commercio dell'usato. A chiunque può infatti accadere di acquistare, per le esigenze dell'attività, un bene da un privato e di doverlo poi rivendere: per esempio, un veicolo, un computer, un mobile. La base imponibile (lorda) della cessione va calcolata per differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto aumentato delle eventuali spese accessorie e di riparazione comprensive dell'Iva indetraibile. Tale differenza, se positiva, rappresenta l'utile sottoposto a tassazione ed è già comprensiva dell'imposta, che dovrà pertanto essere scorporata (si veda l'esempio). Se il prezzo di vendita è invece pari o inferiore a quello di costo, non vi è valore aggiunto e non è dovuta imposta. Adempimenti. Al momento della vendita, il cedente emette la fattura senza indicare l'imposta separatamente dal corrispettivo, ma specificando che si tratta di cessione soggetta al regime del margine; se esonerato dall'obbligo di fatturazione, il cedente osserverà invece gli eventuali obblighi strumentali alternativi (emissione di scontrino o ricevuta fi scale). Le operazioni in regime del margine sono escluse dal meccanismo dello «split payment». Il contribuente è tenuto altresì a osservare gli adempimenti previsti dalle disposizioni sul regime speciale. In particolare, egli deve annotare in apposito registro l'acquisto e la vendita del bene, rilevando per ciascuna operazione: data, natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, prezzo d'acquisto al lordo dell'eventuale imposta, spese accessorie e di riparazione, riattamento, ecc., sempre al lordo dell'imposta, corrispettivo lordo della vendita, differenza tra prezzo d'acquisto (aumentato delle eventuali spese di cui sopra) e prezzo di vendita. L'acquisto deve essere annotato entro quindici giorni dalla data dell'effettuazione (e con riferimento a tale data), ma comunque non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione; questa, invece, deve essere annotata entro il primo giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Entro il termine stabilito per l'esecuzione della liquidazione periodica, occorrerà poi rilevare l'ammontare complessivo dei margini positivi conseguiti nel periodo, distinti per aliquota; tale ammontare va annotato distintamente nel registro dei corrispettivi e concorre alla liquidazione periodica dell'imposta. I contribuenti tenuti all'emissione della fattura possono annotare l'ammontare complessivo dei margini nel registro di cui all'art. 23, dpr n. 633/72, entro il termine di esecuzione della liquidazione dell'imposta. Sono esonerati dalla tenuta di questo speciale registro di carico-scarico i soggetti che non esercitano abitualmente il commercio di beni usati: costoro possono pertanto riportare gli elementi contabili occorrenti alla determinazione dell'imposta, con le modalità e nei termini stabiliti per le liquidazioni periodiche, nel registro normalmente utilizzato in relazione all'attività svolta. Opzione per la tassazione ordinaria. Ai sensi del comma 3 dell'art. 36, i contribuenti hanno la facoltà di applicare, per ciascuna cessione, l'imposta nei modi ordinari, dandone successiva comunicazione nella dichiarazione annuale. L'esercizio dell'opzione comporta che la base imponibile della cessione sarà costituita dall'intero corrispettivo e che è ammessa, secondo le regole comuni, la detrazione dell'imposta relativa all'acquisizione del bene, alle spese incrementative ecc. Il diritto di detrazione può essere esercitato, previa registrazione dei documenti di acquisto a norma dell'art. 25 del dpr n. 633/72, nella liquidazione del periodo nel quale è effettuata la cessione assoggettata al regime normale. 2. Il metodo del margine globale. Per alcune attività commerciali, il comma 6 dell'art. 36 prevede che il margine sia determinato, anziché per ciascuna operazione, globalmente, con riferimento all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni del mese o trimestre. Questo metodo si applica alle seguenti operazioni, se effettuate da soggetti professionalmente operanti nei relativi settori: commercio di veicoli usati, di monete e altri oggetti da collezione; cessioni di confezioni di materie tessili e prodotti per l'abbigliamento in genere,

compresi quelli accessori; cessioni di beni, anche di generi diversi, acquistati per massa a prezzo indistinto; cessioni di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore a 516,46 €. Non possono applicare il metodo globale, oltre agli operatori occasionali: i soggetti che esercitano l'attività in forma ambulante; i soggetti che cedono prodotti editoriali, francobolli e relative collezioni, parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. Il margine globale scaturisce per differenza fra l'ammontare delle cessioni e quello degli acquisti di un determinato arco temporale (mese o trimestre): qualora emerga un margine negativo, in quanto l'ammontare degli acquisti supera quello delle cessioni, l'eccedenza rappresenta un credito di costo riportabile a nuovo nel periodo successivo. All'atto della dichiarazione annuale, si procederà poi alla liquidazione definitiva sulla base dei dati complessivi dell'anno. Adempimenti. Fermi gli ordinari obblighi di fatturazione o di certificazione dei corrispettivi, il comma 4 dell'art. 38 prevede che i contribuenti che applicano il regime globale del margine devono annotare gli acquisti e le cessioni in due registri distinti (anziché in un unico registro, come previsto per il metodo analitico), negli stessi termini stabiliti per il metodo analitico. La liquidazione dell'imposta dovuta può effettuarsi direttamente nel registro delle cessioni oppure nel registro dei corrispettivi, riportandovi l'ammontare del margine positivo; qualora il contribuente svolga anche altre attività, soggette al regime ordinario dell'imposta, il margine dovrà essere riportato, ai fini della liquidazione complessiva dell'imposta, nel registro tenuto ai sensi dell'art. 23 o dell'art. 24 del dpr n. 633/72. Se i beni commercializzati sono soggetti ad aliquote d'imposta diverse, l'imponibile relativo a ciascuna aliquota dovrà essere ricavato con il sistema della ventilazione, basato però non sulla composizione degli acquisti, ma dei corrispettivi, che devono pertanto essere necessariamente annotati alle varie aliquote: il margine globale, in pratica, sarà suddiviso fra le varie aliquote in proporzione al rapporto tra i corrispettivi annotati a ciascuna aliquota e il totale dei corrispettivi; una volta ottenuta la quota di margine per ciascuna aliquota, si procederà allo scorporo dell'imposta. Per le cessioni all'esportazione e per quelle assimilate, effettuate in regime di non imponibilità, il margine non può essere determinato con il metodo globale, ma va calcolato con il metodo analitico. All'atto dell'effettuazione di tali operazioni, pertanto, occorrerà dedurre il costo dei beni che ne hanno costituito oggetto dall'ammontare degli acquisti del periodo, procedendo a una rettifica in diminuzione nel registro di carico. Ai contribuenti tenuti all'applicazione del metodo globale è consentito optare per l'applicazione del metodo del margine analitico relativamente all'intera attività esercitata; non è invece consentita l'opzione per la tassazione ordinaria della singola operazione (salvo che sia stata esercitata l'opzione per il metodo analitico).

3. Il metodo del margine forfetario. Nel metodo forfetario, infine, il margine viene quantificato in una percentuale prestabilita del prezzo di vendita. Questo metodo si applica nei seguenti casi, previsti dalle lettere a), b), b-bis) e b-ter) del comma 5 dell'art. 36: - cessioni di oggetti d'arte, quando il prezzo d'acquisto manchi, sia privo di rilevanza oppure non determinabile: il margine è pari al 60%; - cessioni effettuate dai dettaglianti che esercitano l'attività esclusivamente in forma ambulante: il margine è pari al 50%, ridotto al 25% per i prodotti editoriali di antiquariato. I soggetti che effettuano il commercio di beni usati sia in forma ambulante che in sede fissa possono applicare il metodo forfetario solo per l'attività ambulante, mentre per il commercio in sede fissa sono tenuti all'osservanza degli altri metodi; - cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato: il margine è pari al 25%; - cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, di francobolli da collezione e collezioni di francobolli, nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o apparecchiature elettromeccaniche: il margine è pari al 50%. Adempimenti. Il comma 3 dell'art. 38 prevede l'obbligo di annotare i corrispettivi nel registro di cui all'art. 24, dpr n. 633/72; l'annotazione va eseguita, distintamente in base all'aliquota applicabile e separatamente dalle altre operazioni eventualmente effettuate, entro i termini previsti dal citato articolo 24. La liquidazione periodica avviene con le modalità e nei termini ordinari, previo scorporo dell'Iva.

Esempio Così il calcolo del margine analitico: prezzo di vendita: 2.500 euro prezzo di acquisto: 1.800 euro spese di riparazione: 200 euro margine positivo: 500 $[2.500 - (1.800 + 200)]$ imponibile: 409,84 imposta (22%): 90,16 Così i dati nella dichiarazione annuale Iva 2015 Rigo VE22, colonna 1 (operazioni imponibili al 22%): 410 Rigo VE22, colonna 2 (imposta): 90 Rigo VE32 (altre operazioni non imponibili): 2 mila Rigo VF13 (altri acquisti non imponibili): 2 mila

Il chiarimento contenuto in una circolare della Fondazione nazionale commercialisti

Rw, ravvedimento oltre i limiti

Sanzioni light per le violazioni del monitoraggio fi scale
SANDRO CERATO

Anche per le violazioni relative agli obblighi del monitoraggio fiscale, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso anche oltre al termine di presentazione della dichiarazione successiva e sino alla notifica dell'atto impositivo, fruendo delle sanzioni ridotte di cui alle nuove lettere b-bis) e b-ter) dell'art. 13 del dlgs n. 472/97 come modifi cato dalla legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015). È quanto si legge nella circolare del 15 luglio 2015 emanata dalla Fondazione nazionale commercialisti in merito all'applicazione delle regole sul ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse in materia di monitoraggio fi scale nella compilazione del quadro RW del modello Unico. La detenzione di attività e beni all'estero da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali comporta l'obbligo di compilazione del quadro RW del modello Unico, introdotto sin dal periodo d'imposta 1990 a opera del dl 167/90, il cui art. 5 prevede l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni connesse con la mancata o infedele compilazione del predetto quadro. La legge n. 97/2013, con decorrenza dal 4 settembre 2013, ha apportato importanti e favorevoli modifi che all'impianto sanzionatorio in tema di monitoraggio fi scale. In primo luogo, è stata prevista l'abolizione delle sezioni I e II del quadro RW dedicate al monitoraggio dei ussi, ovvero dei trasferimenti di denaro dall'Italia all'estero e viceversa, nonché di quelli «estero su estero». Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore delle descritte novità della legge n. 97/2013, il quadro RW è composto di una sola sezione (in cui includere anche i valori connessi alla determinazione delle imposte patrimoniali Ivie e Ivafe), in cui includere il cd. «stock» delle consistenze estere non solo se detenute al termine del periodo d'imposta, ma anche se dismesse o acquisite nel corso dello stesso periodo. Con la circ. n. 38/E/2013, l'Agenzia delle entrate ha confermato l'applicabilità del principio di legalità (cd. favor rei) di cui all'art. 3 del dlgs n. 471/97 al nuovo impianto sanzionatorio, con la conseguenza che: - le violazioni di omessa o infedele compilazione delle precedenti sezioni I e III del quadro RW (abrogate) commesse prima del 4 settembre 2013 non sono più punibili e il debito sanzionatorio si estingue anche se il provvedimento di irrogazione si è reso defi nitivo, ferma restando l'irripetibilità di quanto già versato (sul punto, la circolare della Fondazione richiama anche la sentenza della Ctp di Genova del 10 giugno 2014, n. 1181/13/14); - le violazioni relative alla compilazione della sezione II, in cui andava indicato lo «stock» delle attività detenute all'estero al termine del periodo d'imposta (che anche dopo le modifi che apportate rimane obbligatorio indicare nel quadro RW) commesse e non ancora defi nitive alla data del 4 settembre 2013, sono soggette alla nuova sanzione più favorevole variabile tra il 3% e il 15% (anche per quanto riguarda questo aspetto, la circolare della Fondazione in commento cita la sentenza della Ctr di Milano 9 gennaio 2014, n. 46/8/14). Nella circolare la Fondazione, dopo aver ricordato che la stessa amministrazione finanziaria ha da tempo affermato che le sanzioni derivanti dall'omessa o infedele compilazione del quadro RW hanno natura tributaria, con la conseguenza che alle stesse si rende applicabile il ravvedimento operoso (circ. n. 48/E/2009, circ. n. 49/E/2009 e successive circ. n. 11/E/2010 e n. 45/E/2010), vengono descritte le sanzioni applicabili alle violazioni connesse con la compilazione del quadro RW tenendo conto delle modifi che apportate dalla legge di stabilità 2015 alla disciplina del ravvedimento operoso. Le ipotesi prese in considerazione sono in primo luogo le due seguenti: - dichiarazione integrativa o tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (omessa o integrata con quadro RW non compreso nella dichiarazione originaria): sanzione di euro 25,80 (1/10 della sanzione di 258 euro prevista dall'art. 5, co. 2, del dl 167/90); - dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo: in tale ipotesi, la sanzione ridotta per la regolarizzazione del quadro RW è pari allo 0,38% o 0,75% degli importi non indicati nel quadro RW (a

seconda che si tratti di attività detenute o meno in Paesi black list), oltre a quella eventualmente necessaria per ravvedere la mancata tassazione dei redditi (tipicamente 1/8 del 100%, pari al 12,5%, tenendo conto dell'eventuale aumento di 1/3 della sanzione edittale per l'omessa tassazione dei redditi prodotti all'estero). Relativamente alla possibilità di avvalersi del ravvedimento «lungo» introdotto dalla legge di stabilità 2015 (anche oltre la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione successiva e comunque fi no alla notifi ca di un atto impositivo), di cui alle lett. b-bis) e b-ter) dell'art. 13 del dlgs 472/97, la circolare della Fondazione osserva che nonostante tali ipotesi si applichino solo con riferimento ai «tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate», non si sia inteso limitare l'applicazione alle sole violazioni sostanziali, bensì a qualsivoglia tipologia di violazione, anche se non collegate al tributo, comprese quindi quelle connesse agli obblighi di monitoraggio fiscale. Del resto, osserva la Fondazione, se non vi sono dubbi sull'applicabilità delle nuove ipotesi di ravvedimento alle irregolarità e omissioni relative ai redditi non dichiarati, anche se collegati alla mancata compilazione del quadro RW, è altrettanto vero che non sarebbe comprensibile la mancata possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso nell'ipotesi meno grave di violazioni solo formali. Da ciò consegue che sia possibile presentare la dichiarazione integrativa per sanare le violazioni connesse al quadro RW anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, ovvero anche successivamente ma entro i termini per l'accertamento, riducendo le sanzioni previste (le medesime viste per le due ipotesi descritte) rispettivamente a 1/7 o a 1/6. In ogni caso, precisa infi ne la circolare, presupposti indispensabile per eseguire il ravvedimento operoso è la valida presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta oggetto di ravvedimento, poiché la legge di stabilità 2015 non ha modifi cato la lett. c) dello stesso art. 13 del dlgs n. 472/97 che consente di evitare l'omessa dichiarazione solo se la stessa è presentata entro il 90 giorni dal termine.

Le novità della circolare Fnc

SANZIONI

Applicazione favor rei per violazioni commesse prima del 4 settembre 2013

RAVVEDIMENTO

Violazioni ravvedibili anche successivamente al termine di presentazione dichiarazione successiva

Pagina a cura DI ERMANDO BOZZA

Da documentare frequenza e procedure

Il revisore deve documentare nelle proprie carte di lavoro: la frequenza pianificata delle verifiche periodiche, le procedure svolte in ciascuna verifica periodica, i risultati di ciascuna verifica periodica, nonché le considerazioni e le valutazioni effettuate in merito agli eventuali impatti sull'attività di revisione contabile del bilancio e sull'opportunità di inviare comunicazioni ai responsabili dell'attività di governance. La documentazione delle verifiche periodiche deve essere distintamente individuabile rispetto a quella relativa all'attività di revisione contabile del bilancio. Lo scopo potrebbe essere raggiunto anche assegnando una apposita codifica alle carte di lavoro relative alle verifiche periodiche. Il documento applicativo suggerisce di integrare la documentazione delle verifiche periodiche (distintamente individuate) nel corpo dei dossier della revisione contabile di bilancio al fine di evitare dispersioni o duplicazioni di informazioni. Il documento applicativo propone, inoltre, due facsimili di carte di lavoro che documentano la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale: uno nel caso di collegio sindacale e l'altro nel caso di revisore non anche sindaco. È opportuno precisare come anche nel caso del collegio sindacale trattasi di carte di lavoro di revisione e non di verbale del collegio sindacale da trascrivere nell'apposito libro delle adunanze e dei verbali. L'attività di revisione deve, infatti, trovare in ogni caso formalizzazione e documentazione del lavoro svolto nelle carte di lavoro che, contrariamente al libro del collegio sindacale, sono di proprietà del revisore e sono oggetto di controllo di qualità ai sensi dell'art. 20 del dlgs 39/2010. Sempre ai fini della documentazione del lavoro il citato documento chiarisce che il revisore può utilizzare programmi di lavoro, note di commento, riepiloghi degli aspetti significativi e checklist di supporto. Altro suggerimento utile è quello di preparare e allegare alla documentazione un apposito memorandum che descriva i risultati della verifica periodica, la sistemazione delle carenze procedurali nella tenuta della contabilità sociale e delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, ovvero, di eventuali errori riscontrati nelle precedenti verifiche periodiche nonché le conclusioni raggiunte sia con riferimento ai possibili impatti sull'attività di revisione del bilancio che di opportunità di inviare comunicazioni ai responsabili della governance.

I correttivi apportati con il Jobs Act. Fino al 31/12/2015 resta la norma previgente

Alzato il tetto dei compensi per definire il lavoro accessorio

DANIELE CIRIOLI

Lavoro occasionale fino a 9.333 euro di voucher annui. La riforma del Jobs Act, infatti, ha elevato i limiti entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione di lavoro possa configurarsi come «accessoria», da 5 mila a 7 mila euro. La novità è operativa dal 25 giugno, data di entrata in vigore del dlgs n. 81/2015 con la riforma dei contratti di lavoro. Fino al prossimo 31 dicembre, tuttavia, resta ferma la previgente disciplina sull'utilizzo dei buoni già richiesti prima dell'entrata in vigore della riforma. La riforma. Le nuove norme danno attuazione all'art. 1, comma 7, lett. h, della legge delega n. 83/2014 (Jobs Act), il quale prevede (tenuto conto di quanto disposto dall'art.70 del dlgs n. 276/2003 in materia di definizione della nozione di lavoro accessorio e del relativo campo di applicazione) la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva connessa alle prestazioni di lavoro accessorio. Tutto ciò è avvenuto con il Capo VI (artt. 48-50) del dlgs n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno. Il lavoro accessorio. In base alla nuova disciplina, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 mila euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7 mila euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2 mila euro, rivalutati annualmente. Ancora: prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3 mila euro di compenso per anno civile, sempre rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Attenzione; in quest'ultimo caso è fatto carico all'Inps del compito di provvedere a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (in questo modo, quindi, viene evitata la «doppia» contribuzione). Con riferimento al settore agricolo, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le seguenti attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 mila euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati: a) attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici (ossia durante i periodi di vacanza); ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del dpr n. 633/1972, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Settore pubblico. La nuova disciplina, ancora, stabilisce che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Tra l'altro è fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale norma, si ricorda, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di avvalersi, in caso di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, di contratti esibibili ai fini della assunzione e dell'impiego di personale e domanda ai contratti collettivi nazionali (ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla legge) la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è

possibile ricorrere per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali) e di lavoro accessorio, in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Divieto negli appalti. Novità di riforma è l'introduzione del divieto assoluto della possibilità di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Specifici che ipotesi di eccezione al divieto saranno individuate con decreto del ministero del lavoro, sentite le parti sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma (entro il prossimo Natale atteso che la riforma è entrata in vigore il 25 giugno). Stranieri. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, tramite voucher, è possibile anche con riferimento a lavoratori stranieri purché regolarmente presente in Italia. La riforma stabilisce che i compensi percepiti da tali lavoratori sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Si ricorda, in merito, che per la richiesta di ricongiungimento familiare il cittadino o la cittadina straniero/a può richiedere il nulla osta all'ingresso di uno o più familiari se dimostra di avere un reddito, pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere.

Le principali novità della riforma

Elevati i limiti di utilizzo

Innalzamento, da 5 mila a 7 mila euro nel corso di un anno civile (non più solare), del limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione di lavoro possa confinarsi come «accessoria»

Anno civile (non solare)

Riferimento del limite di utilizzo (7 mila euro) a «un anno civile» e non più «un anno solare». Per «anno civile» s'intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, mentre per anno solare s'intende il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell'anno (circolare n. 2/2001 del ministero del lavoro)

Divieto negli appalti

Introduzione del divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi. Fanno eccezione specifici che ipotesi che saranno individuate con decreto ministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma (entro Natale 2015)

Partite Iva/1 Acquisto voucher esclusivamente online

Imprenditori e professionisti possono acquistare i voucher esclusivamente attraverso modalità telematiche. I committenti non imprenditori o non professionisti li possono comprare online e/o anche presso le rivendite autorizzate

Partite Iva/2 Obbligo comunicazione telematica preventiva

Imprenditori e professionisti sono obbligati a comunicare, prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, alla direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche (anche attraverso sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi

Disciplina ad hoc per i disoccupati

Messa a regime della disciplina sperimentale per gli anni 2013 e 2014, che ha consentito ai percettori di prestazioni integrative del salario e/o di sostegno al reddito (cig, disoccupazione ecc.) di occuparsi attraverso le prestazioni di lavoro accessorio, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, entro il limite complessivo di 3 mila euro di compenso per anno civile

31 dicembre 2015

Termina il periodo transitorio, cioè di vigenza della vecchia disciplina, per l'utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto di riforma (25 giugno 2015) (1) (1) In realtà la nuova norma non fa altro che confermare la prassi in uso secondo l'interpretazione di ministero del lavoro e Inps, fornita nella circolare 176/2013. Infatti, già con la vecchia normativa del lavoro accessorio, nonostante il riferimento ad «anno solare», il limite (5 mila euro) veniva riferito al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

1 articolo

ROMA

LA GIORNATA

Roma, domani la nuova giunta Ma scoppia la grana conti

Dopo l'addio della Scozzese, Marino è al lavoro sul rimpasto L'ipotesi di modificare l'assestamento di bilancio, altolà del Pd IL SINDACO STA PENSANDO ANCHE ALLO SFORAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ

R O M A Da una parte la crisi politica e la corsa contro il tempo per varare entro domani la nuova giunta; dall'altra il caos dei conti in Comune. In entrambi i casi al sindaco Ignazio Marino mancano sponde da Palazzo Chigi. Il Governo rimane, algido, a guardare l'evolversi della situazione romana, ma l'addio di Silvia Scozzese non è stato indolore. La donna dei conti capitolini, in un'intervista al Messaggero, ha spiegato che in Campidoglio ancora «continuano gli affidamenti diretti» come ai tempi di Mafia Capitale, che la macchina capitolina ha molte «sbavature» e che il piano di rientro potrebbe essere intaccato dal malfunzionamento degli uffici. Sotto assedio, Marino, in attesa che il governo sblocchi i fondi del Giubileo (mancano poco più di quattro mesi), pensa di uscire dall'angolo mettendo in campo interventi visivi contro il degrado della città, che tutti gli rimproverano, da Renzi al New York Times. Ora che Scozzese e Improta non ci sono più, il sindaco starebbe pensando allo sforamento del Patto di stabilità. Motivo dello scontro con gli ormai ex assessori che non a caso si opposero. E sarebbe questo, più dei nomi da mettere in giunta, il vero punto della trattativa con Sel, che dopo l'uscita del vicesindaco Luigi Nieri continua ufficialmente a fornire alla maggioranza l'appoggio esterno. Nel caos conti c'è poi un secondo aspetto che sta montando in queste ore: quello dell'assestamento di bilancio. E' stato l'ultimo atto approvato dalla Scozzese, Marino vorrebbe modificarlo tra commissione e Consiglio comunale sempre per i noti motivi: più liquidità per far ripartire, almeno dal punto di vista visivo, una città sporca e dissestata. LO STOP DELLA RAGIONERIA Non a caso ieri pomeriggio il sindaco nel valzer di riunioni condotte a casa, ha avuto un lungo colloquio con il ragioniere capo del Campidoglio Stefano Fermante. Per chiedergli agibilità sulla manovra di bilancio e, non è escluso, anche sullo sforamento del Patto. Una mossa che sarebbe vista dal governo come un affronto. Il ragioniere capo, che siede anche nel cda di Atac che il sindaco vuole azzerare, si sarebbe opposto. C'è chi intravede all'orizzonte un altro addio clamoroso. La gran parte dei consiglieri comunali del Pd (renziani, area Franceschini e Popolari) hanno già fatto sapere che non «voteranno in Consiglio modifiche all'assestamento». E anche su questo è partita una mediazione. Il deputato del Pd Michele Anzaldi fa un semplice ragionamento: dopo le accuse della Scozzese come fa il Comune a chiedere al governo i fondi per il Giubileo? Anche perché sul nome del nuovo assessore al Bilancio continuano le perplessità di buona parte del Pd. E' il caso del ritorno a Palazzo Senatorio di Marco Causi. Una scelta controversa che ieri davano tutti ancora in forse. Se dovesse andare in porto questa operazione, per lui Matteo Orfini ha pensato anche al gallone di vicesindaco. E' ancora un rebus la nomina dell'assessore ai Trasporti: il borsino dà alte le quotazioni di Anna Donati, già pratica della materia a Bologna e Napoli. I nomi di Sel sono pronti (la deputata celeste Costantino o Marco Furfaro) ma il partito di Vendola pone due condizioni: discontinuità con il passato (niente Causi in giunta) e più soldi per «far ripartire servizi sociali, ambiente e viabilità». Due temi su cui ieri, via Twitter, sono stati sposati da Marino. Simone Canettieri

L'attuale giunta del Comune di Roma Giovanni Caudo territorio Luigi Nieri vicesindaco Guido Improta trasporti Silvia Scozzese bilancio Flavia Barca cultura Paolo Masini scuola Estella Marino rifiuti Alfonso Sabella legalità Maurizio Pucci lavori Pubblici Luca Pancalli spor t Daniele Ozzimo casa Alessandra Cattoi patrimonio Francesca Danese politiche sociali Mar ta Leonori attività produttive IGNAZIO MARINO sindaco Rita Cutini politiche sociali Daniela Morgante bilancio Giovanna Marinelli cultura ASSESSORI DIMISSIONARI O CHE SI SONO DIMESSI NEGLI ANNI SCORSI

E Gassmann lancia l'hashtag #Romasonoio «Prendiamo scopa e paletta e ripuliamo noi la città». Ormai da più di 24 ore i social network hanno eletto il romanissimo Alessandro Gassmann come testimonial della campagna anti-degrado lanciata su Twitter e rimbalzata su ogni sito di informazione. #Romasonoio è l'hashtag utilizzato dall'attore, che fa così sua l'idea già messa in campo dal Re-Take, associazione di volontari che da qualche anno ripulisce gratuitamente la Capitale, finito nei giorni scorsi anche sulla prima pagina del New York Times. «A settembre farò la mia parte. Bisogna darci tutti da fare, io non mi tiro indietro e sono convinto che è ora di rimboccarci tutti le maniche per ripulire Roma», spiega l'attore che è spesso in prima fila in battaglie di civiltà.

L'intervista di Scozzese L'intervista all'ex assessore al Bilancio del Comune di Roma Silvia Scozzese sul Messaggero di ieri

Foto: Il sindaco di Roma Ignazio Marino (a destra) con il prefetto Franco Gabrielli

Foto: (foto ANSA)

Foto: L'aula Giulio Cesare

Foto: (foto ANSA)